



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di
Studi Umanistici
e della Formazione

Corso di Laurea in Scienze
dell'Educazione

Indirizzo Educatori professionali
extrascolastici

A scuola di carcere

Tra il desiderio di esserci e il sogno di superarlo

Relatrice

Prof. Francesca Torlone

Relatrice

Prof. Maria Rita Mancaniello

Correlatore

Prof. Giuseppe Petrini

Candidato

Fernando Massimiliano Andreoni

Indice

Ringraziamenti	4
Introduzione	7
1 Il carcere in Italia:	11
1. La concezione del trattamento penitenziario	11
2. La pena nel nostro ordinamento	13
3. Il trattamento intramurario	14
4. L'osservazione scientifica	14
2 L'azione educativa in carcere	16
1. L'evoluzione normativa dell'educatore penitenziario	16
2. Ruolo e funzioni dell'educatore penitenziario	18
3. Il funzionario giuridico pedagogico: riferimenti normativi e funzioni	21
4. L'importanza dell'azione educativa in carcere e la sua collocazione all'interno del personale penitenziario	24
3 Il mondo intorno e dentro il carcere	29
1. La scuola	29
2. Il volontariato	34
3. La cooperazione sociale	39
4. Il teatro	43

4	Il carcere reale, il carcere ideale	48
1.	Di riforma in riforma	48
2.	Dall'emergenza alla quotidianità: come rendere più efficaci i percorsi di recupero	99
5	Esperienze – Carcere e scuole: educazione alla legalità	114
1.	Il progetto nazionale "A scuola di libertà"	114
2.	Il progetto locale (Lucca) "A scuola di carcere"	117
	Conclusioni	124
	Bibliografia	133
	Sitografia	139
	Emerografia	142
	Filmografia	145

Ringraziamenti

Questo piccolo lavoro non è soltanto l'elaborato della mia tesi di laurea, ma vorrebbe anche condensare tutta una vita, (ormai sono trascorsi quasi 33 anni dalla prima volta che sono entrato in quei corridoi e in quelle stanze dove “il sole è a sbarre”), professionale e non, che mi ha visto entrare e uscire in tante carceri, ascoltare, parlare, riflettere con e su tanti altri uomini e donne che hanno attraversato questo mondo ed anche la mia vita: persone detenute, personale penitenziario, volontari, professionisti, artisti.

Un mondo, che come ho detto e mi sono detto migliaia di volte, non avrei mai potuto incontrare se non percorrendo quei passi ed entrando in quelle stanze, storie di vita, storie maledette, storie di rinascita e di rivalsa, cadute e risalite.

Di tanti di loro ho perso le tracce, anche nella mia memoria, anche se talvolta riaffiorano appunti, pezzi di carta, file nel computer, immagini nella mente e nel cuore che mi riportano a quel giorno, a quell'incontro, a quell'abbraccio, a quella gioia o a quella delusione.

Di tutto questo sono grato, perché anche questa esperienza lunga una vita mi ha permesso di diventare ciò che sono, mi ha insegnato a sospendere il giudizio, mi ha permesso di osservare il mondo e i suoi eventi con uno sguardo più aperto, e mi ha anche regalato tante emozioni, forti, indimenticabili e numerosi amici.

E non stato per me facile arrivare fin qui, tanto che, dopo aver concluso la fase degli esami abbastanza velocemente, ho impiegato anni per arrivare alla tesi, giungendoci tardi e quasi fuori tempo massimo, perché, forse anche per fare nel miglior modo possibile ciò che in parte ho cercato di raccontare, non mi ero fin qui concesso il tempo di dedicarmi a questa tesi che per me non solo chiude formalmente un ciclo di studi (ovviamente anche quello), ma che rappresenta un felice compimento di una carriera professionale che intorno e dentro al carcere ha sempre ruotato.

Per questo i ringraziamenti sono tanti e sicuramente ne dimenticherò alcuni: ringrazio anzitutto il Ce.I.S. - Gruppo Giovani e Comunità, l'associazione nella quale ho iniziato la mia esperienza professionale, e grazie alla quale ho fatto il primo accesso al mondo del carcere e con la quale ho continuato a collaborare per oltre 25 anni, grazie a Don Bruno, a Giovanni che per primo me lo propose e a Sonia.

Un ringraziamento particolare, tra i tanti educatori incontrati, a Liliana, Gino e a Elena, con i quali più di altri ho condiviso tempo, esperienze e quella passione per le storie delle persone che si incontrano dietro le sbarre.

Un grazie a Vittorio, il “mio” primo direttore, che mi ha accolto con coraggio e fiducia, allora solo venticinquenne.

Un grazie e un ricordo affettuoso per Alessandro Margara, che ho avuto la possibilità di incontrare più di una volta, già ispiratore della riforma penitenziaria, che ha ricoperto molti ruoli e da cui ho sempre ricevuto un contributo di saggezza e di profonda umanità.

Un sentito grazie agli amici attori di Empatheatre ed ancora a Enza, Antonio, Elena, Antonella B. e Antonella S. e tanti, tanti, tanti altri docenti che assieme a me hanno parlato di pena e accompagnato in carcere tanti loro studenti, “sacrificando” qualche ora di didattica e aprendo loro un mondo altrimenti inesplorato e lo stesso ringraziamento va alle migliaia di studenti che hanno raccolto la sfida.

Grazie all'associazione Gruppo Volontari Carcere, e in particolare ad Agnese Garibaldi, figura storica del volontariato penitenziario, che mi ha accolto oltre venti anni fa, con la quale collaboro da allora e che mi ha anche dato la possibilità di coordinare una casa di accoglienza dove ancora adesso continuo la mia esperienza.

Grazie ad Armando Punzo, il direttore artistico della Compagnia della Fortezza, che ho molte volte incontrato nei suoi spettacoli e che mi ha fatto vivere il carcere in un modo nuovo e molto profondo.

Grazie a tutte le persone che trovandosi dentro e/o intorno al carcere hanno visto in me qualcuno cui affidare alcune loro speranze, alla loro fiducia e talvolta anche al loro affetto, ed in particolare voglio ricordare Gianni, Dzindo e Noè, che ringrazio per la loro amicizia tuttora viva e sentita e perché mi hanno permesso di vedere con mano che anche i sogni che sembrano impossibili si possono realizzare.

Un grazie di cuore alla professoressa Maria Rita Mancaniello che ha avuto la pazienza di accogliere la mia proposta e i miei tempi e aspettarmi con pazienza non facendomi mai mancare il suo apporto professionale, alla professoressa Francesca Torlone, che è subentrata in “dirittura d’arrivo” a causa del trasferimento della professoressa Mancaniello e che non ha mancato di darmi il suo sostegno e al collega di tante esperienze Giuseppe Petrini senza il cui sprone finale e definitivo e il suo apporto competente non sarei mai arrivato alla conclusione del percorso.

Infine un grazie ai miei genitori, che non ci sono più, ma che saranno felici di questo obiettivo raggiunto, a mio fratello Fabrizio, presenza discreta e costante nelle esperienze della mia vita, a Cinzia, la madre dei miei figli, che mi ha consentito, pur con una famiglia

già in formazione, di iniziare questo percorso, a Lele, che anche se spesso a distanza ho sempre sentito vicino, Niva, che mi ha seguito come una madre, a Laura, che, in un giorno di primavera di alcuni anni fa con la sua energia mi ha fatto ritrovare l'entusiasmo per concludere l'opera e mi ha spronato per lungo tempo, all'amico Federico che un giorno mi ha riaccompagnato in segreteria studenti per riprendere il filo del discorso, e infine ai miei tre figli, Samuele (grazie anche per il puntuale aiuto nella correzione della tesi), Leonardo e Federico, i miei figli, che, prima inconsciamente, poi con sempre maggior consapevolezza, hanno condiviso le storie, le difficoltà, i momenti di gioia del mio vissuto in mezzo al carcere e sono stati capaci di mantenere una mente e un cuore aperto verso chi è semplicemente inciampato più volte di loro.

E infine grazie a tutti coloro che, semplicemente amandomi, mi hanno sostenuto in questo lungo e non semplice percorso di studi.

Introduzione

Sono rimasto molto felice e colpito nell'incontro di stamani al carcere. Ho sempre pensato alla prigione come a un mondo lontano e completamente separato da noi e ai detenuti come a persone estranee, questa visita mi ha fatto capire che non è assolutamente così è che c'è un sottilissimo spazio che ci divide, sono molto contento di aver potuto cambiare idea. Un'altra cosa che mi ha impressionato è stata la forza di volontà e speranza che c'era in quelle persone...volevano veramente cambiare e si sono resi conto che quello che hanno fatto è sbagliato anche se quando l'hanno fatto sono stati spinti da moltissimi eventi e da moltissime motivazioni. Proprio una bella esperienza!

Gabriele – 04 giugno 2015

“Liberarsi dalla necessità del carcere vuol dire, in estrema sintesi, attuarne la riforma: il carcere, infatti, non assolve a compiti di rieducazione e recupero sociale, anzi produce insicurezza per la vita di chi sta dentro e, come luogo di formazione, arruolamento e organizzazione delittuosa, anche per chi sta fuori. [...] L’attuazione di quanto previsto dalla legge penitenziaria deve avere come prospettiva un orizzonte di riduzione progressiva della sua estensione; da qui l’auspicato avvio di iniziative di decarcerizzazione, specie per i minori”. [...] La pena detentiva anche con l’affacciarsi di affinamenti tecnologici colpisce sia detenuti sia operatori, accomunando itinerari di espiazione e itinerari di degradazione dell’ambiente di lavoro”.

Dal documento preparatorio del convegno

“Liberarsi dalla necessità del carcere”

Università di Parma – 30.11-02.12.1984

Ho voluto far introdurre questo mio lavoro da due testimonianze. La prima è soltanto una tra le centinaia di lettere, scritti, commenti che negli anni gli studenti delle scuole superiori che ho avuto la fortuna di accompagnare in carcere hanno condiviso con me. L'ho scelta perché, a parer mio, centra perfettamente la questione e ciò che cercherò di raccontare in questa tesi di laurea, l'enorme dilemma/dualismo della centralità/lontananza del carcere dalla vita dei cittadini.

Il carcere di Lucca, quello che ho maggiormente frequentato, è collocato all'interno delle mura urbane, nel pieno centro storico. Impossibile da non vedersi, è sufficiente fare una passeggiata sulle mura per incontrarlo. Eppure, ancora oggi, spesso invisibile.

La testimonianza di Gabriele, che apre la tesi, come quelle di tanti altri giovani che hanno sperimentato attraverso progetti come “A scuola di carcere”, anche solo per poche ore, la “vita” in carcere, fa capire in che modo solo momenti di condivisione, spesso molto semplici, possano davvero aprire le porte e le finestre delle nostre menti e dei nostri cuori, e ricondurre a termini di realtà quella che è spesso raccontata, nella narrazione della TV generalista come della politica, come una “terra che è lontana da noi e che, se ci comportiamo bene, non ci riguarderà mai”. Dico sempre che i miei figli, ormai tutti e tre più che ventenni, nella loro adolescenza, hanno incontrato, e di alcuni sono diventati amici, molti più pregiudicati dei loro coetanei, dove per pregiudicato si intende “persona che ha già subito uno o più precedenti giudizi di condanna penale”. In realtà, e anche loro potrebbero raccontarlo, è stato semplice incontrare, talvolta abbracciare ed infine condividere un'amicizia con persone che hanno incontrato e che fin dall'inizio erano spogliate del vestito del “pre-giudizio”, quindi semplicemente “persone”. In tutti questi anni, con questa modalità, con tante esperienze personali, con progettualità, talvolta vincenti, altre volte fallimentari, ho sempre cercato di portare avanti l'obiettivo di fare in modo che “tanto più carcere esca dalle sbarre e si confonda con la società esterna, e che tanto più di essa entri in carcere”.

La seconda testimonianza, sempre in apertura di tesi, collocata invece ben vent'anni prima, in un'epoca addirittura antecedente alla riforma dell'ordinamento penitenziario meglio conosciuta come “Legge Gozzini”, sembra immaginare un tempo prossimo in cui il carcere sarà riformato. Ecco, anche attraverso questo lavoro, mi chiedo se e quando verrà il tempo, a

quarant'anni da quel convegno a Parma, in cui il carcere sarà davvero riformato, cioè troverà piena applicazione il dettato costituzionale che stabilisce che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, superando, forse definitivamente il carcere quale “detestabile soluzione di cui non si può fare a meno, e per la quale non si è riusciti a trovare un surrogato¹.”

In questo mio lavoro nel primo capitolo ho affrontato il tema del carcere, della storia dell'ordinamento penitenziario fin qui e di come dovrebbe essere realizzato oggi tale ordinamento ed anche i principi costituzionali che al carcere fanno riferimento.

Il secondo capitolo prende in esame la figura dell'educatore in carcere.

Il terzo capitolo descrive il mondo esterno che entra dentro il carcere.

Il quarto capitolo affronta in senso critico la miriade di modifiche legislative che il carcere ha conosciuto nell'ultimo mezzo secolo e quale, dal mio punto di vista, dovrebbe essere la realtà di un carcere moderno, educativo e socializzante

Il quinto capitolo si occupa dei progetti “A scuola di libertà” (nazionale) e “A scuola di carcere” (Lucca) che mi hanno permesso di accompagnare e far conoscere questo mondo a centinaia di studenti.

Nelle conclusioni c'è un pezzo della mia “storia” in carcere e ciò che mi ha insegnato.

.

¹ Convegno “Donne e Carcere” Lucca – 04.02.2023, L. Bresciani, Prof. Diritto Penitenziario - UniPi

*E' pieno il mondo di criminali,
di poliziotti, di tribunali,
gente ch'è piena di buone intenzioni,
che costruisce croci e prigionie.
Ma la galera non serve a niente,
qui non imparo un accidente
e allora prima che vada via
ascolta, questa è la mia utopia:
Basta sbarre, basta prigionie,
lascia che il male si mescoli ai buoni,
lascia che il lupo vada agli agnelli,
e forse scopre che siamo fratelli.
Così Gesù gridava a gran voce
L' hanno inchiodato sopra una croce
E dimmi adesso che era l'idiota:
il Nazareno o Giuda Iscariota?*

Tutta colpa di Giuda – Cecco Signa - Colonna sonora del film omonimo²

² Tutta colpa di Giuda, film, Davide Ferrario, Italia, 2008

Capitolo Primo

Il carcere in Italia

1.1 La concezione del trattamento penitenziario

Ogni contesto storico–sociale è caratterizzato dall’esigenza di prevenire e reprimere i comportamenti che contrastano le regole del vivere; la salvaguardia e la promozione di tali regole sono affidate a meccanismi di reazione sociale che sfociano nella punizione del comportamento illecito. La punizione è, pertanto, considerata necessità del vivere collettivo e la pena è lo strumento per il controllo sociale.

Nell’evoluzione storico–culturale dei gruppi sociali la demarcazione tra la sfera delle condotte lecite e delittuose e le modalità di esecuzione della pena è in continuo mutamento. Nell’età arcaica la punizione era fondata sulla sofferenza fisica, ispirata alle esigenze di vendetta e alla legge del taglione. Quando subentrarono al potere temporale le gerarchie ecclesiastiche, la pena assunse la funzione di emenda del reo e di espiatione spirituale, la sofferenza corporale era l’unico mezzo per la redenzione morale, in quanto il crimine veniva a identificarsi nel concetto di peccato.

*Pena medicinale: capace di far soffrire il corpo dell’autore del delitto proporzionalmente al male commesso e, al tempo stesso, dotata di efficacia intimidativa per la comunità sociale dal momento che le esecuzioni avvenivano, di regola in pubblico*³.

Nella prima metà del XIII sec., con la rivoluzione inquisitoria, la tortura veniva utilizzata nella pratica giudiziaria al fine di far confessare l’indiziato e di intimidire la massa. Nel XIX sec., con il diffondersi del pensiero illuminista, la pena assume i caratteri sui quali poggiano

3

A. Marrone, *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione*, Padova, CEDAM, 2003, pag. 103

gli apparati sanzionatori occidentali contemporanei: rappresenta, quindi, la conseguenza giuridica legata al compimento di un fatto previsto dalla legge come reato. La pena è il mezzo di tutela irrinunciabile soltanto se veramente necessario o utile alla prevenzione della criminalità e il carcere assume, pertanto, la funzione di punizione e di autocorrezione del reo.

Il ruolo che assume la pena nel gruppo sociale può essere ricondotto a tre teorie fondamentali: le teorie della retribuzione, della prevenzione generale e della prevenzione speciale.

La teoria retributiva affonda le sue origini nel pensiero illuminista del XVIII sec. fondato sui principi di libertà e di uguaglianza del cittadino. Gli assunti caratterizzanti sono: la concezione della sanzione penale come corrispettivo del male commesso attraverso il reato e la visione dell'individuo dotato di libero arbitrio, in grado di orientare le proprie scelte e quindi responsabile delle proprie azioni. La pena possiede le caratteristiche della proporzionalità, determinatezza e inderogabilità. La funzione di prevenzione generale si esplica come dissuasione dei consociati ad attuare i comportamenti delittuosi, impone, quindi, un obbligo di conformazione alla regola di condotta contenuta nella norma. La pena assume un ruolo moralizzatore e educativo di rafforzamento e di promozione di valori sociali.

La funzione di prevenzione speciale consiste nella riduzione o nell'eliminazione del rischio che il reo delinqua in futuro. Tale concezione trae origine dall'indirizzo criminologico positivista e dalla dottrina della Nuova Difesa Sociale⁴.

La criminologia positivista concepisce il delitto come risultante di fattori antropologici, psichici e sociali, che orientano inevitabilmente l'individuo verso il crimine. Una visione deterministica del crimine portò all'abbandono del modello di pena fondato sulla retribuzione e sulla certezza della pena tipica della Scuola Classica, per indirizzarsi, pertanto, verso un modello di pena flessibile orientato al controllo delle tendenze antisociali

⁴ Movimento della Nuova difesa sociale (SIDS), i cui elementi cardine sono la difesa della società contro il crimine e la risocializzazione del delinquente. Pur ricollegandosi a taluni motivi caratteristici della Scuola positiva, il nuovo indirizzo si muove su un piano di eclettico pragmatismo, senza cioè pregiudizi filosofici legati al determinismo e al libero arbitrio, e con intenti soprattutto pratico-operativi. Tale movimento non sopprime la nozione di responsabilità, non nega la libertà dell'uomo e non rifiuta la possibilità della punizione, ma fonda la politica criminale della difesa sociale sulla responsabilità individuale, la cui realtà esistente costituisce uno dei cardini del sistema.

e imperniato esclusivamente sulla personalità del reo. La sanzione penale non è, quindi, commisurata alla gravità del reato, ma è proporzionata alla pericolosità sociale, assicurando la neutralizzazione del delinquente pericoloso attraverso finalità terapeutiche per il riadattamento del soggetto alla vita sociale. Parallelamente, inoltre, si sviluppano in questo periodo teorie criminologiche che identificano la causa della delinquenza insita nei difetti della società⁵. Nel movimento della Nuova Difesa Sociale la risocializzazione costituisce oltre che un diritto del cittadino, un dovere per lo Stato che garantisce e promuove il benessere sociale.

1.2 La pena nel nostro ordinamento

Negli ordinamenti moderni la pena rappresenta il connubio tra istanze retributive e quelle di prevenzione generale e speciale.

In Italia i caratteri della pena sono delineati dall'art. 27 della Costituzione comma 1, "La responsabilità penale è personale", che evidenzia il principio della personalità della pena, secondo cui la sanzione colpisce solamente l'autore della violazione medesima e richiama al suo carattere proporzionale in relazione alla gravità del reato commesso; e dall'art. 27 comma 3, "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" che sottolinea il principio dell'umanizzazione della pena, pertanto le modalità di esecuzione della stessa non devono assumere carattere vessatorio e non possono ledere i diritti inviolabili della persona. Tale articolo evidenzia inoltre un collegamento al principio del finalismo rieducativo, attraverso un apparato sanzionatorio orientato all'inserimento e all'integrazione del condannato. La rieducazione del reo può non solo essere perseguita attraverso la pena detentiva, ma può anche essere realizzata attraverso la previsione di sanzioni pecuniarie o alternative al carcere, al solo fine di evitare l'istituto penitenziario che è per sua natura desocializzante e criminogeno, evitando, pertanto, l'esposizione dell'individuo a influenze socialmente nocive.

⁵ "Gli indirizzi sociologici nello studio della criminalità partono dal presupposto che il delinquente non sia un individuo isolato, ma piuttosto un prodotto dell'ambiente in cui vive, le cause del delitto non vanno ricercate nell'individuo stesso come si è prospettato per le teorie biologiche o psicologiche, ma nelle influenze sociali o nelle anomalie della sua esistenza sociale". A. Balloni, *Criminologia in prospettiva*, Bologna, CLUEB, 1986, p. 98.

Gli attuali orientamenti tendono sempre più ad affiancare al sistema tradizionale delle pene nuove possibilità di misure alternative alla detenzione in carcere, fondate sul modello riparativo di matrice anglosassone, ad esempio il lavoro di pubblica utilità a favore della collettività. Il condannato deve riparare il debito nei confronti della società e della vittima, attraverso un'azione utile per la collettività.

1.3 Il trattamento intramurario

Le linee della politica penale della risocializzazione in Italia hanno trovato eco attraverso la legge 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”. Si introdusse così un corpus organico di disposizioni orientato verso la funzione “specialpreventiva” della pena e verso il rispetto della dignità umana del detenuto, espressione di una politica incentrata sulla risocializzazione del reo e sul riduttivismo carcerario.

L’attuazione degli interventi trattamentali si è purtroppo scontrata con il problema del sovraffollamento delle carceri, si è dimostrata pertanto un’oggettiva impossibilità di procedere nei confronti di tutti i detenuti ad un’osservazione approfondita della personalità.

La legge 10 ottobre 1986, n. 663 (“Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”), meglio nota come “Legge Gozzini”, ha sancito il consolidamento dell’ideologia della riforma del ’75, ampliando le opportunità di uscita temporanea o anticipata dal carcere.

Allo stesso tempo la riforma si concentra anche sul carattere premiale, attraverso misure premiali al comportamento tenuto in carcere e/o all’assenza di collegamenti con il contesto sociale criminale di appartenenza del soggetto. L’indagine personologica è stata messa in crisi dalla fallibilità delle scienze dell’uomo, e dagli scarsi risultati dell’eliminazione della recidiva. Il trattamento penitenziario perde il legame con la risocializzazione incentrandosi sulla riduzione dell’afflittività della pena detentiva e degli effetti desocializzanti e criminogeni della carcerazione.

1.4 L'osservazione scientifica della personalità e il trattamento

Come evidenziato dall'art. 27 comma 3 della Costituzione anche l'art. 1, comma 1, della Legge n. 354 del 26 luglio 1975 sancisce che "Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona". Il trattamento penitenziario è l'insieme delle regole che disciplinano l'esecuzione della pena detentiva. Rientrano nel concetto le norme dirette a tutelare i diritti del detenuto, i principi di gestione degli istituti penitenziari, le regole che attengono alle somministrazioni ed alle prestazioni dovute ai privati della libertà; differisce dal trattamento rieducativo che rappresenta l'insieme degli interventi rivolti al condannato e all'internato per fini rieducativi. L'art. 1, comma 2, della legge n. 354 ("Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza, e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose") richiama i contenuti del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

La legge di riforma introduce anche nuove figure di operatori, professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, di cui l'istituzione penitenziaria può avvalersi per il trattamento rieducativo (Art. 80 della legge 354 del 1975). Se l'utilizzazione di tali esperti è facoltativa, la figura dell'educatore che svolge la sua attività a tempo pieno in ogni istituto a contatto con i detenuti è invece fondamentale.

Capitolo secondo

L'azione educativa in carcere

2.1 L'evoluzione normativa dell'educatore penitenziario

La figura dell'educatore penitenziario si è affermata storicamente prima nel settore penitenziario minorile e ufficialmente con la legge di riforma del 1975, con lo scopo di promuovere un modello di giustizia riabilitativa imperniata sul valore della persona e sulla progressiva reintegrazione sociale degli adulti sottoposti a carcerazione e internamento. Le innovazioni apportate dalla riforma suscitarono immediate reazioni di ostilità e diffidenza perché postulavano condizioni di fiducia, libertà e autonomia che sembravano incompatibili con le esigenze punitive; inoltre, la diffusione del terrorismo politico e della criminalità organizzata negli anni successivi alla riforma, portarono a una progressiva militarizzazione del corpo di polizia penitenziaria. Di ostacolo vi era anche il senso dato alla parola rieducazione, che permarrà anche dopo l'entrata in vigore della riforma. Essa era legata a concezioni derivate dall'ambito religioso o da quello medico, cioè rieducazione come emenda del condannato, come purificazione dal male commesso, oppure come una serie di interventi volti ad estirpare ed eliminare le cause della malvivenza. A ciò ne è derivata una lenta e tardiva attuazione del nuovo ordinamento ed un altrettanto difficile inserimento degli educatori.

I punti nodali della riforma penitenziaria del 1975 riguardano, quindi, il problema dell'umanizzazione del trattamento penitenziario e quello della finalizzazione della pena detentiva al recupero sociale del reo; la suddetta norma indica le strategie da attuarsi attraverso appropriati interventi educativi e riabilitativi, mette in contatto il carcere con la società esterna, introduce la partecipazione del volontariato e la collaborazione con i servizi socio-sanitari del territorio affidando la gestione e il coordinamento di queste attività a una nuova figura professionale, l'educatore penitenziario.

Secondo quanto previsto dal'art. 82 Ordinamento Penitenziario (da ora in poi O.P.):

“Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione. Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati. Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali”.

L'educatore penitenziario rappresenta la figura-chiave di una politica penitenziaria orientata ad un effettivo reinserimento dei soggetti condannati, alla riduzione della recidiva, contribuendo inoltre ad aumentare la sicurezza dei cittadini. Si tratta di una politica che non è mai stata pienamente realizzata, a causa del mandato ambivalente, afflittivo e rieducativo insieme, e della tradizionale autarchia delle strutture detentive soggette alla logica delle “istituzioni totali”. È solo di recente che si può parlare di una nuova fase della politica della giustizia, cioè da quando si è cominciato a collegare il carcere con il territorio e a superare la visione della detenzione come unica e valida soluzione per tutti i casi e tutti i delitti.

L'inserimento di questa figura non fu esente da problemi e difficoltà. I primi educatori, dopo il varo della riforma, si trovarono ad operare soli o al massimo in coppia indipendentemente dalle dimensioni del carcere e dal numero dei detenuti presenti, creando una situazione di squilibrio e di scarsa efficienza. Inoltre, per queste nuove figure non fu facile trovare una propria identità professionale specifica in un contesto che fino ad allora si occupava principalmente della custodia delle persone private della libertà e dove gli altri operatori penitenziari vedevano in questa nuova figura una minaccia al loro operato. Nonostante le criticità di inserimento, la figura dell'educatore viene concepita sempre più come una terapia necessaria all'interno della nuova concezione di trattamento: deve contribuire a modificare la personalità del reo verso valori etici e sociali, rimuovendo le cause del comportamento criminoso e favorendo il suo reinserimento nella società, il tutto nel rispetto della sua individualità e dignità.

2.2 Ruolo e funzioni dell'educatore penitenziario

Il complesso delle competenze operative degli educatori in ambito penitenziario sono in parte indicate nell'art. 82 della legge 26 luglio 1975 n. 354, ma sono state maggiormente precisate dalla circolare n. 2625/5078 del 1 agosto 1979, emanata in occasione della prima immissione in ruolo di educatori, e successivamente riorganizzate con la circolare n. 3337/5787 del 7 febbraio 1992 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con la quale si è provveduto alla provvisoria organizzazione in settori operativi degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 30 della legge 15 dicembre 1990 n. 395 e dall'art. 13 del D. Lgs. 30 ottobre 1992 n. 444. In seguito, altre due circolari, la n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003 e la n. 0130240 del 13 aprile 2006, definirono rispettivamente le aree educative degli istituti e i compiti amministrativi spettanti a ciascuna area.

Le competenze dell'Educatore Penitenziario possono, quindi, essere schematizzate nel seguente modo:

- Attività di osservazione;
- Attività di trattamento dei condannati e degli internati e di sostegno degli imputati;
- Organizzazione del servizio di biblioteca;
- Partecipazione alla commissione interna all'istituto penitenziario nella predisposizione del regolamento interno;
- Partecipazione al consiglio di disciplina;
- Partecipazione alla commissione per le attività culturali, ricreative e sportive;
- Mansioni delegabili dal direttore dell'istituto.

Il presupposto per l'attuazione del trattamento rieducativo individualizzato è l'osservazione scientifica della personalità del condannato e dell'internato compiuta all'inizio dell'esecuzione e nel corso di essa. Contemplata dall'art. 13 comma 2 della medesima legge, l'osservazione scientifica della personalità è predisposta per rilevare carenze fisico-psichiche e le cause del disadattamento sociale; è svolta da una équipe composta dal

direttore dell'istituto penitenziario, dall'educatore, dall'assistente sociale, dai professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica e dal personale della polizia penitenziaria (introdotto, quest'ultimo dalla legge di riforma del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria del 15 dicembre 1990, n. 395).

L'attività rieducativa deriva da un processo di osservazione in grado di fornire inizialmente il quadro d'insieme delle caratteristiche individuali e successivamente una serie di elementi che possano contribuire nel tempo a riprogrammare l'intervento stesso. In questa prospettiva nei confronti degli internati e dei condannati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione (art. 13 O.P. e art. 27 reg. esec.), per arrivare al fine ultimo del reinserimento sociale del condannato o dell'internato.

L'osservazione rappresenta un processo dinamico, effettuato durante tutto il corso dell'esecuzione penale e realizzato mediante lo strumento del colloquio, attraverso il quale l'educatore raccoglie informazioni sulle problematiche del soggetto in merito all'ambiente familiare e sociale di provenienza, alla capacità di formulare programmi concreti per il futuro, all'evoluzione della condizione personale del detenuto dal momento della presa in carico in istituto, agli atteggiamenti e ai comportamenti manifestati ed alle motivazioni che vi siano sottese, registrando sinteticamente il tutto, anche ai fini della documentazione tecnica del suo lavoro e di una efficiente comunicazione interprofessionale, curandone i periodici aggiornamenti.

L'osservazione scientifica presuppone quindi una collaborazione da parte del condannato o dell'internato, che va comunque favorita; essa ha inizio già all'avvio dell'esecuzione penale, in cui è predisposto il colloquio di primo ingresso effettuato dall'educatore su designazione del direttore entro ventiquattro ore dall'entrata del nuovo giunto e generalmente dopo la visita medica. Questo colloquio è finalizzato alla raccolta dei dati personali, familiari, giuridici e rappresenta un momento importante per impostare un rapporto umano, destinato a svilupparsi nel corso della detenzione e il cui valore sarà determinato dalla volontà del condannato a farsi carico di un'opera di revisione e di reimpostazione dei suoi programmi di vita. Il colloquio, inoltre, ha lo scopo di illustrare al soggetto le disposizioni vigenti nel

contesto penitenziario e le principali norme afferenti alla disciplina, il trattamento, i diritti e i doveri del ristretto.

I dati raccolti entrano a far parte della “cartella personale”, che rappresenta lo strumento base per l’acquisizione di tutta la documentazione necessaria per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale deve essere compilato nel termine di nove mesi (art. 27 reg. esec.). La prima parte della cartella è corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario all’identificazione del soggetto; inoltre, essa raccoglie i dati giudiziari, sanitari, le sanzioni disciplinari e le infrazioni, i trasferimenti, i permessi e le eventuali misure alternative fruite (art. 13 O.P. e art. 26 reg. esec.).

In un primo momento, quindi, l’osservazione serve ad inquadrare le problematiche della singola personalità e a cogliere le indicazioni per formulare una prima ipotesi di trattamento; poi, questa ipotesi va continuamente verificata, integrata e modificata, tenendo conto dei mutamenti avvenuti a livello individuale e relazionale presumibilmente per effetto degli interventi attuati e delle nuove esigenze che possono sopraggiungere. L’esame scientifico della personalità, in questo modo, abbraccia sia la diagnosi criminologica, con la quale si evidenziano le carenze individuali e i bisogni del soggetto, sia la prognosi criminologica sulla personalità come giudizio di predizione probabilistica sul futuro comportamento del reo nella società libera.

In base ai risultati dell’osservazione viene compilato, entro nove mesi, un programma individualizzato di trattamento, che verrà poi integrato o modificato a seconda delle esigenze che si prospettano nel corso dell’esecuzione (art. 27 reg. esec.). Il programma di trattamento confluisce nella relazione di sintesi dell’equipe trattamentale, la quale rappresenta il frutto dell’apporto di ogni singolo operatore e in particolare fornisce gli elementi necessari per decidere sull’ammissione alle varie misure premiali e alternative. Nella prima parte della relazione vengono indicati i dati riguardanti gli aspetti esistenziali delle vicende umane sofferte dal soggetto, utili alla comprensione del suo vissuto, fornendo gli elementi di discussione sui comportamenti e sugli atteggiamenti del soggetto in rapporto alle opportunità trattamentali offertegli; nella seconda parte invece sono indicati gli interventi da svolgere in favore della persona ai fini della risocializzazione, riguardanti le

attività di lavoro, di istruzione, di formazione nelle quali il detenuto è disposto ad impegnarsi, i collegamenti da mantenere con la famiglia, l'eventuale idoneità all'ammissione al lavoro all'esterno, ai permessi premio a alle altre modalità alternative alla detenzione, elaborati sulla base degli elementi illustrati nella prima parte. Il trattamento può essere realizzato sia all'interno dell'istituto e sia attraverso le misure alternative alla detenzione, attraverso le quali si è voluto eliminare la separazione tra il carcere e la società libera, in quanto esse danno la possibilità al condannato di influire con il proprio comportamento sulla durata della pena e quindi di riorganizzare la propria vita in vista dell'anticipata riconquista della libertà. Nel corso del trattamento possono esserci più relazioni di sintesi.

2.3 Il funzionario Giuridico Pedagogico: riferimenti normativi e funzioni

In seguito al contratto integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, e quindi non a seguito di una riforma legislativa come ci si dovrebbe aspettare, la denominazione "educatore" è stata cambiata in quella del Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica (art. 17)⁶. Tale cambiamento sembra non trovare giustificazione rispetto al significato dell'identità professionale dell'educatore penitenziario, in quanto la scelta amministrativa non è supportata dalle funzioni e dal ruolo che l'educatore esercita in base alle normative vigenti.

Infatti, nella denominazione di 'Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica' si prevede una professione che integri la funzione giuridica con quella pedagogica, ma non si connota un percorso di formazione universitario che preveda un profilo professionale in uscita con tali competenze integrate. Inoltre, il ruolo e le funzioni della figura dell'educatore in ambito penale, previsti dal legislatore nel momento dell'istituzione di tale figura professionale, per realizzare il principio dell'art. 27 della Costituzione (Le pene non

⁶ CCNI 29 luglio 2010 - Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia - Quadriennio 2006/2009 - Articolo 17 (I profili professionali dell'Amministrazione Penitenziaria) – Comma terzo - Nella terza area sono previsti otto profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno: Funzionario dell'organizzazione e delle relazioni, Funzionario contabile, Funzionario informatico, Funzionario della professionalità di servizio sociale, Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, Funzionario tecnico, Funzionario linguistico, Funzionario della professionalità di mediazione culturale.

possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», art. 27 comma 3), e previsti dalla legge di riforma penitenziaria, la legge 26 luglio 1975, n. 54 (“Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”) non prevedono mai una specifica professionalità giuridica, nella sua accezione e significato specifico, come non è previsto neanche in tutti gli altri atti amministrativi successivi (decine di circolari, decreti, etc.) .

Ogni cittadino è, infatti, tenuto a conoscere le norme e saper gestire le prassi che dalle norme scaturiscono (*ignorantia legis non excusat*) ma non per questo ogni cittadino diventa un “giurista” nel momento in cui compie atti relativi all’esecuzione di un provvedimento giuridico.

Infine, nel panorama delle professioni è difficilmente giustificabile la denominazione introdotta dall’amministrazione in quanto non si riscontra una figura professionale corrispondente in altri ambiti istituzionali.

Se leggiamo la produzione dei documenti a supporto di tale cambiamento, troviamo che nella circolare del Ministero di Giustizia relativa alla denominazione del Funzionario giuridico-pedagogico si ribadisce la centralità ed il ruolo propulsivo di questa professionalità nella progettazione pedagogica dell'Istituto, al centro della quale deve essere la persona detenuta, la sua conoscenza e la rilevazione dei suoi bisogni. Sulla base di tali informazioni deve essere costruito il progetto educativo che lo riguarda, la cui gestione è prioritariamente affidata alla figura dell'Educatore penitenziario, che possiede le competenze per porre in relazione i bisogni delle persone detenute con le risorse presenti nell'Istituto e nel territorio di riferimento, coinvolgendo le diverse realtà della società civile e del mondo del no-profit, primo tra tutti il volontariato. Il suo ruolo è centrale nel coordinamento e nella messa in rete delle risorse che attengono alla risocializzazione, attraverso la costruzione di sinergie e collaborazioni comuni condivise secondo un modello di intervento di rete proprio dei servizi di sostegno alla persona. Tale professionalità appare indispensabile nel coordinamento del volontariato, nella gestione delle attività culturali, ricreative, sportive e delle attività scolastiche, nelle organizzazione del lavoro sia intramurario che esterno, ovvero nelle iniziative di impiego delle risorse della Comunità

esterna e nelle collaborazioni con gli Uffici UEPE (Uffici per l'esecuzione penale esterna dei detenuti) competenti per territorio, competenze che richiedono una conoscenza di specifiche metodologie di progettazione e intervento, proprie delle professionalità socio-pedagogiche. Come richiamato da numerose circolari l'Educatore penitenziario è sia responsabile degli interventi di aiuto rivolti alle singole persone detenute, sia il perno di tutte le attività connesse all'osservazione e alla realizzazione dei progetti individualizzati di trattamento. Per la realizzazione dei progetti individualizzati, oltre allo strumento operativo del colloquio, l'educatore deve avvalersi anche di altri strumenti fondamentali per un'approfondita conoscenza del soggetto, tra i quali si evidenzia l'osservazione partecipata, ossia l'attenzione rivolta al comportamento della persona detenuta nei momenti di vita quotidiana, nel tempo destinato alla socialità; nell'impegno dello stesso nelle diverse attività di Istituto; durante i colloqui con la famiglia e le occasionali possibilità di incontro con la persona detenuta in situazioni meno strutturate del formale colloquio in ufficio.

Altra dimensione importante di tale figura è quella prevista dalla normativa che affida all'educatore la gestione della segreteria tecnica del gruppo di osservazione e trattamento, in base al quale assume il coordinamento dei contributi di tutti gli operatori, istituzionali e non, che interagiscono con il soggetto detenuto, sia come facilitatore di processo, che come mediatore delle dinamiche interprofessionali, ma anche come sostenitore di una dimensione precipuamente educativa nel momento decisorio relativo ai provvedimenti sulla persona detenuta.

Alla luce delle competenze richieste e delle funzioni previste, rimane difficile comprendere la motivazione che ha portato alla modifica formale (e assolutamente non sostanziale) della denominazione dell'Educatore penitenziario. Si ipotizza che il cambiamento sia dovuto alla necessità di riconoscere il profilo professionale di educatori assunti ma laureati in corsi di laurea non pedagogici, introducendo la dizione della professionalità giuridica. Questa scelta, però, sposta la figura educativa su piani non previsti dalle normative relative al ruolo e alle funzioni dell'educatore penitenziario, che viene ribadito avere funzioni specificatamente pedagogiche, mentre la dimensione giuridica rimane solo tra le conoscenze legate al

contesto, ma non all'esecuzione di specifiche funzioni in tale direzione⁷.

2.4 L'importanza dell'azione educativa in carcere e la sua collocazione all'interno del personale penitenziario

Chiunque sia entrato in carcere almeno una volta avrà sicuramente notato una delle principali caratteristiche di questo particolare ambiente, vale a dire la grande presenza di operatori di polizia penitenziaria se paragonata sia al numero di educatori sia alla popolazione detenuta.

Appare quindi evidente come, non il legislatore, ma l'amministrazione, abbia da sempre pensato il carcere, di fatto, come luogo di controllo, più che di educazione.

Infatti, tra carenze e inefficienze nella distribuzione il personale degli istituti non rispecchia il mandato che a questi attribuisce la Costituzione.

I poliziotti penitenziari sono le figure professionali maggiormente presenti all'interno delle carceri italiane. Come noto sono chiamati a garantire l'ordine e la sicurezza degli istituti di pena, assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale rivolti alla popolazione detenuta e partecipare alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati (art. 5, L. 395/90). Le piante organiche della polizia penitenziaria – modificate recentemente con D. Lgs. n. 95/17 – prevedono la presenza di 37.181 operatori, suddivisi tra i ruoli direttivi e le qualifiche di ispettore, sovrintendente e agente-assistente. Come già evidenziato nei Rapporti di Antigone permane una discrepanza fra il personale previsto e quello effettivamente presente che si attesta a 31.332 unità delineando così una carenza di organico pari al -16%. Nonostante la cronica carenza di personale in divisa nelle carceri italiane va comunque ribadito che il rapporto medio fra detenuti e poliziotti penitenziari in Italia rimane sempre molto basso, attestandosi circa a 1,9, vale a dire quasi un agente ogni 2 detenuti. In Inghilterra e Galles, per esempio, si contano 3,6 detenuti per ogni agente, in Spagna 3,1 e in Portogallo 3,2, in Austria 3, in Francia 2,6 e in Germania 2,5 (la media totale dei paesi appartenenti al Consiglio d'Europa

⁷ C. Benelli, M.R. Mancaniello, *Professionista dell'educazione penitenziaria vs funzionario giuridico pedagogico: alcune proposte per superare le criticità e sviluppare i potenziali della professionalità educativa in carcere.* - <https://flore.unifi.it/handle/2158/926137?mode=simple> consultato il 22 dicembre 2022

si attesta a 2,6 detenuti per agente). A ciò va aggiunto che in Italia la percentuale del personale in divisa rispetto al totale dei dipendenti dell'amministrazione penitenziaria è dell'83,6% a fronte di una media europea più bassa che si attesta al 69,3%. Questi dati ci consegnano un'idea di carcere pensata come un luogo affollato di poliziotti, dedito principalmente al contenimento della devianza. Una teoria che trova conferma sia nel rapporto numerico tra detenuti e personale di polizia penitenziaria, sia in quello tra questi ultimi e le altre figure professionali che sono chiamate a perseguire fini diversi da quello del controllo della popolazione ristretta.

A questa idea del carcere come luogo di controllo, quindi incentrato fondamentalmente sul personale dedito alla sicurezza, vorrei aggiungere alcune considerazioni su questa professionalità. Nonostante non sia semplice fornire dei dati a proposito, possiamo affermare che la maggior parte dei poliziotti penitenziari italiani provenga dalle regioni centro-meridionali ed insulari nel nostro paese. Per molti di questi operatori l'assegnazione in un istituto del Centro-Nord Italia significa abbandonare il proprio luogo d'origine per vivere in un'altra città, non sempre scelta da loro, che dista anche centinaia di chilometri. Per molti di loro il "ritorno a casa" può rappresentare un obiettivo dopo alcuni anni di lavoro "fuori sede" trascorsi vivendo magari presso la caserma dell'istituto nel quale si è impiegati. La carenza di personale negli istituti del Nord Italia può essere interpretata, dunque, da un lato come causata dalla scarsità di personale "autoctono" nelle regioni settentrionali, dall'altro, dal fatto che la maggioranza degli operatori provenienti dalle regioni centro-meridionali che lavora al Nord Italia desidera dopo alcuni anni essere riassegnato o distaccato presso gli istituti ubicati vicino ai propri luoghi d'origine (prevalentemente dell'Italia centro-meridionale). Alla luce di tutto ciò una domanda sorge in maniera spontanea: come vengono pensate, dunque, le piante organiche della polizia penitenziaria in ogni regione? In base a quali parametri? Possiamo ipotizzare che vengano decise non solo in base alla capienza degli istituti ma anche in base ad altri fattori (architettura e tipologie degli istituti, ecc.). Ci chiediamo, tuttavia, se esistano anche altri parametri, magari di natura organizzativo-logistica, se non addirittura strategica, che noi, purtroppo, ignoriamo. Personalmente, frequentando il carcere negli ultimi trent'anni ed avendo la possibilità di conoscere molti di loro, posso ipotizzare alcune risposte: mancanza

di programmazione, risposte organizzative basate solo sull'emergenza e soprattutto mancanza di una "vision" del carcere. Ricordo ancora, e parlo dei primi anni '90, il racconto che molti di loro mi facevano: privi di diploma superiore e in difficoltà nella ricerca del lavoro, partecipavano alle selezioni pubbliche. Una volta superato il concorso, e questo è davvero un resoconto comune a moltissimi, in occasione del colloquio in cui gli veniva comunicata l'assunzione e la destinazione, quasi sempre molto lontana da casa, gli veniva anche, e cito le testuali parole "promesso che nel giro di 3-5 anni" avrebbero potuto trasferirsi vicini alla propria residenza di origine. Ora, osservando anche adesso la collocazione degli istituti di pena nel nostro paese, non esiste relazione di proporzionalità tra provenienza di buona parte del personale di polizia penitenziaria, di cui probabilmente oltre il 70% è originario delle regioni del Sud del Paese e collocazione territoriale del carcere, basti pensare che solo in Lombardia tre istituti come Opera, Bollate e San Vittore superano i 5.000 detenuti. Accadeva quindi che molti di loro, speranzosi che questa "promessa" venisse mantenuta nei tempi indicati, si trasferivano al Nord, con costi abnormi (vitto, alloggio, ecc.) rispetto a quelli che avrebbero incontrato vicino casa e con una motivazione al lavoro sempre in diminuzione, tanto che negli anni si sono decuplicati i casi di lunghe malattie, richieste di certificazioni di "invalidità", ecc. rispondenti più ad una necessità di ritorno a casa (classica la situazione in cui dopo un mese di ferie godute esse venivano di fatto prolungate grazie a lunghi certificati medici) che non ad un reale e grave problema di salute.

Tornando all'area educativa la pianta organica del DAP prevede nelle carceri italiane 999 funzionari giuridico-pedagogici. Ad oggi, in maniera simile agli anni scorsi, ne contiamo di meno vale a dire 925 (carenza di personale del -7,4%). C'è un altro aspetto, però, sul quale vale la pena porre la nostra attenzione, cioè il rapporto numerico fra detenuti e educatori. Secondo i dati del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria (DAP) il rapporto detenuti/educatori è, infatti, molto alto: si attesta a 1/65,5 ed è in crescita rispetto al passato. In maniera simile a quanto poco fa sottolineato per quanto riguarda la presenza del personale in divisa all'interno delle carceri italiane anche i dati sui funzionari giuridico-pedagogici ci parlano di un carcere dove la dimensione trattamentale è tenuta quanto meno in secondo piano rispetto a quella contenitiva. È lecito chiedersi in quale maniera si possano

coordinare e realizzare progetti individualizzati di trattamento con delle piante organiche simili.

Infine, in alcune recenti linee programmatiche diffuse dal Capo del DAP è stata espressa, infatti, l'intenzione di "unificare la carriera dei funzionari di polizia penitenziaria con quella del restante personale dirigenziale, inquadrando quest'ultimo nei ruoli della polizia penitenziaria: in tal modo, l'armonizzazione delle due dirigenze, sotto tale profilo, costituirebbe il passaggio finale di quella che è già l'omologazione dei trattamenti economici e giuridici tra le stesse". Questa proposta è stata accolta con grande entusiasmo da molte organizzazioni sindacali di polizia penitenziaria. Ad oggi non è ancora chiaro quale sarà il percorso che, a tal proposito, verrà intrapreso. Di certo non possiamo pensare che un eventuale passaggio della direzione delle carceri dal personale dirigenziale civile a quello del corpo di polizia penitenziaria possa esser privo di effetti. La cultura professionale del personale addetto alla sorveglianza porta spesso gli operatori a concentrarsi sul contenimento della popolazione ristretta piuttosto che sull'implementazione di attività trattamentali finalizzate al reinserimento sociale. In un carcere dove gli orientamenti custodialistici continuano storicamente a prevalere rispetto a quelli trattamentali auspicheremmo un'apertura verso quest'ultimi e non la consegna della dirigenza nelle mani di coloro che per mandato istituzionale devono principalmente garantire ordine, sicurezza e disciplina intramoenia. Non crediamo, insomma, che questa possibilità favorisca in carcere processi virtuosi, il timore anzi è quello che possa portare ad un'ulteriore chiusura verso la società esterna e ad un carcere d'ispirazione meramente contenitiva. A tal proposito anche le European Prison, promosse dal Consiglio d'Europa nel 1973, sottolineano l'importanza che la responsabilità dell'istituto di pena debba essere di tipo civile: "Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall'esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale" (EPR, art. 71). L'invito in questo caso è quello di immaginare il carcere come un'istituzione pubblica che, solamente se gestita da un'autorità civile, può favorire i percorsi di reinserimento nella società della popolazione detenuta.

Come abbiamo potuto osservare dai dati offerti dal DAP il sistema penitenziario italiano risulta essere caratterizzato sia da una forte disparità fra operatori di polizia penitenziaria ed altri operatori, sia da una generalizzata carenza di educatori. La carenza di personale fra gli agenti pare, invece, essere l'inevitabile conseguenza di precise scelte di politica penitenziaria che hanno previsto un elevatissimo numero di poliziotti nelle piante organiche degli istituti il cui peso, rispetto agli altri operatori e ai detenuti, non trova riscontro in altri paesi europei. Tutto ciò ci consegna un chiaro messaggio sulla reale finalità della pena legata al contenimento della persona piuttosto che alla sua risocializzazione. Ripensare al rapporto numerico fra diverse professionalità in carcere avvicinandosi alla media europea permetterebbe da un lato di ridurre il personale di polizia penitenziaria previsto nelle carceri dal d.P.CM. in vigore (e quindi eliminare la questione della carenza d'organico) e dall'altro aumentare la presenza di personale che opera nell'area trattamentale, potenziando così l'attivazione di percorsi di reinserimento sociale per i detenuti, evitando di rendere il carcere un luogo di mero contenimento e stigmatizzazione⁸.

8 A. Maculan, *Il carcere secondo la costituzione* | XV rapporto sulle condizioni di detenzione - <https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/> consultato il 10 gennaio 2023

Capitolo terzo

Il mondo intorno e dentro il carcere.

3.1 La scuola

La scuola in carcere è il primo momento per la progettazione di un cambiamento di vita e per acquisire un nuovo "saper essere" che faciliti l'inserimento sociale e lavorativo di persone in esecuzione penale. Molti di coloro che entrano in carcere hanno un sistema di valori rigido e una modalità di affrontare la realtà caratterizzata da meccanismi fissi e preconcezioni, che derivano dall'esperienza di vita personale.

L'esperienza scolastica è l'occasione per conoscere modalità diverse di affrontare la realtà e di educarsi alla "legalità delle forme", ovvero alla capacità di raggiungere un obiettivo e un risultato attraverso il rispetto delle procedure e delle prassi.

Questo processo si avvia con la scuola e può portare anche alla costruzione di una identità professionale utilizzabile nel mondo del lavoro. E risulta fondamentale far conoscere al mondo esterno l'esperienza di chi insegna in carcere per riflettere su quali azioni educative e formative agire al fine di acquisire conoscenze e competenze adeguate all'inserimento nel mondo del lavoro.

L'art. 15 della legge n. 354/1975, Ordinamento Penitenziario, riporta gli elementi del trattamento, ossia i mezzi principali del fine costituzionale, e individua nell'istruzione, nella formazione professionale, nel lavoro, in progetti di pubblica utilità, nella religione e nella partecipazione sociale le basi su cui procedere per la rieducazione del condannato. Evidenzia come queste attività siano fondamentali diritti per il detenuto per far sì che la sua condanna non diventi sola vendetta statale. L'istruzione si presenta come l'elemento

primario per la rieducazione sociale e la sua disciplina è affidata all'art. 19 Ord. Penitenziario. L'istruzione penitenziaria riesce a rispecchiare le difficoltà delle politiche sociali e criminali sin dalla sua origine. Se negli anni '50 l'Amministrazione penitenziaria guardava esclusivamente a una prima forma di alfabetizzazione per i detenuti italiani, nel corso degli anni è stata chiamata a integrare non solo corsi di lingua e cultura italiana per gli stranieri, ma ad allargare il raggio di azione a ogni ordine e grado dell'istruzione. Ad oggi, infatti, il percorso scolastico, almeno sulla carta, parte dalla scuola primaria e arriva fino all'Università, con l'intento di concedere la maggiore scelta possibile di istruzione.

A seguito di protocolli di intesa tra ministero della Giustizia e ministero dell'Istruzione, il compito di organizzare classi e corsi spetta ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti che, insieme alle singole Amministrazioni penitenziarie, riescono a creare un percorso formativo completo. L'art. 19 Ord. Pen. stabilisce che l'istruzione intramuraria della scuola dell'obbligo deve avere nei programmi e nei metodi di insegnamento le stesse caratteristiche della scuola esterna. L'intento è ovviamente quello di poter formare uno studente che, una volta libero, possa accedere alla scuola con facilità per completare il percorso di studio. Allo stesso modo, viene incentivata la partecipazione ai corsi di "addestramento professionale", dal momento che la possibilità di ottenere un lavoro dopo la partecipazione aiuterebbe il detenuto ad abbattere il tasso di recidiva, che raggiunge picchi del circa 70% per coloro che non hanno lavorato né trovato un lavoro durante la detenzione, contro il 18% per coloro che invece hanno avuto la possibilità di lavorare. Nello stesso senso, il lavoro è l'attività preferita per tentare la rieducazione e la risocializzazione e questo implica che si preferisca un lavoro alla scuola. Non sorprende quindi che il tasso di abbandono scolastico in carcere sia stato dell'88% tra il 2019 e il 2020.

C'è poi una grande differenziazione tra i gradi di istruzione: le classi primarie e di secondo grado primario accolgono molti studenti, per lo più stranieri, ai quali è consigliata l'istruzione come primo passo per accedere alle misure premiali durante la pena. La scuola intramuraria non può essere la brutta copia di quella esterna e non può pretendere che le motivazioni degli studenti siano le stesse di chi sta fuori. Se la normativa stessa agevola la formazione scolastica "secondo talento e predisposizione" si dovrebbe pensare di creare una nuova idea di scuola, che sia più capace di comprendere tutte le difficoltà in cui gli

insegnanti e gli studenti si trovano a vivere.

Sempre nell'anno scolastico 2019-2020 il tasso di studenti si aggirava intorno al 33,4%, raggiungendo un picco di iscrizioni dal 2015. Allo stesso modo si registravano circa 500 iscritti ai Poli Universitari Penitenziari (PUP), cioè alle facoltà di Università italiane, nate da protocolli di intesa tra queste e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o il Provveditorato Regionale. Le Università sono accessibili a pochi detenuti, un po' perché sono ancora poche – sono attivi 75 PUP su 189 istituti – e un po' perché pochi detenuti sono arrivati a conseguire il diploma superiore. È pur vero che gli studenti universitari detenuti raramente abbandonano il corso di studi e riescono a laurearsi con ottimi risultati. A questi studenti, oltre alle agevolazioni fiscali, sono riconosciute anche possibilità di spazi di studio privati, ingressi alla biblioteca e incontri con i tutor universitari.

La riforma dell'Ordinamento penitenziario del 2018, avrebbe avuto l'opportunità di rispondere alle esigenze della scuola, ma lo ha fatto solo parzialmente. Il testo proposto per la riforma teneva conto di aspetti ad oggi fondamentali, la cui importanza è emersa con violenza durante la pandemia. In particolare, si chiedeva che le scuole fossero dotate, sempre rispettando le “esigenze di sicurezza”, di apparecchiature di collegamento e contatto con l'esterno per facilitare l'apprendimento nonché la possibilità di frequentare PUP a distanza.

Allo stesso modo, si ribadiva la necessità di agevolare e promuovere l'istruzione scolastica anche tra le detenute donne. Al momento, il 96% della popolazione detenuta è di sesso maschile, e le detenute che frequentano corsi di istruzione sono poche, solo il 3,6% secondo i dati del 2018, nonostante gli espliciti richiami al diritto all'istruzione stabilito dalle Regole di Bangkok del 2010.

Il problema della didattica a distanza è stato definito uno “tsunami senza precedenti”. Le difficoltà di adeguarsi alla nuova situazione da parte delle Amministrazioni penitenziarie ha comportato un rallentamento distruttivo per la scuola, fino ad arrivare al quasi azzeramento delle lezioni di ogni grado di istruzione. Lentamente, e dopo molti mesi dallo scoppio della pandemia, gli istituti di pena hanno iniziato a muoversi per garantire il diritto allo studio, sia attraverso la DAD sia con lezioni frontali per un numero ristretto di studenti. Il problema del sovraffollamento intacca anche la possibilità di frequentare la scuola, poiché sono pochi gli

istituti che possono garantire ampi spazi in cui svolgere le lezioni rispettando il distanziamento sociale e le precauzioni sanitarie. A queste legittime esigenze ha tentato di rispondere il Protocollo d'intesa tra ministero della Giustizia e ministero dell'Istruzione del 19 ottobre 2020, in cui si sottolinea l'importanza delle strumentazioni tecnologiche durante l'apprendimento.

L'importanza della scuola come elemento di trattamento non è una scoperta italiana. Nel 1955, il Primo congresso sulla prevenzione del crimine sul trattamento dei condannati dell'ONU aveva prodotto le “Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners”. Pur non essendo un testo giuridicamente vincolante, esse hanno rappresentato un punto di partenza per modulare diritti e doveri dei detenuti e degli Stati. La loro importanza è stata ribadita nel 2015, quando l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato una Risoluzione di riforma, rinominandole Mandela Rules. Oggi si contano 122 regole che stabiliscono standard di trattamento da assicurare a tutti i detenuti degli Stati firmatari, considerando la loro posizione giuridica e i loro diritti inalienabili alla dignità e all'integrità umana. In particolare, la Regola n. 4 chiarisce che l'istruzione deve figurare tra gli strumenti di rieducazione del condannato, per far sì che la pena abbia un significato maggiore rispetto alla sola pretesa punitiva da parte dello Stato.

Stesso principio si ritrova nelle Regole Penitenziarie Europee (EPR) del 2006, modificate con la Raccomandazione 1° luglio 2020 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che, seppur non vincolanti, sono fondamentali in ambito europeo per il processo di armonizzazione delle normative penali e di esecuzione. Grazie all'ultima riforma, le Regole hanno dato nuova luce sulla necessaria importanza del rispetto e della tutela della dignità dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali.

L'istruzione ha un ruolo fondamentale in ogni condanna e gli Stati hanno il compito di facilitare l'accesso allo studio e di promuoverlo, con mezzi e metodi opportuni. In tal senso, le EPR fanno riferimento alla Raccomandazione n. 89/12 specificamente dedicata al tema dell'istruzione intramuraria. È un testo molto datato nel tempo, ma il concetto veicolato, portato avanti anche in altri documenti, è sempre uno: lo studio è un elemento di formazione caratteriale e sociale, che ha l'obiettivo di “umanizzare” la pena per tutta la sua durata. Il fine ultimo è quello di restituire alla società un individuo di coscienza che abbia gli

strumenti per affrontare nuovamente un ambiente sociale.

Ricordo che un docente del mio corso di laurea, il prof. Nedo Baracani, allora delegato del Rettore dell'Ateneo fiorentino per il Polo Penitenziario Toscano (carcere di Prato), mi spiegò che la scuola, in particolare l'Università, aveva iniziato subito a funzionare bene in carcere, perché “il carcere le aveva lasciato carta libera”. Parlando ancora delle prime esperienze di insegnamento universitario in carcere, il professor Nedo Baracani raccontava che

“la nostra presenza in carcere è dunque diversa da quella dei volontari, e questo spiega anche il maggiore impatto reciproco tra università ed ambiente penitenziario. Fare di questo progetto qualcosa di istituzionale significherà, in futuro, che studenti universitari potranno avere dei contatti con la realtà penitenziaria: penso a studenti dell'area psicologica, biomedica, educativa, del servizio sociale che potranno svolgere esperienze di tirocinio, preparare elaborati, condurre ricerche. Mi aspetto, gradualmente, un "ritorno" sull'Università attraverso le esperienze di docenti e studenti. Gli accordi e i protocolli nascono quando si sviluppano delle strategie di comunicazione e di collaborazione: essi sono, in genere, un punto di arrivo di qualcosa che matura e l'apertura di possibilità che si costruiscono e si ampliano nel tempo, sempre che si riesca ad instaurare quella comunicazione basata sul reciproco riconoscimento di cui prima accennavo”⁹.

Ecco, questo è in parte avvenuto, non solo con la presenza di studenti universitari, ma anche con tante progettualità delle scuole superiori che, laddove gli istituti di detenzione, attraverso i loro direttori, si sono dimostrati interessati, hanno potuto far incontrare i loro studenti con le persone detenute, come racconterò in un successivo capitolo.

E di scuola e carcere si è tornati a discutere di recente, grazie al successo di Mare fuori, una serie televisiva italiana, in onda dal 2020 che racconta le vicende dei detenuti dell'immaginario Istituto di Pena Minorile di Napoli, vicende che si intrecciano con quelle del personale penitenziario, tanto che anche sul palcoscenico del teatro dell'Ariston in occasione del 73° Festival di Sanremo, una co-conduttrice ha incentrato il suo monologo su questo argomento: “La scuola l’hanno abbandonata, ma nessuno li ha mai cercati. Le madri e i padri non ce l’hanno fatta. Agli adulti in carcere ho chiesto: “Cosa cambieresti della tua

⁹ Intervista di Ristretti.it al professor Nedo Baracani a cura di M. Occhipinti, *Non si può privare un detenuto del diritto all'istruzione*. - <http://www.ristretti.it/interviste/cultura/baracani.htm> - consultato il 20 gennaio 2023

vita?” E mi hanno risposto: “Sarei andato a scuola”. Solo così puoi trovare una vita alternativa a quella già scritta per te da altri. Lo Stato deve combattere la dispersione scolastica e garantire pari opportunità ai più giovani. Lo Stato dovrebbe essere più attraente dell’illegalità”¹⁰.

3.2 Il volontariato

In Italia il volontariato in carcere si può distinguere in tre modalità di effettuazione:

- volontariato di singoli, la forma più tradizionale ma oggi la meno diffusa
- volontariato di singole associazioni
- volontariato di gruppi di associazioni coordinate da una più ampia organizzazione.

L’autorizzazione per l’accesso in istituto è in ogni caso nominativa, rilasciata ai singoli volontari, è disciplinata dagli articoli 17 e 78 dell’ordinamento penitenziario (L. 354/1975).

L’art. 17 dell’ordinamento penitenziario consente l’ingresso in carcere a tutti coloro che “avendo concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera”.

La norma è in stretta relazione con l’art. 62 delle regole minime europee che suggerisce di “ricorrere per quanto possibile, alla cooperazione di organizzazioni della comunità per aiutare il personale dello stabilimento nel recupero sociale dei detenuti”.

La domanda di volontariato (contenente dati personali, motivazioni e proposta dell’attività) va presentata al direttore dell’istituto penitenziario in cui si vuole operare che, dopo aver valutato la compatibilità delle iniziative proposte dal volontario “con il percorso trattamentale generale dell’istituto” (Circolare Dap 16 luglio 1997); esprime parere sull’istanza e la trasmette al magistrato di sorveglianza per l’autorizzazione.

L’art. 78 disciplina un’attività di volontariato più specifica rispetto a quella prevista dall’art. 17 e comprende la collaborazione con gli operatori istituzionali - educatori, assistenti sociali, psicologi e polizia penitenziaria - nelle attività trattamentali e risocializzanti.

10 Festival di Sanremo 2023 – Monologo di Francesca Fagnani – 08.02.2023

In questo caso il magistrato di sorveglianza è competente per la proposta, il provveditore regionale per l'autorizzazione, il direttore per la valutazione ai fini del rinnovo annuale.

La domanda va presentata comunque al direttore dell'istituto che, acquisita la documentazione necessaria e la proposta del magistrato di sorveglianza, trasmette il tutto al provveditore regionale. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che il volontario può svolgere e se è ammesso a frequentare uno o più istituti.

Tanto nel caso previsto dall'art. 17 quanto in quello disciplinato dall'art. 78 sono acquisite informazioni presso le forze dell'ordine sulla persona che intende effettuare volontariato in carcere. Nel caso che il volontario sia membro di un'associazione è ipotizzabile, mediante apposita convenzione, un'autorizzazione di durata annuale nei confronti di tutti gli operatori dell'associazione.

Le associazioni generalmente operano autonomamente, anche se molte di loro, per un migliore coordinamento, si riuniscono in organizzazioni più ampie, come la CNVG – (Conferenza nazionale volontariato giustizia), principale interlocutrice dell'Amministrazione penitenziaria in materia di volontariato, oppure il Seac – (Coordinamento Enti e Associazioni di volontariato penitenziario).

Il Volontariato legato all'area della giustizia ha ormai una lunga storia: quasi quarant'anni di presenza in carcere, e quasi venticinque quando, nel 1999, il Ministero della giustizia ne ha riconosciuto ruolo e funzione sottoscrivendo il primo protocollo con la Conferenza nazionale Volontariato della Giustizia.

La CNVG è nata nel 1998 per rappresentare enti, associazioni e gruppi impegnati quotidianamente in esperienze di volontariato nell'ambito della giustizia in generale e più compiutamente all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari per affrontare ogni tematica che abbia a che vedere con la realtà della reclusione e dell'esclusione sociale.

La CNVG nasce proponendosi di rappresentare un tavolo di confronto per le esperienze e le proposte provenienti dal volontariato che opera in questo settore per offrire un approfondimento delle tematiche e un potenziamento dell'impegno comune:

1. definire l'identità e il ruolo della presenza del volontariato nel suo impegno operativo e nei confronti delle istituzioni affinché venga riconosciuto come soggetto e non come

ammortizzatore sociale, e in modo che il suo contributo progettuale venga considerato nella definizione delle politiche della giustizia;

2. dialogare con le istituzioni, pubbliche e private, per l'obiettivo comune di offrire a soggetti, incorsi in reati, percorsi di reinserimento nella società;
3. collaborare con tutte le realtà presenti sul territorio, pubbliche e private, per potenziare la rete dei servizi allo scopo di intervenire preventivamente in situazioni di esclusione sociale, per supportare le persone in difficoltà nel mondo del lavoro;
4. superare l'attuale frammentazione delle attività di solidarietà promosse in questo settore del volontariato per delineare, nel rispetto dell'autonomia e originalità delle varie realtà associative, una comune strategia di intervento.

Tra gli obiettivi della CNVG

- Il confronto e il dialogo tra gli organismi nazionali di volontariato, per promuovere politiche di giustizia, sia sul territorio nazionale che internazionale, e coinvolgere il maggior numero di organismi locali per un confronto ed un dialogo a livello regionale e territoriale;
- Rappresentare gli organismi aderenti, operanti nei diversi settori dell'intervento sociale e volontario nell'ambito della giustizia, nei rapporti con lo Stato, il Governo, le istituzioni pubbliche e private a livello nazionale.

Prima della CNVG l'altro coordinamento che già da molti anni era presente all'interno degli istituti di detenzione è il SEAC.

A Milano, all'inizio degli anni '60, presso la Sesta Opera San Fedele, si svolgono una serie d'incontri tra i principali gruppi cattolici impegnati nell'Italia settentrionale nell'assistenza ai carcerati. L'iniziativa è promossa da alcuni dirigenti dell'Azione Cattolica giunti da Roma proprio per stringere legami tra le associazioni dei primi volontari che operavano in carcere e dare vita ad un loro coordinamento. Alla fine dell'estate del 1967, all'Isola d'Elba, si svolge il primo raduno nazionale, al quale partecipano i rappresentanti di una trentina di enti, giunti da tutta Italia.

In poco tempo il numero delle associazioni coinvolte raddoppia e il 14 settembre 1968 si dà un nome al Coordinamento: “Segretariato Nazionale Enti di Assistenza ai Carcerati” (SEAC). Viene approvato lo statuto, assieme a due ordini del giorno, e nasce così il Seac, che arriva temporalmente subito dopo il Concilio Vaticano II, evento che aveva cambiato il volto della Chiesa Cattolica, lo stesso anno in cui in Italia e in Europa esplodevano le contestazioni degli studenti e degli operai. Un momento, pertanto, particolare in cui un grande desiderio di giustizia attraversava il mondo intero e le richieste di cambiamento sociale puntavano ad una società più giusta ed attenta ai bisogni delle minoranze.

Oggi, a più di cinquant'anni dagli incontri di Milano e dell'Isola d'Elba, l'intuizione decisiva dei pionieri del volontariato in carcere è ancora viva. Il Segretariato, nato nelle carceri, si è trasformato e ampliato in un Coordinamento delle stesse associazioni tutt'ora impegnate nei confronti delle persone detenute.

Negli ultimi venti anni in particolare sono le azioni più significative del Seac:

- una rete d'interventi non più ristretta ai soli istituti di pena ma diffusa anche nel territorio, e negli UEPE che hanno il compito di gestire l'applicazione delle misure alternative concesse dai Tribunali di Sorveglianza ai condannati che per i loro particolari requisiti possono espiare la pena nell'ambiente esterno, anziché negli Istituti penitenziari.
- maggior dialogo e confronto con le istituzioni e il Governo sui problemi dell'amministrazione della giustizia
- una formazione dei volontari più qualificata e aperta anche alla dimensione politica del proprio impegno

Oggi Seac vuol dire non più e non solo volontariato penitenziario, ma volontariato impegnato a pieno titolo nella promozione della giustizia. Il Seac è stato, tra l'altro, tra le prime associazioni, ad introdurre in Italia il tema della mediazione penale, tra gli autori e le vittime dei reati.

Non esistono dati aggiornati in modo costante sul numero delle persone che presta volontariato nei nostri istituti di pena, il Ministero della Giustizia, a fronte di uno sforzo nell'ultimo decennio di trasparenza rispetto ad alcuni dati (numero di detenuti, persone in area penale esterna, ecc.) non sembra interessato a prestare molta attenzione a questa

importante risorsa. Gli unici dati a disposizione esistono grazie all'azione proprio di realtà di volontariato che sono presenti in carcere e che hanno una ramificazione e un'organizzazione tale da tentare un reale censimento.



FIGURA 1: Grafico Progressione volontari in carcere anni 2000 – Fonte dati DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) – www.redattoresociale.it

Dal 2009 al 2017 cresce in maniera costante la presenza dei volontari in carcere. Nel 2017 sono 16,8 mila i volontari impegnati in diverse attività. Nel 2009 erano circa 8,5 mila. Nel 2018, invece, il dato è pressoché stabile rispetto all'anno precedente.

Secondo i dati del Dap, quindi, ci sarebbe un volontario ogni 3,5 detenuti, ma i dati raccolti

dall'Osservatorio di Antigone nel corso delle visite agli istituti di pena italiani mostrano un impegno maggiore da parte del volontariato. Secondo Antigone, negli istituti visitati il rapporto detenuti/volontari è pari a 7, ovvero un volontario ogni 7 detenuti¹¹.

Queste migliaia di volontari, in alcuni casi fanno riferimento ad associazioni, come quelle raggruppate nei due grandi coordinamenti descritti, molto più spesso fanno parte di piccole associazioni, oppure tentano anche la via di un servizio individuale. I problemi che incontrano, e in questo tutti i racconti si assomigliano, sono gli stessi.

Ogni giorno ricevono dai detenuti richieste di vario genere: dalla necessità di parlare con l'educatore, con lo psicologo, con il medico, con il magistrato, di mandare messaggi ai familiari, così come la necessità di avere alcuni beni di consumo inaccessibili economicamente a molti, ed altro, richieste cui il volontario non può far fronte, e, in ogni caso, ha necessità del confronto e dell'autorizzazione dell'istituzione, spesso senza riuscire ad ottenere nessuna delle due possibilità.

La gestione qualsiasi tipo di attività non è mai semplice perché in carcere i problemi si amplificano e occorre misurarsi con tanti meccanismi burocratici e istituzionali che complicano la piena realizzazione di molti progetti. Oltre alla disponibilità delle direzioni degli istituti e delle aree educative, gli spazi ed i tempi sono elementi di cui bisogna tener conto quando si vuole svolgere una attività in carcere, così come il delicato rapporto con la polizia penitenziaria.

3.3 La cooperazione sociale

La cooperazione sociale, che ha avuto il primo riconoscimento legislativo nel 1991 (L. 381/1991, nel nostro paese esprime un crescente potenziale di solidarietà e inclusione che si trasforma quotidianamente in coesione sociale. Negli anni si è sperimentata una sempre più massiccia presenza di cooperative in carcere, grazie ad alcuni incentivi previsti dal legislatore (L. 193/2000, meglio nota come legge Smuraglia), anche se la presenza di aziende profit e di enti no profit, come del volontariato, è a macchia di leopardo, e spesso dipende dalla disponibilità e dalla capacità di andare oltre la “normale amministrazione” da

11 <https://www.osservatoriodiritti.it/2021/02/17/carceri-italiane/> consultato il 10 gennaio 2023

parte delle direzioni degli istituti. Negli ultimi dieci anni, dopo un ventennio iniziale di spietata competizione e concorrenza, anche il mondo della cooperazione ha capito che è più utile e redditizio avere un fronte comune ed oggi tutta questa area produttiva è costituita dall'Alleanza delle Cooperative Sociali Italiane (coordinamento di Federsolidarietà-Confcooperative, Legacoopsociali ed Agci Solidarietà) che ne rappresenta la quasi totalità, un punto di riferimento a livello globale per il mondo dell'imprenditoria sociale.

Di conseguenza anche all'interno degli istituti detentivi sempre più spesso i progetti di inserimento lavorativo e imprenditoriali vengono presentati, soprattutto quelli più importanti, magari a livello nazionale, sotto l'egida di questo coordinamento.

Antesigiano in tal senso è stato nei primi anni duemila il Consorzio Gino Mattarelli, nei cui progetti ho anche avuto la fortuna di collaborare per alcuni anni, e che mi hanno permesso di conoscere esperienze di lavorazioni interne al carcere e di inserimenti lavorativi esterni in varie parti di Italia, da San Vittore a Milano, a Barcellona Pozzo Di Gotto (nell'ormai chiuso Ospedale Psichiatrico Giudiziario), San Gimignano, Massa, e il carcere lombardo di Bollate. L'obiettivo era allora e rimane oggi quello del re-inserimento socio lavorativo di persone in esecuzione penale e la creazione di posti di lavoro per detenuti ed ex detenuti. Si tratta di un'attività che negli anni ha dimostrato la possibilità reale di costruire reti solidali capaci di garantire la partecipazione dei cittadini nella costruzione della sicurezza collettiva il cui motore principale è la solidarietà sociale.

In questo settore è stato particolarmente importante il dialogo che, nel corso del tempo, si è instaurato con le Istituzioni che ha portato nel 1998 alla sottoscrizione di un primo protocollo di intesa per promuovere, attraverso azioni congiunte, l'avvio di nuove attività produttive all'interno degli istituti di pena e incrementare annualmente il numero dei reclusi che potessero, attraverso un'assunzione, cominciare un proprio percorso di accostamento alle regole del mercato produttivo. Nel 2013 il protocollo è stato rinnovato per aggiornare e rilanciare la collaborazione tra Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e movimento cooperativo nello spirito di fare della condanna un vero momento di riscatto delle persone.

Dal 1998 ad oggi le cooperative sociali hanno, non senza fatica, progressivamente allargato il proprio raggio d'azione, accrescendo negli anni il loro impegno nel reinserimento sociale

e lavorativo dei detenuti, sia attraverso attività all'interno degli istituti di pena, che con il lavoro all'esterno e le misure alternative.

Pertanto, di fronte a questo interesse, alla fine degli anni Novanta anche la legislazione si è mossa per facilitare gli inserimenti lavorativi attraverso la già citata Legge Smuraglia (L. 22 giugno 2000 n. 193).

Si tratta di uno strumento con doppio beneficio economico e ad alto tasso sociale ed etico: nel dettaglio, il quadro normativo in esame prevede agevolazioni di natura contributiva e fiscale per le imprese che assumono detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari, detenuti o internati lavoratori all'esterno del carcere (ai sensi dell'art. 21 L. 26 luglio 1975, n. 354 sull'Ordinamento penitenziario) e detenuti o internati semiliberi.

Sebbene siano trascorsi oltre 22 anni dalla relativa entrata in vigore, la Legge Smuraglia risulta, ad oggi, ancora poco conosciuta e, di conseguenza, poco applicata. Rappresenta un'opportunità per i detenuti per cambiare vita e avere una prospettiva lavorativa già durante il periodo in cui scontano la pena; e, d'altro canto, le imprese potrebbero occupare quei posti di lavoro per i quali è complicato trovare personale, tutto ciò a condizioni agevolate. Non sottovalutando, poi, che per la comunità il loro recupero si traduce in riduzione dei reati determinati dalla recidiva e nel conseguenziale aumento della sicurezza.

Il lavoro in carcere, soprattutto quello formativo e professionalizzante svolto fuori dalle mura dell'amministrazione penitenziaria, è ancora una possibilità concreta per pochi. Dalla rilevazione dei dati si evince che, a fine giugno 2022, i detenuti coinvolti erano solo il 4,5% di quelli presenti negli istituti (2.473 su 54.841).

Quanto agli sgravi contributivi, la Legge 22 giugno 2000, n. 193 dispone la riduzione del 95% delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute per i detenuti o internati assunti all'interno degli istituti penitenziari da parte di imprese private e cooperative o ammessi al lavoro all'esterno presso cooperative. Il beneficio fiscale consiste in un credito d'imposta per ogni assunto (nei limiti del costo sostenuto) di 520 euro al mese per i detenuti e di 300 euro per chi è in semilibertà. Per gli assunti part-time, lo sconto è proporzionale alle ore lavorate.

La norma prevede delle regole affinché i detenuti possano svolgere l'attività, sia dentro che

al di fuori dagli istituti di pena. Per assumerli è necessario stipulare un'apposita convenzione con la Direzione dell'istituto penitenziario e presentare una dichiarazione di interesse (anche con indicazione nominativa) alla direzione del carcere. La durata del contratto deve essere di almeno 30 giorni e la retribuzione non inferiore a quanto disposto dai contratti collettivi.

Possono accedere alle agevolazioni anche le imprese che svolgono attività di formazione nei riguardi dei detenuti, a patto che, subito dopo la formazione, ci sia un'assunzione di durata almeno tripla rispetto al periodo di formazione stesso, e per il quale l'impresa ha goduto dello sgravio. Una condizione essenziale è che il rapporto di lavoro abbia inizio mentre il soggetto si trovi in stato di detenzione. Sono previste agevolazioni anche per i diciotto mesi successivi all'uscita dal carcere, per chi ha beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno. Durata più lunga (ventiquattro mesi dopo la fine della detenzione) per chi non ha beneficiato della semilibertà o del lavoro all'esterno.

Sebbene in vigore, oltre ai problemi della scarsa conoscenza della norma ancora oggi nel mondo dell'imprenditoria e delle difficoltà burocratiche tipiche dell'istituzione carceraria, un'ulteriore questione è stata in questi anni legata alla dotazione economica della legge, che, soprattutto nei primi anni dalla sua emanazione, è spesso stata inferiore alle proposte di assunzione da parte delle aziende, il che ha fatto diminuire l'appel, già non elevato, degli investimenti nell'area della giustizia da parte del mondo imprenditoriale.

3.4 Il teatro

Bisogna pensare che l'obiettivo è l'umanità, il nostro vivere civile. Dobbiamo desertificare l'idea di teatro in carcere, distruggere l'idea stessa di carcere. Non c'è bisogno di un'istituzione da migliorare, ma di un teatro da coltivare. L'istituzione ti immette in un circolo vizioso; è necessario, invece, annullare il carcere, eliminarlo attraverso il teatro”.

Armando Punzo – Compagnia della Fortezza

All'inizio degli anni Ottanta il teatro in carcere - già presente in molti istituti con attività

amatoriali o tradizionali - assume significati, metodologie e obiettivi nuovi che si precisano e si consolidano nel tempo. Si pone l'accento sulla pratica teatrale piuttosto che sullo spettacolo, sull'attività laboratoriale e creativa dei detenuti, sulla funzione terapeutica e pedagogica di quest'ultima. Il teatro in carcere, quindi, sempre di più rinuncia ad essere un mero riempitivo di un tempo altrimenti vuoto, ed assume invece il significato di un'occasione significativa per un percorso di acquisizione, consapevolezza e liberazione interiore.

L'incontro con gli altri, con gli spettatori, diviene incontro con sé stessi, perché fare teatro permette di esplorare i lati più nascosti della propria personalità, permette di conoscersi più a fondo e sotto questo aspetto l'attività teatrale in carcere risulta fondamentale per la sua capacità di far riflettere la persona reclusa sulla propria identità e nello stesso tempo per prenderne le distanze e tentare di operare una riprogettazione esistenziale. Le prime esperienze teatrali in carcere in Italia risentono in parte della drammaturgia del The San Quentin Drama Workshop, fondato nel penitenziario californiano dall'ergastolano Rick Cluchey, che nel 1984 venne in Italia con una trilogia prodotta dal teatro di Pontedera, e da quel momento l'attività teatrale prese sempre più piede nei nostri istituti grazie all'apporto di registi, attori, studiosi, intellettuali, conquistando nel tempo ricchezza, varietà culturale e identità proprie.

Il Teatro in carcere si configura oggi come una pratica formativa non tradizionale, che aiuta la ri-scoperta delle capacità e delle sensibilità personali, ma anche una modalità di espressione positiva di emozioni negative o angoscienti; l'esperienza del gruppo teatrale consente, infatti, di sperimentare ruoli e dinamiche diversi da quelli propri della detenzione, sostituendo i meccanismi relazionali basati sulla forza, sul controllo e sulla sfida con quelli legati alla collaborazione, allo scambio e alla condivisione.

In quest'ottica, i numerosi laboratori e attività in ambito teatrale costituiscono un patrimonio di base da valorizzare e dal quale partire per costruire percorsi che abbiano una dimensione artistica ma anche formativa, orientata a una spendibilità esterna in grado di coniugare le competenze artistiche con quelle tecnico/professionali, al fine di rendere il carcere non solo un istituto di pena ma anche un istituto di cultura, cioè un luogo dove le contraddizioni e le energie in esso presenti vengano valorizzate e trasformate in senso costruttivo e propositivo

e non solo in senso contenitivo.

Ormai da molti anni, grazie alla continuità di alcune sue esperienze e alla qualità artistica delle sue opere e dei suoi interpreti, il Teatro in Carcere è entrato a far parte integrante della storia del teatro civile italiano.

Così, ad esempio, le metodologie e le opere di Armando Punzo con la Compagnia della Fortezza di Volterra e di Fabio Cavalli e Laura Andreini con le Compagnie del Teatro Libero di Rebibbia, sono apprezzate e studiate a livello internazionale.

Ma in particolare ritengo che un ampio spazio meriti sicuramente la nascita della Compagnia della Fortezza nel 1988 a Volterra: il progetto nasce a cura dell'Associazione Carte Blanche, composta da Armando Punzo e dall'attrice Annet Henneman. L'idea iniziale era realizzare uno spettacolo con tanti attori e, trovandosi la sede dell'Associazione proprio davanti al portone della “Fortezza” (così è anche chiamato il carcere di Volterra che è collocato all'interno di una fortezza quattrocentesca), la coppia pensò di andare a cercare questi attori proprio all'interno del carcere. L'attività iniziò quando il Comune di Volterra mise a disposizione di Punzo un piccolo finanziamento, finalizzato a un laboratorio teatrale, della durata di due mesi, che aveva come scopo la socializzazione e la rieducazione dei detenuti. L'obiettivo di Carte Blanche era, però, fare teatro, realizzare uno spettacolo teatrale: sebbene i detenuti si iscrissero al laboratorio considerandolo un passatempo, come tutte le altre attività, Armando Punzo aveva in mente ben altro. Racconta infatti: “non si aspettavano che noi arrivassimo con un progetto preciso e con delle proposte serie. Dal primo momento abbiamo fatto capire loro che non eravamo degli assistenti sociali, che non ci interessava fare un'opera di rieducazione e di risocializzazione, ma che volevamo realizzare con loro un lavoro impegnativo”¹². L'idea di Punzo è che, se si pongono degli obiettivi molto alti, si pongono al contempo le basi della rieducazione in modo indiretto, poiché le persone sono costrette a confrontarsi con il nuovo, con qualcosa che li spiazza, che non conoscono. È proprio questo spiazzamento, come vedremo nelle pagine successive, che crea una nuova consapevolezza, uno sguardo diverso sul mondo. Il lavoro così appassionato e intenso della Compagnia della Fortezza, con un forte orientamento all'esito artistico e culturale, è stato riconosciuto a livello internazionale e la Compagnia ha vinto più volte

¹² L. Bernazza, V. Valentini, “*La Compagnia della Fortezza*”, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino Editore, 1998, pag.

premi tra i più ambiti nel settore. Oggi è impegnata su innumerevoli fronti con tante realtà, europee e non, al fine di diffondere la propria esperienza. A livello nazionale un obiettivo è quello di trasformare la propria esperienza nel primo “Teatro Stabile in Carcere” al mondo: creare un Teatro Stabile per la Compagnia della Fortezza significherebbe dare continuità e sicurezza istituzionale alla straordinaria esperienza artistica e professionale che in 35 anni ha trasformato radicalmente il carcere di Volterra. Con il suo lavoro, Punzo intende dimostrare che si può andare oltre i limiti intesi come ostacoli da superare e come stereotipi da cancellare. Punzo definisce quindi nuove metodologie e finalità dell'attività teatrale con i detenuti, cercando di cancellare il carcere dalla mente delle persone recluse e di coinvolgere l'amministrazione penitenziaria e il personale del carcere in questo lavoro. La finalità di Punzo non è quella di un intervento sociale, bensì la costruzione di spettacoli con una compagnia che possa lavorare con continuità. Questo progetto si chiarisce e si perfeziona negli anni, arrivando a costruire una situazione di ricerca artistica stabile, che ottiene risultati di grande rilievo. Intorno alla presentazione del lavoro creato in carcere, in un processo che dura tutto l'anno, si organizza un importante festival e si sviluppa un percorso di formazione professionale e di attività varie nel carcere con grande coinvolgimento di detenuti, polizia penitenziaria, operatori e dirigenti, aperto alla città, alle associazioni, all'Università.

Grazie al coraggio e all'impegno del regista l'attività e la fama della Compagnia hanno ormai da decenni oltrepassato le mura del carcere, attraverso ad esempio Aniello Arena, semilibero ed in carcere da oltre trent'anni per una condanna all'ergastolo, grazie ad una presenza ultraventennale all'interno della Compagnia è oggi conosciuto anche dal grande pubblico per alcune sue interpretazioni cinematografiche, di cui le più famose sono sicuramente “Reality” e “Dogman” di Matteo Garrone. E attraverso riconoscimenti come il Premio Anima, che la Compagnia ha ricevuto nel 2022 e il Leone d'oro della Biennale Teatro 2023 alla carriera riconosciuto al regista e drammaturgo Armando Punzo.

La motivazione del premio dà valore alla vera ricerca del senso del teatro, che inizia, secondo Stefano Ricci e Gianni Forte, direttori del settore teatro della Biennale, “quando ci si avventura in territori umani spinti dalla necessità di una propria, originale, identità culturale. Dove il palco si nutre della stessa vita concreta. Nel tentativo di comunicare

attraverso l'isolamento, artistico e geografico; il carcere e le sue barriere. Forzare un limite, l'assenza di libertà che frantuma gli assiomi attraverso il Teatro per diventare rigogliosa mietitura. Ricominciare a sognare un nuovo uomo e imporlo alla realtà. Una forma visionaria di comunicazione distillando un linguaggio ricostruito all'ombra di un pregiudizio: lo spirito e la fantasia non hanno sbarre che contengano ma, soprattutto, siamo certi che siano gli Altri i prigionieri condannati ad un perimetro? I nostri limiti, le paure, il bisogno di affermazione sociale, la cecità verso il prossimo; rendere visibile il non palpabile, l'inconsapevole: un'utopia culturale di cui Armando Punzo e la Compagnia della Fortezza sono le fulgide incarnazioni¹³.

Nel 2012, con "Cesare deve morire"¹⁴ dei fratelli Taviani (Orso d'Oro al Festival del Cinema di Berlino), il pubblico di tutto il mondo scopre la realtà italiana del teatro in carcere e, su quell'onda, si moltiplica la spinta a socchiudere le porte delle carceri all'arte, al teatro, al cinema, agli eventi culturali aperti alla società. Alcune strutture, come l'Auditorium della C.C. Rebibbia N.C. arrivano ad ospitare oltre 10.000 spettatori in un anno. Rebibbia è oggi sede ufficiale distaccata della Festa del Cinema di Roma e centro di produzione di eventi teatrali in live streaming HD, con la partnership dei principali teatri italiani pubblici e privati.

E come non ricordare Grazie ragazzi, il film di Riccardo Milani, nelle sale dall'inizio di gennaio 2023, una commedia sì, ma piena di sfumature che mette insieme il potere salvifico del teatro e del teatro in carcere, attraverso, una pièce difficile come Aspettando Godot di Samuel Beckett e, infine, una vicenda reale già raccontata in Un anno con Godot di Emmanuelle Courcol.

L'Amministrazione penitenziaria, nel corso degli anni, ha aperto nuovi spazi, sostenuto progetti di sperimentazione e formazione, avviato forme di collaborazione con gli enti locali e culturali, come il protocollo d'intesa siglato nel 2013 con il Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere (che oggi riunisce 44 esperienze attive in 14 regioni), esteso nel luglio 2014 all'Università di Roma Tre e rinnovato per un nuovo triennio il 24 marzo 2016 con

¹³ Motivazione del Premio alla Carriera ad Armando Punzo – Biennale del Teatro di Venezia, - <https://www.teatroecritica.net/2023/01/biennale-teatro-2023-ad-armando-punzo-e-fc-bergman-i-leoni-doro-e-dargento/> - consultato il 20 gennaio 2023

¹⁴ Cesare deve morire, Paolo Taviani, Vittorio Taviani, Italia, 2012

l'obiettivo di promuovere in modo più organico attività di studio, ricerca e coordinamento per il teatro in carcere e ricondurre a sistema non solo le esperienze teatrali, ma anche, le altrettanto diffuse buone prassi cinematografiche, culturali e artistiche.

Su iniziativa del Coordinamento Nazionale dal 2014 e del Teatro Aenigma, ogni anno, il 27 marzo, si celebra la Giornata Nazionale del Teatro in Carcere in concomitanza con la Giornata Mondiale del Teatro (World Theatre Day), indetta dall'Istituto Internazionale del Teatro presso la sede UNESCO di Parigi.

In partnership con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il sostegno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Coordinamento organizza inoltre annualmente, la Rassegna Nazionale di Teatro in Carcere "Destini Incrociati" che consente un dialogo aperto tra decine di operatori ed esperienze diffuse su tutto il territorio nazionale.

Ho iniziato a frequentare il carcere di Volterra nel 2005, quando ho assistito, o forse è meglio dire "partecipato" per la prima volta ad uno spettacolo della Compagnia della Fortezza. Il titolo, lo ricordo ancora, era "Appunti per un film". Da allora, tranne il biennio del Covid (2020 e 2021) non ho mai mancato di richiedere l'autorizzazione, ogni mese di luglio, per tornare là. Nel 2005 frequentavo il carcere da circa 15 anni, ma le sensazioni e le emozioni di quel giorno e di ogni volta che vi sono tornato sono state per me nuove, forti, fortissime, e indimenticabili. Ho percepito una forma di teatro diversa da quella cui ero abituato, quasi di avanguardia e che si esprime in una creazione teatrale che utilizza spazio, movimento, improvvisazione, gesto vocale e corporeo, in una miscela che va oltre la prosa e utilizza linguaggi grazie ai quali le culture e le lingue così numerose e diverse che si incontrano in carcere si mischiano creando un'alchimia scenica che va dritta al cuore, sicuramente al mio.

Capitolo quarto

Il carcere reale, il carcere ideale

4.1 Di riforma in riforma

Il mondo del carcere negli ultimi quasi cinquanta anni ha conosciuto una legislazione pressoché continua, a partire dall'emanazione dell'ordinamento penitenziario, la Legge n. 354 del 26 luglio 1975. Attraverso essa il legislatore ha cercato, da un lato, di aggiornare la normativa all'evoluzione dei tempi, ma, dall'altro, rincorrendo continuamente emergenze che si presentavano e che si continueranno a presentare, ha tentato di sanare, con provvedimenti purtroppo non risolutivi, problematiche quali il sovraffollamento, senza peraltro mai riuscirci in maniera compiuta se non definitiva.

Abbiamo quindi conosciuto un'epoca di continue riforme, spesso neppure in linea con quanto precedentemente legiferato, tanto da confermare, forse, quanto ho sentito affermare di recente ad un convegno presso il carcere di Lucca, dal Prof. Luca Bresciani, docente di diritto penitenziario dell'Università di Pisa, ovvero che “il carcere è per sua natura un ambito probabilmente irrimediabile”¹⁵.

Di seguito, anche al fine di confermare questa mia tesi, intendo descrivere quelle che, a mio parere, e per quello che ho anche potuto constatare nel corso della mia esperienza in carcere, sono state le normative più importanti dal 1975 ad oggi e che hanno inciso, spesso negativamente, altre volte in senso positivo, sulla vita delle persone detenute. Si tratta di normative di natura diversa e anche emanate da organi diversi, alcune presentate come riforme, altre prodotte sull'onda di emergenze e che, di volta in volta, hanno avuto degli

¹⁵ Convegno “Donne e Carcere” Lucca – 04.02.2023 – L. Bresciani, Prof. Diritto Penitenziario - UniPi

imponenti effetti carcerogeni oppure deflattivi.

- Legge n. 354 del 26 luglio 1975 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Alla metà degli anni Settanta il carcere era ancora disciplinato dal Regolamento penitenziario fascista, emanato dal Ministro di Giustizia Rocco nel 1931, che non prevedeva nessuna misura alternativa, mentre il Codice penale prevedeva la liberazione condizionale, che si poteva considerare come un provvedimento straordinario, dall'alto, simile alla grazia. Nel periodo 1968-1975 esplosero diverse rivolte dei detenuti che chiedevano a gran voce una riforma penitenziaria. Lo Stato rispose con la repressione, con i trasferimenti, gli internamenti nei manicomi criminali (successivamente chiamati Ospedali Psichiatrici Giudiziari "O.P.G.") o addirittura con il ricorso all'esercito. Oltre alle lotte che si verificavano dentro le carceri, non si deve dimenticare il fenomeno terroristico che caratterizzava il contesto sociale italiano in quegli anni, che ha contribuito a incrementare la popolazione carceraria, comportando una differenziazione della sua composizione: non c'erano più esclusivamente delinquenti comuni, ma iniziarono a fare la loro apparizione i prigionieri politici.

Il carcere diventava, sempre di più, terreno fertile per le lotte contro il sistema istituzionalizzato, che dava spazio all'attività di proselitismo nelle mura degli istituti di reclusione, dove le rivendicazioni legittime dei detenuti per il riconoscimento di maggiori diritti e di una maggiore umanizzazione della pena, si confondevano con la lotta politica contro l'intero sistema.

Nel frattempo, il Parlamento continuava a discutere sui progetti di riforma ma emergevano contrasti e divergenze sia tra le diverse forze politiche, sia in ognuna di esse. Le questioni del carcere diventarono sempre di più un'emergenza: da un lato, aumentavano le rivolte e le rivendicazioni dei detenuti, dall'altro si faceva più concreta l'esigenza della lotta contro i terroristi che sembravano trovare nel carcere un utile terreno di propaganda.

Ma gli anni '70, oltre che per il fenomeno terroristico, vanno anche ricordati come anni di una importante legiferazione di carattere "sociale", che produsse numerose riforme: dalla

chiusura dei manicomi allo statuto dei lavoratori, dall'istituzione della possibilità di divorzio all'obiezione di coscienza al servizio militare, dal nuovo diritto di famiglia all'abolizione dell'aborto come reato, dalla riforma del sistema sanitario nazionale alla prima legge organica sulle dipendenze.

Ed è proprio in questo clima che si arrivò alla riforma penitenziaria, con la Legge 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”. Questa legge è il risultato finale di un lungo e faticoso processo di revisione del sistema penitenziario in risposta sia al contesto socioculturale, sia ai valori emergenti dalla Carta costituzionale e delle Convenzioni internazionali. Le iniziative di riforma dell'Ordinamento Penitenziario erano iniziate fin dal dopoguerra, nel 1947. I vari progetti di legge non arrivarono mai in Parlamento e nel 1965 il Consiglio dei ministri presentò al Parlamento un disegno di legge di riforma, esaminato esclusivamente al Senato a causa dell'ennesima fine prematura della legislatura. In seguito, fu costituito un comitato ristretto per l'aggiornamento del testo e ripresentato in Parlamento nel 1968, ma ancora una volta la fine anticipata della legislatura portò all'arresto del procedimento di riforma dell'Ordinamento Penitenziario. Il disegno di legge, sottoposto all'esame del Parlamento, costituiva un sicuro adeguamento delle norme che disciplinano l'esecuzione penitenziaria ai principi stabiliti al comma 3 dell'articolo 27 della Costituzione e ai principi contenuti nelle regole minime dell'ONU per il trattamento dei detenuti, che ripudiano l'impostazione punitiva, segregazionista e autoritaria dell'ancora vigente regolamento del 1931.

La riforma del 1975 introdusse una serie di principi fondamentali di estrema importanza nel sistema penitenziario italiano.

Uno dei pilastri portanti della normativa fu l'introduzione del trattamento penitenziario ispirato ai principi di umanità e dignità della persona, proprio in attuazione della funzione rieducativa enunciata all'articolo 27 comma 3 della Costituzione.

Questo trattamento secondo l'articolo 13 dell'Ordinamento Penitenziario, deve essere individualizzato, cioè rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.

I criteri di comportamento del personale che opera negli istituti di pena, si devono ispirare ai principi di dignità e umanità della persona e rispondere alla finalità del reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a trattamento rieducativo.

Il trattamento individualizzato, che deve essere formulato attraverso l'osservazione scientifica della personalità, diventò da quel momento lo strumento attraverso il quale ricondurre il reo nel contesto sociale dal quale si è distaccato.

Il principio dell'individuazione della pena, non doveva esclusivamente adeguare la pena al fatto commesso dal soggetto nell'ottica della proporzionalità della risposta all'azione svolta, ma soprattutto doveva consentire l'applicazione delle misure alternative, che possono essere considerate l'estrinsecazione più ampia del trattamento risocializzante. In realtà tali misure saranno possibili solo dopo la successiva riforma, la legge n. 663 del 10 ottobre 1986, meglio nota come legge Gozzini, perché nell'ordinamento penitenziario originario esisteva soltanto l'istituto del permesso di necessità (art. 30) che era stato introdotto quale semplice strumento di umanizzazione della pena, quindi completamente estraneo alla logica del trattamento introdotta dall'ordinamento stesso.

I diritti e le facoltà riconosciuti dalla riforma dell'Ordinamento Penitenziario ai detenuti e internati, insieme alla possibilità per gli stessi di esercitarli anche se eventualmente si trovino in posizione di interdizione legale, rappresentarono un'altra rilevante modifica introdotta dalla legge n. 354 del 1975, attraverso la quale viene data attuazione al disposto costituzionale degli articoli 24 e 3 della Costituzione.

Per la prima volta, anche chi era privato della libertà personale aveva la concreta possibilità di tutelare i propri diritti.

Tra le altre modifiche introdotte dalla riforma in questione, si ricordano, l'apertura del carcere alla comunità esterna e la previsione di una serie di benefici a favore dei detenuti.

Gli articoli 17 e 78 dell'Ordinamento Penitenziario per la prima volta permisero l'ingresso in carcere di soggetti esterni e la possibilità di partecipare all'azione rieducativa e i benefici con la finalità di reinserire, gradualmente, il reo nel tessuto sociale.

Un altro pregio della riforma del 1975 fu l'introduzione, nel sistema penitenziario, di un doppio grado di giurisdizione, affidando la fase esecutiva della pena a un apposito apparato giurisdizionale, affiancando all'allora giudice di sorveglianza (dopo la riforma del 1986,

magistrato di sorveglianza), le sezioni di sorveglianza, competenti sulle questioni relative al trattamento penitenziario e ai diritti dei detenuti.

I principi contenuti nella legge di riforma, crearono nei detenuti legittime aspettative, subito deluse dalla carenza di personale e di strutture che hanno, di fatto, limitato la portata applicativa delle innovazioni.

La prospettiva rieducativa scelta dall'Ordinamento Penitenziario, si adattava a un tipo di autore del reato disadattato e poco integrato nel tessuto sociale, e si è dimostrata inadeguata nei confronti di quei soggetti culturalmente preparati che hanno guidato e sostenuto il fenomeno terroristico che si è sviluppato durante gli anni della riforma dell'Ordinamento Penitenziario.

I protagonisti del terrorismo, ai quali non erano mancate opportunità di adeguato inserimento nel contesto sociale, avevano elaborato un sistema di valori alternativo e antagonistico a quello statuale, incompatibile con la metodologia rieducativa pensata dal legislatore.

In un simile contesto, anche se nell'ottica di una maggiore umanizzazione del sistema carcerario, il mantenimento di ordine e sicurezza erano esigenze non esclusivamente imprescindibili ma anche irrinunciabili.

Questa situazione non è priva di riscontro nel contenuto normativo, laddove la legge 354/75, all'articolo 1, dopo aver espresso che i contenuti normativi nei quali si ravvisino i principali pilastri sui quali si basa la complessa costruzione giuridica dell'Ordinamento Penitenziario, al comma 3 afferma che negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina.

L'articolo 90 dell'Ordinamento Penitenziario ne è un'altra dimostrazione, prevedendo la possibilità attribuita al Ministro "di sospendere le ordinarie regole di trattamento, quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza".

Sembra evidente la limitata portata normativa della riforma dell'Ordinamento Penitenziario, considerata la soccombenza delle esigenze di razionalizzazione e umanizzazione delle strutture carcerarie attuative del dettato costituzionale (per il quale la pena deve tendere alla rieducazione del condannato), alle finalità sovrane del mantenimento dell'ordine e della sicurezza.

- Legge n. 663 del 10 ottobre 1986, conosciuta anche come legge Gozzini dal suo promotore Mario Gozzini – Norme sulle misure alternative al carcere.

Mario Gozzini, esponente di spicco della sinistra cattolica, pioniere del dialogo fra cattolici e comunisti, è da tutti ricordato come il "padre" della prima legge sulle misure alternative che fu approvata a larghissima maggioranza nel 1986 e che porta il suo nome, in quanto primo firmatario. Era fiorentino, legato a don Lorenzo Milani, al sindaco di Firenze Giorgio La Pira, a padre Ernesto Balducci, professore di storia e filosofia ma, a dispetto della mancanza di competenza specifica, appena approdato in Parlamento volle lavorare in commissione giustizia, perché si era profondamente appassionato ai drammi delle carceri italiane allora percorse da periodiche drammatiche rivolte. Prese molto a cuore la questione e ne discusse a lungo con l'amico magistrato Alessandro Margara che fu prima Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, successivamente, anche se per un periodo troppo breve, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, poi di nuovo magistrato presso lo stesso tribunale e infine Garante delle persone private della libertà della Regione Toscana. È proprio Margara che nel 2015 ricorda le parole dell'amico *“Mario Gozzini diceva ancora: la condanna fotografa il delitto e l'autore nel tempo in cui lo ha compiuto, ma bisogna seguire la sua esistenza, capire ciò che la persona diventa durante la esecuzione della pena, favorirne e sostenerne la sua evoluzione. Staccarci dunque dalla fotografia, che, nel tempo diventa infedele”*¹⁶.

La legge 10 ottobre 1986, n.663, ha costituito una vera e propria riforma dell'Ordinamento Penitenziario, dando maggiore attuazione ai principi che avevano ispirato la riforma del 1975. Un argomento di notevole importanza fu l'abolizione dell'articolo 90 e l'introduzione del regime di “sorveglianza particolare”, che consentirà una maggiore individualizzazione del trattamento, perché si isolavano dalla popolazione carceraria i detenuti che potevano compromettere l'ordine e la sicurezza del carcere. Ma il tratto fondamentale della legge fu quello delle misure alternative alla detenzione ampliando il loro ambito operativo, sia per attuare in modo più efficace il trattamento rieducativo, sia per cercare di limitare la questione del sovraffollamento del carcere.

¹⁶ A. Margara, *Rassegna Penitenziaria e Criminologica* n. 2-3 del 1999, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Funzione Editoria

Questi gli strumenti previsti per il reinserimento sociale dei condannati:

- Detenzione domiciliare: prevedeva come condizioni per la sua concessione una pena o un residuo di pena inferiore a due anni e, nel caso fosse stato concesso a madre o donna incinta, richiedeva che il/i figlio/i fosse/fossero di età inferiore a tre anni e fosse/fossero con lei conviventi; non era previsto, inoltre, che il padre, nel caso di morte della madre, potesse usufruire del medesimo beneficio.
- Permessi Premio: si tratta della possibilità di trascorrere fuori dal carcere un periodo non superiore a 15 giorni per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. Possono accedervi i condannati che abbiano tenuto regolare condotta, partecipando alle attività rieducative, e non siano socialmente pericolosi, e che abbiano espiato un quarto della pena (la metà della pena, e comunque non meno di dieci anni, per i condannati per i delitti più gravi).
- Affidamento in prova al servizio sociale: si applica ai condannati che debbano espiare una pena non superiore a tre anni. Il beneficio consiste nella sostituzione della pena con un periodo di osservazione e di prova da parte dei servizi sociali. Il condannato deve altresì rispettare le prescrizioni dettate dal magistrato di sorveglianza. Condizioni per l'accesso al beneficio sono l'assenza di pericolosità sociale e la possibilità di recupero sociale.
- Liberazione anticipata: la norma prevede che il condannato, in determinate circostanze, possa scontare la pena seguendo un calendario di 9 mesi invece che di 12, ovvero vedendosi scontati 45 giorni di pena ogni sei mesi di carcerazione. La normativa prevede di contare fra i sei mesi di carcerazione anche i momenti in cui il carcerato ha beneficiato di altre agevolazioni. Si applica ai condannati che abbiano dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.
- Semilibertà: consiste nel trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto. Si applica ai condannati che abbiano espiato almeno metà della pena (due terzi in caso di condanna per i delitti più gravi).
- Lavoro all'esterno: consiste nella possibilità di uscire dal carcere per svolgere attività lavorativa

Tali strumenti hanno subito, dal momento della loro introduzione nel sistema penitenziario, diverse modifiche, sia qualitative (requisiti per accedervi), sia quantitative (entità dei benefici).

Un altro ambito preso in considerazione dalla legge fu la riorganizzazione in modo sistematico della magistratura di sorveglianza, trasformando le sezioni di sorveglianza in tribunali di sorveglianza e ampliando il numero e la tipologia delle funzioni dell'autorità giudiziaria, con particolare riferimento a quelle di vigilanza e controllo sul carcere.

Anche se negli anni è stata ampiamente modificata rimane una pietra miliare nella storia delle riforme dell'istituzione penitenziaria, perché con i "benefici" descritti introdusse una delle novità più rilevanti delle riforme penitenziarie, la flessibilità della pena, la possibilità di modulare e graduare la pena nel corso dell'esecuzione in modo da favorire il processo rieducativo del condannato.

Le misure alternative previste, infatti, la cui finalità erano sia quella di consentire un graduale reinserimento del condannato, favorendo contatti con l'esterno, sia quella di ridurre la durata della pena ovvero di sostituire la sanzione carceraria con una misura alternativa, hanno profondamente trasformato l'idea della pena che, prima della Gozzini, si riduceva quasi esclusivamente a quella detentiva.

La legge Gozzini individuò quindi le misure alternative per offrire maggiori possibilità di scontare la pena fuori dal carcere; stabilì la partecipazione del detenuto al trattamento e la possibilità di premiare il suo impegno con la concessione di benefici: dovendo promuovere il recupero, il carcere avrebbe dovuto diventare, nell'idea del legislatore, un'istituzione aperta alla realtà esterna.

La legge inoltre prevedeva corsi di istruzione, di formazione professionale e attività culturali e ricreative; assicurando il lavoro e la carcerazione in istituti vicini al luogo di residenza della famiglia, anche se molto spesso quest'ultima previsione non viene tuttora applicata. Va ricordato che nessuno dei "benefici" della Gozzini era ed è "automatico", in quanto sempre l'applicazione è subordinata ad una valutazione complessiva della condotta tenuta dal condannato e della sua partecipazione al processo rieducativo. Per di più non è solo la "buona condotta" che viene esaminata, comportamento per il quale, anzi, si segnalano spesso i detenuti più pericolosi, ma è una valutazione complessiva sul percorso di

risocializzazione della persona, basato su un periodo di osservazione e di trattamento da parte di una equipe composta da psicologi e educatori. La possibilità di avvalersi di una delle misure alternative dipende dunque dalla sussistenza di alcune condizioni, quali:

- l'essere già in una condizione di esecuzione di pena;
- l'averne già scontato un certo periodo rispetto alla durata della condanna;
- avere avuto durante la detenzione un comportamento disciplinarmente corretto

Il poter usufruire dei benefici diventa comunque, nello spirito della legge, come una condizione necessaria ed indispensabile per un trattamento che non sia soltanto mirato alla privazione della libertà

Mi sembra importante ricordare come tutte le ricerche, gli studi, le analisi che sia enti indipendenti che ministeriali hanno condotto in questi quasi quarant'anni sulle misure alternative, hanno, nel tempo, condotto agli stessi risultati, ovvero che a fronte di un tasso di recidiva (per recidiva si intende la persona che, in seguito a una condanna o a una liberazione da un'esecuzione di pena, commette nell'arco di tre anni un crimine o un delitto che comporta una nuova condanna) che oscilla tra il 60 e l'80% per le persone che scontano tutta la pena in carcere, esso si abbassa a livelli tra il 10 e il 20% per le persone che scontano tutta o la parte finale della pena fuori dal carcere grazie alle misure alternative alla detenzione, dimostrando, nei fatti, l'ottimo risultato della Legge Gozzini

- Decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 9 ottobre 1990 - "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

Il contrasto al mercato delle sostanze stupefacenti, o più in generale alla loro circolazione, ha da sempre diviso l'opinione pubblica tra chi accusa il sistema di tendere al proibizionismo (in particolare per quanto riguarda la mancata legalizzazione in Italia delle c.d. droghe leggere) e tra chi pensa che una riforma troppo "progressista" causerebbe un aumento di consumo di queste.

Fino al 1990 fu in vigore la legge 685/75 che attribuiva rilevanza al quantitativo della sostanza, anche escludendo la punibilità in caso di "modica quantità" e sanciva la differenza

tra droghe leggere e pesanti. La mancanza di precisa indicazione in merito alla quantità penalmente rilevante creò, a parere di alcuni, disparità di trattamento.

Il DPR 309/90, noto come Legge Jervolino-Vassalli, diventò il primo testo unico sugli stupefacenti, stabilendo il divieto dell'uso personale di sostanze, assoggettando con sanzione amministrativa l'uso personale in caso di dose non superiore a quella media giornaliera prevista da tabella ministeriale. La modica quantità diventò circostanza attenuante, ma questo solo fino al referendum abrogativo del 1993, uno dei pochi referendum, nella storia repubblicana, a raggiungere il quorum e a vedere la vittoria dei sì, che abrogò quindi il divieto dell'uso personale delle sostanze stupefacenti, rendendo quindi non illecito l'uso personale indipendentemente dalla dose, e facendo diventare penalmente rilevante solo l'uso diverso da quello personale, quindi, con onere della prova in capo all'accusa, dovere che verrà completamente capovolto, nel decennio successivo, con la legge nota come Fini-Giovanardi, con conseguenze di carcerizzazione ancora più pesanti e, talvolta, con esiti drammatici.

Malgrado la consultazione dei cittadini abbia modificato lo spirito altamente punitivo della legge, almeno in riferimento all'uso personale, la norma risultò molto più “dura” della precedente, e questo lo si capì immediatamente dai numeri. A fronte di una popolazione carceraria che nel decennio precedente si era attestata sulla media di trentamila presenze, dal 1990-91 salì vertiginosamente, attestandosi su una media di detenuti di cinquantamila prima e sessantamila in seguito, che non vedrà diminuzione fino all'ultimo provvedimento di clemenza, quello del 2006, per poi riprendere a risalire fino alle cifre precedenti.

Del resto, tutte le statistiche riportano una presenza di detenuti con problemi di dipendenza che si è ormai stabilmente attestata tra il 30 e il 40%, a dimostrazione concreta di una legiferazione che nell'ultimo trentennio ha colpito in maniera durissima questo tipo di comportamento, o, se si vuole, tutte le azioni che spesso la persona tossicodipendente ha messo e ancora mette in atto, e che vanno a incidere fundamentalmente sulle norme a tutela della proprietà oltre che su quelle del rispetto della legge sugli stupefacenti. Alessandro Margara spiega molto bene l'importanza della giusta “mira” che una legge sugli stupefacenti deve avere: “...i bersagli di quella che in altri paesi, ma anche nel nostro, è stata chiamata la “guerra alla droga”. Semplificando, si può chiedere: il bersaglio è la

droga o i drogati? La guerra è volta a impedire diffusione e circolazione delle sostanze o a proibire l'uso delle sostanze da parte di singoli? Il proibizionismo penale si basa sulla convinzione che la punizione dei drogati sconfigga alla radice la domanda di droga e faccia morire il mercato illecito della stessa. Per confutare questa politica dovrebbe bastare la constatazione che il risultato è la continua crescita del mercato illecito e il riempimento delle carceri di tossicodipendenti. La legge del 1975, pur mantenendosi sulla via della punizione, cercava, in vario modo, di non colpire nel mucchio, cioè in quella zona di confine fra piccolo spaccio e consumo, nella quale si ha generalmente a che fare con utenti che cercano le risorse per l'uso proprio. Per questo non puniva chi deteneva per uso terapeutico quanto era necessario per la cura; per questo non puniva chi deteneva "modica quantità" di sostanze per "uso personale non terapeutico"; per questo puniva in misura fortemente ridotta chi deteneva "modica quantità" di sostanze per uso non terapeutico di terzi. Questa complessiva moderazione penale serviva a non colpire o a colpire in misura ridotta i "drogati", nel mentre, con norme specifiche si colpivano le condotte illecite di chi faceva circolare e riforniva il mercato della "droga". La legge n. 162 del 26/6/1990 e il conseguente Testo unico, di cui al Dpr 309/90 del 9/10/1990 nascono dal rifiuto di questa moderazione e di quella "modica quantità", che ne era l'elemento centrale e che veniva sostituita dalla "dose media giornaliera". Si noti che anche la detenzione di sostanze al di sotto di tale livello, diventava fonte di responsabilità: amministrativa, con sanzioni del Prefetto e, in caso di inosservanza di tali sanzioni, con sanzioni penali del pretore. La guerra ai "drogati" era dichiarata. Come per molte guerre, la dichiarazione non fu pacifica. I servizi e, al loro fianco, gli enti ausiliari riconosciuti dalle Regioni, nati dalla legge del 1975 e cresciuti su quella linea, rilanciati dalla legislazione del 1985 (legge 297, che prevedeva le risorse per i servizi), anche con la creazione di una misura alternativa specifica per tossici e alcolodipendenti (l'articolo 47 bis¹⁷ inserito nell'Ordinamento penitenziario), tenevano conto del modello europeo dei quattro pilastri – prevenzione, terapia, riduzione del danno, repressione – e l'improvvisa accelerazione di una politica

¹⁷ Affidamento in prova in casi particolari: si applica ai condannati tossicodipendenti che debbano espiare una pena non superiore ai quattro anni e che chiedano, in alternativa al carcere, di sottoporsi ad un programma terapeutico

fondata essenzialmente sul quarto pilastro, quello della repressione, non era gradita. Ne seguì un riequilibrio della legislazione, nella fase della formazione della legge, dando spazio alla organizzazione e all'attività dei servizi, e allargando gli spazi delle misure alternative: si aggiunse la sospensione condizionale della pena detentiva all'affidamento in prova in casi particolari e si ampliò ad anni quattro di pena detentiva il limite di ammissibilità, chiarendo che tale limite andava calcolato non sulla pena inflitta, ma su quella residua da espiare¹⁸.

- Legge n. 165 del 27 maggio 1998 – Norme sulle misure alternative a favore di condannati che si trovano in stato di libertà.

La legge 27 maggio 1998, n. 165, meglio nota come Simeone-Saraceni venne emanata per risolvere i problemi connessi all'eccessivo ricorso alla pena detentiva, e al conseguente sovraffollamento che conosceva numeri mai visti prima, andando a modificare, tra le varie disposizioni, quelle relative alle misure alternative alla detenzione.

Due, in particolare, furono gli strumenti utilizzati per raggiungere tale obiettivo: il primo consistente nella sospensione automatica dell'ordine di esecuzione (art. 656, comma 5, c.p.p.), per un periodo di 30 giorni entro i quali la persona condannata ma ancora libera ha la possibilità di richiedere l'accesso dalla libertà all'affidamento in prova, alla detenzione domiciliare e alla semilibertà. Il secondo consistente nell'attivare una procedura più rapida e snella di recupero della libertà, gestita dal magistrato di sorveglianza, "abilitato" a prendere provvedimenti urgenti e provvisori in materia di misure alternative, in vista della futura applicazione di tali benefici da parte del Tribunale di sorveglianza.

Sotto questo secondo profilo, in particolare, l'art. 2, comma 2, della legge Simeone-Saraceni, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, inserì per la prima volta -nel nuovo comma 4 dell'art. 47 ord. pen. la possibilità per il magistrato di sorveglianza di "sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione

¹⁸ A. Margara, *La giustizia e il senso di umanità - Antologia di scritti su carcere, Opg, droghe e magistratura di sorveglianza - a cura di Franco Corleone*, Fondazione Michelucci, Firenze, 2015, pagg. 307-308

all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga”.

Si trattava di un potere particolare, nato dalla doppia esigenza di decongestionare gli istituti penitenziari ed evitare che al condannato potessero derivare gravi pregiudizi dalla protrazione dello stato detentivo.

Bisogna però considerare anche alcuni aspetti di criticità delle misure alternative. In primo luogo, il lungo intervallo che intercorre tra la domanda e la concessione della misura: a volte anche di anni e, allorché viene concessa, la misura può concorrere a creare uno squilibrio nella persona che nel frattempo può aver cambiato stile di vita. Sarebbe stato forse opportuno immaginare che la per la “provvisoria” (i 45 giorni previsti dalla legge, a disposizione del Tribunale di Sorveglianza per la concessione o il rigetto del beneficio, si sono trasformati spesso in mesi, quando non in anni) interruzione dell’esecuzione fosse stata prevista l’applicazione di una misura idonea a “scandire” quel passaggio, ancorché temporaneo, dallo stato detentivo alla libertà, per evitare che le persone in attesa della concessione della misura alternativa si trovassero, come spesso si è verificato, in uno "stato di limbo" molto pericoloso, in quanto non ancora obbligati ad aderire ad un programma e senza delle prescrizioni di comportamento da rispettare.

Infatti, io stesso ho spesso assistito al ritorno del detenuto alla libertà, senza lavoro, senza punti di riferimento, nello stesso ambiente di provenienza, nel quale nella maggior parte dei casi si era sviluppata e rafforzata l’inclinazione delinquenziale. Altre volte, anche a fronte della disponibilità della comunità terapeutica nella quale operavo, lo stesso detenuto, privo di qualsiasi prescrizione, evitava di entrarvi, e tutto questo incideva in senso negativo su tutto il percorso risocializzante realizzato sino a quel momento. Inoltre, si veniva a trovare nella condizione di poter “riassaggiare” per la prima volta, dopo molto tempo, una libertà assoluta, incondizionata, non controllata, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza che, paradossalmente, avrebbe potuto anche rigettare l’istanza di affidamento in prova, con conseguente ripristino dell’eseguibilità della pena precedentemente sospesa.

Ed è quello che ho visto accadere molte volte fino a quando, dopo alcuni anni, tutti i magistrati di sorveglianza hanno praticamente cessato di applicare tale sospensione.

Va pur detto che la legge, nella parte in cui ha previsto la sospensione dell'esecuzione per i cittadini in libertà, ha evitato numerosi accessi al carcere, anche se, la previsione delle condizioni indispensabili per non essere posti in detenzione (casa, lavoro, comunità, ecc.) hanno, di fatto, escluso una buona fetta di popolazione priva di questi requisiti essenziali.

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000 - Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

L'adozione del nuovo regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario fortemente voluto da Franco Corleone che in qualità di sottosegretario alla Giustizia dal 1996 al 2001 e con la delega alla giustizia minorile e al carcere, ha dato impulso alla sua definizione e approvazione dopo un lungo lavoro di elaborazione da parte del Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Alessandro Margara, rappresenta la più importante realizzazione del movimento riformatore di questi anni. Il nuovo regolamento di esecuzione si ispira espressamente alle "Regole minime per il trattamento dei detenuti" adottate dall'ONU nel 1955 e alle "Regole penitenziarie europee" del Consiglio d'Europa del 1987. Esso è molto importante poiché ribadisce la necessità, nonché il dovere, di umanizzare le condizioni di vita dei detenuti. A tale proposito si dispone nell'art. 1, 1° e 2° comma, che "il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale."

L'istituto penitenziario deve poi assicurare l'esistenza di luoghi di pernottamento e di locali comuni per le attività da svolgersi durante il giorno, le singole camere devono essere dotate di finestre che consentano il passaggio dell'aria e della luce, di acqua calda e bidet. Massima attenzione, inoltre, è riservata all'alimentazione, poiché si deve tener conto, oltre che delle esigenze dietetiche, anche delle diverse usanze culturali e delle prescrizioni religiose a causa della eterogenea popolazione detenuta. Viene successivamente ribadito che il programma di

trattamento deve essere riferito al singolo individuo, cioè deve essere idoneo a fornire linee guida per il recupero sociale del singolo condannato. Al problema dei detenuti stranieri, poi, fenomeno di minime dimensioni al tempo del primo regolamento, sono dedicate delle disposizioni apposite. Altro momento fondamentale è quello dell'ingresso in istituto, in cui viene predisposto l'accertamento di eventuali maltrattamenti. Viene data, inoltre, molta rilevanza agli incontri con i familiari, previsti in appositi locali o all'aperto. In generale, dunque, si ampliano, seppur parzialmente e non per tutti, i colloqui e le comunicazioni telefoniche con i congiunti.

In tema di collaborazione tra carcere e società esterna si dispone, nell'art. 4, D.P.R. n. 230/2000, che “alle attività di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale partecipano tutti gli operatori penitenziari, secondo le rispettive competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e collaborazione. A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociale, dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale; i direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale indicano apposite e periodiche conferenze di servizio. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale.”

Ampio spazio viene inoltre dato al volontariato, protagonista negli ultimi anni di numerose attività svolte con i detenuti. Il suddetto D.P.R. autorizza, infatti, tutti coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative della libertà, e che danno prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno.

- Legge n. 251, del 5 dicembre 2005, meglio nota come legge Ex-Cirielli

La legge introdusse modifiche al Codice penale italiano e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidiva e di prescrizione. In particolare, diminuiscono i termini di prescrizione e aumentano le pene per i recidivi e per i delitti di associazione

mafiosa e usura. Si è disposto che la nuova disciplina non abbia effetto retroattivo, in maniera da non essere applicata ai processi in corso di dibattimento.

Inoltre, è previsto che la detenzione negli istituti carcerari per un ultrasettantenne sia commutata in arresti domiciliari «purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, né sia stato mai condannato, e per questo chiamata anche “legge salva Previti” perché consentì al senatore, ancorché condannato, di evitare il carcere. Nei fatti, questa legge, definita come altre antecedenti e successive, “ad personam”, ha comunque avuto effetti “carcerogeni” perché, aumentando le pene per i recidivi, è andata a colpire molti dei “clienti” abituali del carcere, aumentandone gli anni di detenzione o gli accessi alla pena detentiva.

- Legge 49 del 21 febbraio 2006 – Riforma del testo unico sulle dipendenze

Nel febbraio del 2006, durante le olimpiadi invernali di Torino, viene promulgata la Legge 21 febbraio 2006, n. 49, “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, che per i primi tre articoli sembra occuparsi di doping, ma che dall'art. 4 in poi definisce invece nuove disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

Le conseguenze sono numerose:

- le droghe diventano uguali di fronte alla legge;
- sono previste solo due tabelle di sostanze, non più quattro;
- viene reintrodotta il concetto quantitativo per distinguere tra consumo personale e spaccio;
- viene punito chi acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti che appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale, o per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi (che verranno

indicati con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga), o per modalità di presentazione (avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato), o per altre circostanze dell'azione;

- la cannabis è trattata allo stesso modo di eroina e cocaina: reclusione da 6 a 20 anni;
- viene mantenuta l'ipotesi attenuata per fatti di lieve entità: reclusione da 1 a 6 anni;
- in caso di condanna per fatti di lieve entità, nell'impossibilità di fruire della sospensione condizionale della pena, può essere chiesto il lavoro di pubblica utilità per un periodo corrispondente alla pena inflitta;
- per il consumo personale sono sempre previste le sanzioni amministrative, che ora possono arrivare fino a un anno;
- per il consumatore che sia socialmente pericoloso sono previste misure di sicurezza quali l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria (PG), il divieto di frequentare locali pubblici, il divieto di condurre veicoli a motore;
- gli arresti domiciliari diventano la regola, in luogo della custodia cautelare, per il tossicodipendente che sia in trattamento o intende sottoporvisi;
- l'affidamento in prova terapeutico viene esteso alle pene fino a sei anni, anche se tale periodo è residuo di maggior pena;
- la certificazione dello stato di tossicodipendenza non è più di esclusiva competenza del servizio pubblico, ma anche le strutture private possono certificarlo ai fini delle misure alternative al carcere e della sospensione dell'esecuzione della pena.

Lo stesso provvedimento, in tutta la parte relativa alle “disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti attivi” sarà abrogato completamente nel 2014 (con ritorno alla normativa precedente), da una sentenza della Corte costituzionale.

Ma cosa succederà in questi otto anni?

Se mai l'obiettivo del legislatore del 2006 fosse stato il contenimento dei comportamenti connessi alle droghe illegali attraverso l'inasprimento punitivo, questo non è stato mai raggiunto. Circa un detenuto su tre entra in carcere ogni anno per la violazione dell'art. 73 D.P.R. 309/1990. Significativi da questo punto di vista sono i dati degli ingressi in

carcere per violazione della legge antidroga in rapporto al totale degli ingressi. Nel 2006 gli ingressi in carcere in violazione dell'art. 73 (detenzione di sostanze illecite) della legge antidroga sono stati 25.399 (su un totale di 90.714); nel 2013 sono state incarcerate 18.151 persone (su un totale di 59.390). La diminuzione in termini assoluti degli incarcerati per violazione della normativa antidroga è in relazione alla consistente diminuzione degli ingressi complessivi, legata probabilmente anche alle difficoltà "ricettive" del sistema penitenziario italiano che ha dovuto fare i conti con la condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Tuttavia, si registra l'aumento in percentuale che è costante e consistente dal 2006 al 2012: il 28,03 % nel 2006, il 29,84% nel 2007, il 31,11% nel 2008, il 32,21% nel 2009, il 30,87% nel 2010, il 31,75 nel 2011. Nel 2012, proprio quando Giovanardi rivendicava la diminuzione (in termini assoluti) degli ingressi in carcere, si registra il picco percentuale: il 32,45 del totale delle persone entrate in carcere era accusato di violazione dell'art.73 della legge antidroga.

Il 45% delle denunce riguarderà nel 2013 i cannabinoidi, cioè quelle sostanze che fino all'approvazione della legge erano considerate "droghe leggere", dal 2007 al 2013 si registreranno in media 220.000 persone ogni anno sottoposte a procedimento penale per violazione degli art. 73 e 74 della legge (detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e associazione a delinquere), e tutto questo perché, contrariamente alla precedente normativa, l'onere della prova passa in capo alla difesa. Infine, un detenuto su tre che fanno nuovo accesso in carcere sarà una persona con problemi di dipendenza, spesso un giovane. Ricordo ancora, a distanza di pochi giorni, l'episodio di due giovanissimi, al primo ingresso in carcere, suicidatisi nell'istituto delle Vallette di Torino, arrestati per detenzione di hashish.

L'impatto punitivo della norma è evidente, come le palesi contraddizioni di cui questa legge si era fatta portatrice in quegli anni, anche viste con gli occhi delle comunità terapeutiche che avrebbero dovuto riempirsi per gli effetti della nuova legge. Malgrado nessun educatore abbia mai ritenuto che l'obbligo penale sia mai stato un approccio accettabile per accedere alla cura (voglio ricordare il cartello "Educare non punire" cui aderirono la stragrande maggioranza delle comunità terapeutiche, fatta esclusione per San Patrignano e la Comunità Incontro di Don Gelmini), la legge fu presentata

avvalendosi una serie di preconcetti, falsità, e diritti negati. Affermazioni come: “Ti punisco duramente per aiutarti a curarti”, “Occorre innalzare le pene per favorire l’accesso ai percorsi di cura”, “Tutte le droghe sono uguali, così ti punisco in maniera uniforme per curarti meglio, qualsiasi sia il tuo consumo”, si sono dimostrate del tutto infondate e hanno inutilmente fatto entrare in carcere decine di migliaia di persone.

- Legge 241 del 29 luglio 2006 – Provvedimento di indulto

Il 29 luglio 2006 il Parlamento ha approvato con un'ampia maggioranza trasversale la legge 241/2006, meglio nota come *indulto*, che ha introdotto una riduzione della pena fino a tre anni per la detenzione e fino a diecimila euro per le pene pecuniarie, per i reati commessi fino al 2 maggio dello stesso anno. Tutto ciò è avvenuto dopo che da anni se ne discuteva in ambito politico (l'ultimo provvedimento di clemenza risaliva al 1990) e dopo che anche il Papa Giovanni Paolo II, nel discorso tenuto in un Parlamento riunito in seduta comune, il 14 novembre del 2002, aveva chiesto in modo accorato ai parlamentari un "segno di clemenza". Il Pontefice in quella occasione si era così espresso *«merita attenzione la situazione delle carceri, nelle quali i detenuti vivono spesso in condizioni di penoso sovraffollamento. Un segno di clemenza verso di loro mediante una riduzione della pena costituirebbe una chiara manifestazione di sensibilità, che non mancherebbe di stimolarne l'impegno di personale recupero in vista di un positivo reinserimento nella società»*¹⁹.

Esclusi dal beneficio i reati in materia di terrorismo, banda armata, strage, prostituzione minorile, schiavitù, pedopornografia, tratta di persone, violenza sessuale, sequestro di persona, riciclaggio, produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, usura e i reati legati alla mafia. La legge stabilì anche che l'indulto non si applica alle pene accessorie, come l'interdizione dai pubblici uffici. È prevista inoltre la revoca del beneficio in caso di commissione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, di un delitto non colposo per il quale si riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a due

¹⁹ https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2002/november/documents/hf_jp-ii_spe_20021114_italian-parliamen.html - Visita al Parlamento Italiano in Seduta pubblica comune, nel Palazzo Montecitorio in Roma (14 novembre 2002) | Giovanni Paolo II (vatican.va) consultato il 7 gennaio 2023

anni. L'immediata conseguenza della legge fu la liberazione di circa 25.000 detenuti nel corso di un paio di mesi, con un notevole effetto deflattivo immediato.

Il provvedimento nacque con l'obiettivo esplicito di rimediare ad una situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari che, a partire dagli anni '90, aveva visto aumentare progressivamente il numero di presenze all'interno delle carceri italiane, arrivando a toccare tassi di detenzione mai raggiunti durante l'epoca repubblicana. Tale situazione aveva storicamente contribuito a porre dei seri interrogativi sulla legalità stessa del complesso del sistema dell'esecuzione penale del nostro paese, così come più volte testimoniato dagli osservatori delle associazioni non governative impegnate nella tutela dei diritti fondamentali nel sistema penale e dagli organismi internazionali che vigilano nella prevenzione della tortura all'interno dell'Unione Europea. Il provvedimento ha quindi svolto la funzione di riportare il sistema penitenziario italiano all'interno dei parametri della legalità e di permettere condizioni di esecuzione della pena compatibili con i principi posti a tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà. Pur in presenza di tali ragioni e pur avendo raccolto una maggioranza trasversale molto ampia la legge è stata oggetto di pesanti critiche e polemiche all'interno e fuori dalle sedi della politica: in particolare, le controversie riguardarono l'ampiezza del provvedimento che ha ricompreso anche reati gravi come l'omicidio volontario, ma non alcuni reati minori. Tali critiche si svilupparono, in primo luogo, sul piano mediatico, che vide schierarsi contro il provvedimento la quasi unanimità degli organi di informazione di massa, coinvolgendo, in una seconda fase, la generalità degli attori politici, compresi coloro che a suo tempo avevano votato a favore della legge. Il progressivo incremento delle critiche ha creato nel tempo una sorta di senso comune secondo il quale l'indulto avrebbe provocato un aumento dell'insicurezza causato dai reati commessi dalle persone liberate grazie alla legge. Tale progressiva convinzione degli effetti negativi dell'indulto non pare tuttavia essere stata accompagnata da dati oggettivi che corroborassero tale rappresentazione.

Infatti, dai dati forniti dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, relativi al comportamento recidivante dei soggetti beneficiari del provvedimento di indulto aggiornati al 30 giugno 2009 si evidenziano tassi di recidiva piuttosto bassi che si assestano al 30,31% per i beneficiari provenienti dal carcere ed al

21,78% fra coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge stavano scontando la pena in misura alternativa. Il dato deve opportunamente essere confrontato con il tasso medio di recidiva "ordinario" che è del 68% fra la popolazione detenuta e del 30% fra coloro che hanno scontato la pena prevalentemente in misura alternativa. Se si considera come i principali studi in materia indichino nei primi tre anni il periodo di maggiore rischio per la commissione di nuovi reati, ne consegue un giudizio positivo sull'impatto prodotto dall'indulto sui percorsi esistenziali delle persone coinvolte nel provvedimento²⁰.

Recidiva dei beneficiari della legge

	Numero di dimessi	Numero di rientrati	Tasso di recidiva
Beneficiari provenienti dal carcere	27.965	8.477	30,31%
Campione di beneficiari provenienti dalla misura alternativa	7.829	1.705	21,78%
Totale	35.794	10.182	28,45%

FIGURA 2: Tabella Tassi di recidiva a tre anni dall'applicazione dell'indulto – Fonte dati DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria)

Ciò nonostante, al 31 dicembre 2008, quindi solo poco più di due anni dopo l'approvazione della legge, i detenuti in carcere erano 60.679, un numero superiore a quelli presenti il giorno dell'indulto, a dimostrazione che nessuna legge "eccezionale" ha un effetto deflattivo in carcere senza che si operi anche sulle condizioni esterne che portano le persone all'arresto. I provvedimenti di clemenza, infatti, non forniscono alcuna soluzione ai problemi critici del sistema penale-penitenziario nel nostro paese, e probabilmente "distraggono" per un po' di tempo il legislatore verso la ricerca di una soluzione strutturale ai problemi citati. In media gli effetti deflattivi di tutti i provvedimenti dell'Italia

²⁰http://www.ristretti.it/commenti/2009/luglio/pdf7/indulto_recidiva.pdf - Indulto e recidiva 30 giugno 2009 (ristretti.it) consultato il 5 gennaio 2023

repubblicana sono stati assorbiti nell'arco di due anni, e il provvedimento del 2006 non ha fatto differenza rispetto agli altri.

Vale, d'altra parte, la pena di ricordare che con la legge costituzionale 6 marzo 1992 n. 1 è stato modificato l'articolo 79 della Costituzione riguardante le modalità di concessione di amnistia e indulto. Il testo originario dell'articolo stabiliva che i provvedimenti di clemenza, quali indulto e amnistia, fossero concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. La modifica ha codificato quello che già avveniva nella prassi, poiché il Capo dello Stato normalmente si limitava a far propria la proposta di legge approvata dal Parlamento, ma ora, imponendo, anche la maggioranza qualificata dei due terzi che viene richiesta per l'approvazione dei singoli articoli e per la votazione finale. L'idea era quella di porre un freno alle concessioni di amnistia e di indulto verificatesi fino al 1992, considerate troppo frequenti. Di fatto, è stato sufficiente che il sistema della politica si astenesse dall'utilizzare questi strumenti, che in un solo decennio, dal 1990 ai primi anni del 2000, la popolazione detenuta raddoppiasse e il sistema processuale-penale pericolosamente si avvicinasse ad uno stato di assoluta paralisi, dalla quale ancora non si intravede una via di uscita. E l'indulto del 2006 ha concesso soltanto un paio di anni di "respiro".

Ero in carcere nei giorni dell'indulto, seguivo come tutor un corso di formazione sull'edilizia. Piombò abbastanza inaspettato, e quello che accadde negli istituti penitenziari viene descritto molto bene in una scena del bel film "Tutta colpa di Giuda". Nel giro di un paio di mesi uscirono davvero tante persone, anche dal carcere di Lucca, si percepiva un clima un po' euforico, come non mi era mai capitato di sentire in carcere. Ma, come ho già descritto, non tutto andò bene, e le problematiche emersero di lì a poco: persone uscite anzitempo e non in grado di badare a sé stesse neppure per le funzioni vitali basilari (avere un piatto da mangiare, un tetto sotto cui dormire, ecc.) e, soprattutto, persone dimesse dal carcere e che non ne sarebbero volute uscire. Infatti, la norma prevedeva la volontarietà rispetto alla sua applicazione, ovvero che venisse accertato il desiderio del detenuto di utilizzarla. Potrebbe sembrare strano ma, per motivi molteplici e diversi, non tutti avevano questa "necessità", mentre i giudici dell'esecuzione penale lo applicarono, di fatto, alla quasi totalità dei possibili beneficiari senza verificarne la volontà, probabilmente perché

sarebbe stato troppo oneroso, in termini di lavoro e di tempo. È accaduto quindi che sono uscite in libertà persone che non avevano nessuna idea di cosa fare e di dove andare fuori dal carcere, piuttosto che altre che avevano in corso attività di formazione, inserimenti lavorativi, magari legati alla loro condizione di detenuti, e che in pochi istanti, si sono ritrovate senza corso di formazione e/o senza occupazione lavorativa e senza possibilità di poterli riprendere. Infine, voglio anche qui ricordare come un provvedimento approvato dalla quasi totalità del Parlamento e accolto favorevolmente dall'opinione pubblica, nel giro di poco tempo, fu praticamente “disconosciuto” dalla maggioranza delle stesse forze politiche che lo avevano approvato, probabilmente per timore che i dati dei rientri in carcere, peraltro limitati, come già descritto, facessero volgere le scelte dell'elettorato in altra direzione.

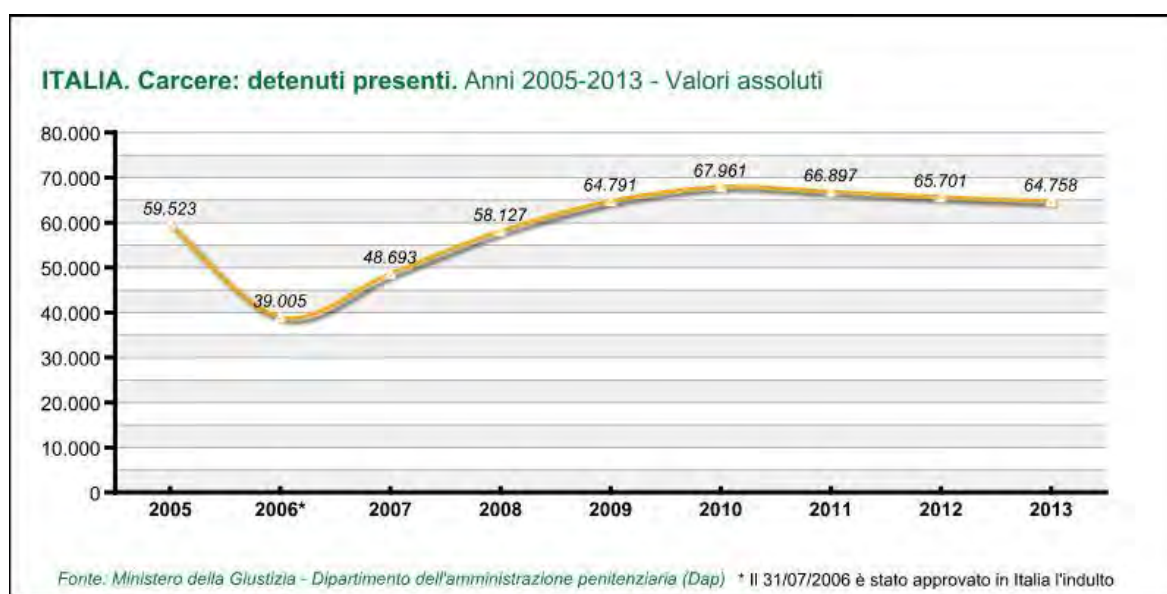


FIGURA 3: GRAFICO ANDAMENTO POPOLAZIONE CARCERARIA DAL 2005 AL 2013 (EFFETTI INDULTO) - DATI del (DAP) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

- Legge 199 del 26 novembre 2010 (meglio nota come svuota carceri) - Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.

La legge 26 novembre 2010, n. 199, “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno”, ha ampliato i criteri di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Un anno dopo, il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", all'art. 3 ha elevato a diciotto mesi il limite di pena entro cui la detenzione domiciliare può essere richiesta. I provvedimenti consentono ai condannati con pena detentiva (anche residua) non superiore a diciotto mesi, di scontarla presso la propria abitazione o un altro luogo, pubblico o privato, che lo accolga. Tale possibilità, prevista al fine di poter attuare il “piano penitenziario” e la riforma delle misure alternative alla detenzione, applicabile provvisoriamente fino al 31 dicembre 2013, è poi diventata definitiva con l'approvazione del Decreto-legge n. 146 del 23/12/2013, convertito nella Legge n. 10 del 21/02/2014

Non si applica:

- ai condannati per i reati particolarmente gravi (quelli previsti dall’art. 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario, vedi “glossario”);
- ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 del Codice penale);
- ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis della legge sull’ordinamento penitenziario);
- qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri delitti;
- qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela delle persone offese dal reato commesso.

Nel caso la condanna a diciotto mesi – o meno – di reclusione sia comminata a una persona in libertà, è lo stesso pubblico ministero che, al momento della condanna, ne sospende l’esecuzione, accerta l’esistenza e l’idoneità dell’alloggio o, se si tratta di persona tossicodipendente o alcool dipendente, verifica la documentazione medica e il programma di recupero, trasmettendo quindi gli atti al magistrato di sorveglianza per la concessione della detenzione domiciliare e l’imposizione delle opportune prescrizioni.

Nel caso invece che il condannato, con pena da scontare fino a diciotto mesi, sia in carcere, potrà presentare una richiesta al magistrato di sorveglianza. In ogni caso – anche senza la richiesta dell’interessato – la direzione dell’istituto di pena preparerà per ciascun detenuto che rientra nelle condizioni previste dalla legge una relazione sul comportamento tenuto durante la detenzione e sulla idoneità dell’alloggio, oppure raccoglierà la documentazione medica e terapeutica, qualora si tratti di persona dipendente da droga o alcool intenzionata a seguire un programma di cura. Il magistrato di sorveglianza provvederà con un’ordinanza, imponendo le opportune prescrizioni.

La legge 199/2010, in caso di evasione dalla detenzione domiciliare (art. 385 Codice penale), inasprisce le pene portandole da un minimo di un anno di reclusione a un massimo di tre (fino a cinque se vi sono violenza o effrazione, fino a sei se con armi).

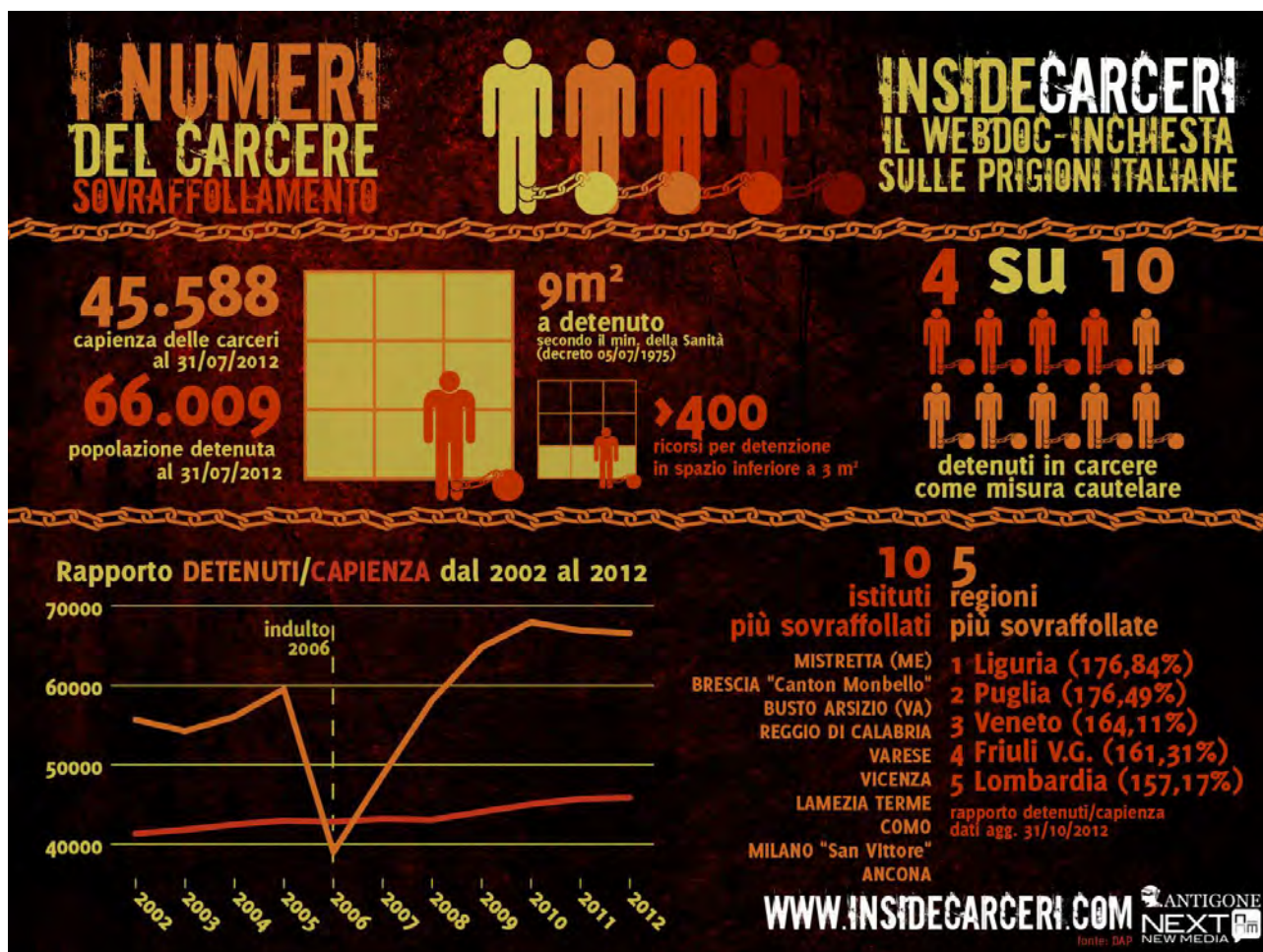
Complessivamente questo provvedimento, nato con una finalità evidentemente deflattiva, ha certamente facilitato la possibilità di non entrare in carcere per i condannati in stato di libertà, mentre per i detenuti, pur prevedendo procedure più snelle, l’effetto non è stato nella misura prevista.

- Sentenza Torreggiani adottata l’8 gennaio 2013 con decisione unanime dalla Corte europea dei diritti umani, che ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU).

La Corte europea dei diritti umani (CEDU), con la sentenza Torreggiani, adottata l’8 gennaio 2013 con decisione presa all’unanimità, ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani. Il caso riguardava trattamenti inumani o degradanti subiti dai ricorrenti, sette persone detenute per molti mesi nelle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza, in celle triple e con meno di quattro metri quadrati a testa a disposizione. La pronuncia della CEDU nel caso Torreggiani – definita dagli stessi giudici come “sentenza pilota” - che ha affrontato il problema strutturale del disfunzionamento del sistema penitenziario italiano troverà applicazione successivamente in relazione alla generalità dei reclami pendenti davanti alla Corte e non ancora comunicati alle parti

riguardanti l'Italia e aventi ad oggetto analoghe questioni di sovraffollamento carcerario, nonché a quelli che le saranno sottoposti negli anni successivi, relativi allo stesso problema. «La carcerazione – hanno affermato i giudici di Strasburgo – non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l'articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente la detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente».

In conclusione, preso atto del fatto che il sovraffollamento carcerario in Italia non riguarda esclusivamente i casi dei ricorrenti, la CEDU ha deciso di applicare la procedura della sentenza pilota al caso di specie, tenuto conto del crescente numero di persone potenzialmente interessate in Italia e delle sentenze di violazione alle quali i ricorsi in questione potrebbero dare luogo.



21

FIGURA 4: Grafico sui numeri del carcere al momento della sentenza Torreggiani –
Fonte dati – Associazione Antigone

Per il nostro ordinamento penitenziario con il termine di “*spazio minimo vitale*” si indica l’estensione della superficie della *cella di fatto* fruibile per il singolo ristretto, ovvero, da un lato la misura dell’area calpestabile volta ad assicurare il movimento nella cella, e che deve essere di almeno 3 mq; dall’altro la quantificazione delle ore giornaliere di stabile permanenza presso la cella, le ore d’aria garantite per giorno; l’organizzazione di peculiari attività per i detenuti da svolgersi sia in cella che fuori; le condizioni igienico-sanitarie generali dell’istituto penitenziario; la sussistenza di ulteriori fattori negativi.

Con la sentenza la CEDU ha incoraggiato l’Italia ad agire per ridurre il numero dei detenuti prevedendo, in particolare, l’applicazione di misure punitive non privative della libertà

²¹ <http://www.insidecarceri.com/#theme/sovraffollamento> - Il Web-doc inchiesta sulle prigioni italiane a cura di Next New Media e Antigone consultato il 23 gennaio 2023

personale in alternativa a quelle che prevedono il carcere e riducendo al minimo il ricorso alla custodia cautelare in carcere. Sempre in applicazione della procedura prevista per le sentenze pilota, la Corte decise di fissare in un anno il tempo entro il quale l'Italia avrebbe dovuto provvedere a adottare le misure raccomandate. In particolare, il dispositivo della sentenza chiedeva allo Stato di istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi tali da garantire forme di riparazione adeguate e sufficienti nei casi di sovraffollamento penitenziario che espongano l'individuo a trattamenti inumani. Nel frattempo, le centinaia di ricorsi allora già presentati e non ancora comunicati al governo italiano per le sue considerazioni e che sollevavano il problema del sovraffollamento delle carceri sarebbero rimasti "congelati". L'auspicio della corte era, infatti, che l'interesse degli individui alla prosecuzione del ricorso venisse meno nel corso del 2013 in ragione delle riforme strutturali che lo Stato avrà intrapreso. Infine, a favore dei ricorrenti fu stato disposto un equo indennizzo pecuniario.

Il caso Torregiani esprime una linea intransigente da parte delle CEDU nei confronti dell'Italia sul problema del sovraffollamento delle carceri e, più in generale, della condizione penitenziaria. La sentenza pilota era comunque molto "pesante": ricordo ancora che, facendo un parallelo forse anche un po' azzardato, si disse che qualora l'Italia non fosse stato un paese membro, ma uno dei paesi in attesa di entrare nell'Unione Europea, questa situazione di "tortura" di fatto praticata nelle carceri italiane e definita nella sentenza ne avrebbe impedito l'accesso, situazione ad esempio cui si trova sottoposta, proprio per il mancato rispetto dei diritti umani, un paese richiedente come la Turchia.

Che cosa ha fatto il nostro paese nell'anno concesso dalla sentenza come termine massimo per porre rimedio al sovraffollamento carcerario?

Alla luce di questa situazione di emergenza, l'Italia si è attivata, prima con il c.d. "*Piano carceri*" con l'obiettivo di costruire undici nuovi istituti penitenziari e ampliare quelli già esistenti, poi con il già citato decreto "*svuota carceri*", precedente alla sentenza, ma convertito in legge nel 2014 approvando rimedi risarcitori, sconti di pena e limiti all'applicazione del carcere preventivo. Purtroppo, gli sforzi legislativi non sono risultati efficaci sul piano concreto; come sempre, dopo un primo periodo di riduzione della popolazione detenuta, questa ha rapidamente ricominciato a crescere; lo spazio vitale per

molti reclusi resta ridottissimo (anche se aumentato rispetto al passato), e le ore da trascorrere fuori dalle celle, che, non a caso l'ordinamento penitenziario definisce come "camere detentive", luoghi quindi per dormire, non per soggiornare, sono aumentate ma sono ancora troppo poche, spesso anche per l'assenza di spazi idonei al di fuori di esse. Ultimo effetto della sentenza pilota della CEDU, è stato il numero elevatissimo di ricorsi presentati dalle persone detenute, nel corso di questi dieci anni, volti ad ottenere, a fronte di condizioni di detenzione "degradanti", aumento dei giorni di liberazione anticipata, piuttosto che indennizzi economici.

- Decreto-legge n. 146 del 23 dicembre 2013 noto anche come decreto "Emergenza Carceri".

Il Governo tentò di fronteggiare l'"emergenza carceri" con un nuovo decreto-legge (d. l. 23 dicembre 2013, n. 146), motivato dalla necessità di porre urgentemente rimedio alla drammatica situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, sotto la pressione della sempre più imminente scadenza del termine imposto dalla CEDU, con la sentenza Torreggiani per individuare dei rimedi preventivi e compensativi finalizzati a riparare le violazioni 'seriali' dell'art. 3 della Convenzione.

Il provvedimento operava su due piani: su di un primo piano con interventi funzionali a ridurre il numero delle presenze in carcere, attraverso la riduzione del flusso dei detenuti in ingresso e l'ampliamento di quello dei detenuti in uscita; su di un secondo piano attraverso interventi funzionali a rafforzare la tutela dei diritti dei detenuti e, in particolare, a garantire la possibilità di "risarcire" i diritti violati dal sovraffollamento, così come richiesto dalla sentenza Torreggiani.

Riduzione del numero delle presenze: la novità più significativa è senz'altro rappresentata dall'introduzione, ai sensi dell'art. 4 del decreto, della "liberazione anticipata speciale", caratterizzata da una detrazione di 75 giorni ogni sei mesi di pena scontata, anziché di 45 giorni, come nella liberazione anticipata ordinaria, di cui all'art. 54 o. p. La nuova misura si caratterizzava, innanzitutto, per il suo carattere temporaneo: essa, infatti, era destinata ad

operare solo per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto (ciò che spiega perché la disposizione non è stata inserita nel corpo dell'art. 54 o. p.).

Un aspetto sicuramente interessante nella disciplina della nuova liberazione anticipata speciale è il suo carattere retroattivo, finalizzato ad accrescerne la portata deflattiva: l'art. 4 del decreto stabilisce, infatti, che la maggiore detrazione si applica a partire dai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1 gennaio 2010 (data che sostanzialmente coincide con la dichiarazione, da parte del D.P.C.M. del 13 gennaio 2010, dello 'stato di emergenza' carceraria nel nostro ordinamento).

Per quanto riguarda il potenziamento delle misure alternative vi sono modifiche apportate all'art. 47 o. p., in materia di affidamento in prova che diventa applicabile ai condannati con pene, anche residue, fino a 4 anni, anziché 3.

Tra gli interventi funzionali ad ampliare l'operatività delle misure alternative deve includersi anche l'abolizione del divieto, di cui al comma 5 dell'art. 94 d.P.R. 309/1990, di applicare per più di due volte l'affidamento in prova terapeutico per condannati tossicodipendenti ed alcol dipendenti. L'abolizione si spiega alla luce dei dati esperienziali che rivelano un consistente rischio di ricaduta nell'abuso di sostanze da parte dei tossicodipendenti e alla conseguente conclusione secondo cui appare più ragionevole evitare rigide preclusioni e rimettere alla valutazione giudiziale la possibilità di concedere a tali soggetti, che rappresentano circa il 25% del totale della popolazione detenuta, ulteriori possibilità di recupero attraverso l'accesso a programmi di esecuzione extramuraria della pena detentiva. L'ottimismo delle previsioni circa la portata deflattiva di tale disposizione si è dovuto ben presto scontrare contro l'insufficienza dei posti disponibili nelle comunità di recupero, allora come adesso, perché, anche se la legge non obbliga necessariamente che la misura dell'affidamento terapeutico sia eseguita attraverso l'inserimento in una struttura residenziale, i tribunali di sorveglianza, proprio in considerazione delle caratteristiche di tale tipologia di condannati, ritengono spesso non adeguati programmi terapeutici non residenziali. Ciò rendeva e rende ancora indispensabile un impegno anche economico per l'implementazione delle comunità residenziali, che garantirebbero anche un risparmio effettivo di risorse.

Ancora nell'ottica di ampliare l'operatività delle misure alternative alla detenzione, la norma ha previsto stabilizzazione della misura dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ai 18 mesi, di cui all'art. 1 della l. 199/2010, introdotta nell'ordinamento in forma emergenziale (il termine della sua vigenza era infatti stabilito per il 31 dicembre 2013).

Altri interventi deflattivi sono poi specificamente indirizzati alle categorie di detenuti più rappresentate all'interno degli istituti penitenziari: ossia ai tossicodipendenti e agli stranieri. Rispetto alla prima categoria, si modifica dell'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990, relativo allo 'spaccio' di sostanze stupefacenti "di lieve entità", reato tipico delle persone tossicodipendenti e fino a quel momento punito in maniera molto severa. La norma riduceva il massimo della pena detentiva da 6 a 5 anni e trasformava l'ipotesi dello spaccio di lieve entità da circostanza attenuante ad ipotesi autonoma di reato.

Per agevolare invece la fuoriuscita dei detenuti stranieri, che rappresentavano e rappresentano una categoria ampiamente rappresentata all'interno della popolazione carceraria, sono state introdotte modifiche volte a potenziare la misura alternativa dell'espulsione di cui all'art. 16 d. lgs. 286/1998, possibilità che non è stata, né prima né successivamente, utilizzata, se non in maniera molto residuale dai cittadini stranieri.

Inoltre, si è modificata la disciplina dell'identificazione dello straniero detenuto, anticipandola all'atto dell'ingresso in carcere per accrescere le possibilità di applicazione dell'espulsione ed evitare, o per lo meno ridurre, la detenzione degli stranieri nei CIE (centri di identificazione ed espulsione), successivamente all'espiazione della pena: detenzione motivata spesso proprio dalla necessità di completare le procedure di identificazione per l'espulsione amministrativa.

Per quanto riguarda gli interventi in materia di tutela dei diritti delle persone detenute, il decreto ha innanzitutto messo ordine nella materia del reclamo del detenuto al magistrato di sorveglianza, con l'obiettivo di consentire al detenuto di rivolgersi al magistrato di sorveglianza per i provvedimenti di natura disciplinare adottati dall'amministrazione penitenziaria (art. 69, comma 6 lett. a), e per denunciare l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento,

dalla quale derivino al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti (art. 69, comma 6 lett. b).

È chiaro che l'ipotesi di cui all'art. 69 comma 6 lett. b) intende far fronte, principalmente, alle ipotesi di pregiudizio dei diritti del detenuto derivanti dalla situazione di sovraffollamento: che la mancanza di uno spazio vitale all'interno della cella sia una situazione in grado di determinare un pregiudizio grave ed attuale ai diritti del detenuto è riconosciuto non solo da una cospicua giurisprudenza della Corte europea, ma anche dalla nostra Corte costituzionale. È questa, dunque, la disposizione con la quale il nostro paese ha inteso rispondere alla sentenza Torreggiani con la quale, come si è già descritto, la Corte europea ha chiesto al nostro ordinamento di introdurre dei rimedi atti a garantire l'immediata cessazione e la riparazione delle violazioni in atto al diritto del detenuto a non subire trattamenti inumani o degradanti, a causa della situazione di sovraffollamento carcerario.

Secondo quanto stabilito dal decreto, il reclamo deve essere trattato dal magistrato di sorveglianza con la procedura ex art. 666-678, ossia con il c.d. procedimento di sorveglianza (che rappresenta, tra i vari procedimenti utilizzabili dalla magistratura di sorveglianza, quello più articolato e caratterizzato dalla più accentuata garanzia dei diritti della difesa), con la previsione però di alcuni profili di specialità. Tra questi, va menzionato, innanzitutto, il diritto di comparire in udienza anche per l'amministrazione penitenziaria (esclusa invece dal procedimento ex art. 666-678) e dalla conseguente necessità di avvisarla della fissazione dell'udienza. Significativo anche che il decreto non preveda termini per la proposizione del reclamo, cosa che si spiega considerando che esso può sempre essere attivato dal detenuto che reclaims appunto un pregiudizio ai propri diritti.

Il nuovo art. 35 bis o.p. prevede che il giudice, qualora non riscontri la gravità o l'attualità del pregiudizio, dichiari la richiesta inammissibile, ai sensi dell'art. 666 co. 2 c.p.p.

Qualora, invece, sia accertata la sussistenza del pregiudizio e la sua attualità, il giudice ordina all'amministrazione penitenziaria "di porre rimedio". Pur non prevedendolo espressamente, appare chiaro che, in relazione ai casi di pregiudizio dei diritti derivanti da sovraffollamento, il rimedio che ci si attende dall'amministrazione penitenziaria altro non

può essere altro che lo spostamento del detenuto in altra cella o il trasferimento in altro istituto.

Al fine di costringere all'obbedienza l'amministrazione penitenziaria, il decreto prevede un giudizio di ottemperanza da attivare, presso lo stesso magistrato, nel caso di "mancata esecuzione del provvedimento". Qualora il giudizio, da esperire nelle forme di cui agli artt. 666 e 678 c.p.p., venga accolto, il giudice ha il potere di ordinare all'amministrazione di ottemperare, nominando - se necessario - un commissario ad acta; dichiarare nulli gli eventuali atti dell'amministrazione che si pongano "in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito"; determinare la somma dovuta al detenuto a titolo di riparazione, con il limite massimo di 100 euro per giorno.

La previsione di un reclamo giurisdizionale in capo al magistrato di sorveglianza, che diviene così effettivamente il garante della legalità dell'esecuzione della pena, è da valutare sicuramente in modo positivo, rappresentando un indubbio passo in avanti nella tutela dei diritti del detenuto.

Appare però facilmente comprensibile come la redistribuzione dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari, non possa mai rappresentare di per sé la soluzione al problema del sovraffollamento carcerario. Da un lato, perché, in una situazione di saturazione delle strutture, gli spazi di manovra dell'amministrazione penitenziaria sono inevitabilmente ridotti; dall'altro, perché, il trasferimento non rappresenta una soluzione praticabile nei casi in cui, determinando l'allontanamento del detenuto dalla sua famiglia o l'interruzione delle attività di tipo lavorativo o formativo, comporti una compromissione del percorso risocializzativo in atto.

Sul versante della tutela non giurisdizionale dei diritti dei detenuti, si è introdotta nel nostro ordinamento, con una disposizione che ha anche un importante significato simbolico, la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Si tratta di un organo collegiale, istituito presso il Ministero della giustizia, composto da un Presidente e due membri e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La funzione del Garante è di vigilare affinché l'esecuzione delle misure privative della libertà personale avvenga in conformità alle leggi e ai principi stabiliti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali sui diritti umani. A tal fine gli è

attribuito, da un lato, il potere di visitare, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli altri istituti nei quali sono reclusi i destinatari delle misure di sicurezza detentiva, le comunità terapeutiche e tutte le strutture che ospitano soggetti privati della loro libertà personale, compresi anche i CIE, dall'altro, il potere di richiedere informazioni e documenti alle amministrazioni responsabili delle strutture e, infine, di formulare specifiche raccomandazioni alle stesse.

Per concludere, vi sono alcune disposizioni con le quali si è inteso proseguire nella politica di agevolazioni e sgravi fiscali ai datori di lavoro che assumano lavoratori detenuti o internati. In questo senso, occorre innanzitutto porre in evidenza la norma di interpretazione autentica dell'art. 3 della Legge 193/2000 (nota come Legge Smuraglia), con la quale si è inteso chiarire che l'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi deve intendersi esteso all'intero anno 2013 (e non solo ai mesi successivi alla modificazione della norma avvenuta per effetto del d.l. 78/2013, conv. l. 94/2013).

In secondo luogo, si è prevista la proroga, per un periodo massimo di sei mesi, del termine per l'adozione dei decreti ministeriali relativi alla determinazione delle modalità e dell'entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, relativi all'anno 2013, per i datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari

- Sentenza n. 32 - Corte costituzionale 11 febbraio 2014 – Abrogazione della Fini-Giovanardi (Riforma testo unico sulle dipendenze)

Con sentenza n. 32 - 11 febbraio 2014 ha abrogato la legge Fini-Giovanardi (L. 49 del 21 febbraio 2006). Secondo la Corte costituzionale l'iter legislativo ha violato l'articolo 77 della Costituzione perché alcuni articoli mancavano dei requisiti d'urgenza, necessari per l'emanazione di un decreto-legge e perché nella norma di conversione in legge furono inseriti emendamenti estranei all'oggetto e alle finalità del decreto. Le nuove norme in materia di droga, infatti, erano state inserite con un emendamento, in fase di conversione, nel decreto-legge sulle Olimpiadi invernali di Torino del 2006.

Con la decisione rivive la legge Iervolino-Vassalli come modificata da referendum del '93, che prevede pene più basse per le droghe leggere.

Tra le ricadute, quelle per i detenuti in carcere condannati in via definitiva grazie alle pene rafforzate della Fini-Giovanardi perché le pene da quel momento avrebbero potuto essere ricalcolate.

La decisione, piuttosto improvvisa e inaspettata, apparve comunque subito di portata storica. Perché da quel momento si è dovuti tornare alla “Iervolino-Vassalli” del 1990: una legge definita ai tempi talmente criminogena e liberticida che nel 1993 un referendum l’abrogò in parte, alleggerendo le pene per i consumatori di droghe leggere. A partire dal 2014 si è quindi tornati all’esito referendario del 1993, quindi a un trattamento penale differenziato tra droghe pesanti e leggere e l’onere della prova è tornato di nuovo in mano al giudice che deve dimostrare, se la sostanza trovata alla persona con problemi di dipendenza è superiore alla dose media giornaliera, che si possa configurare il reato di spaccio.

Ciò che è accaduto in questi nove anni è che sono aumentati a dismisura, come era facilmente prevedibile, i ricorsi avversi alle sentenze emesse tra il 2006 e il 2014, in ragione del fatto che la normativa previgente era più favorevole all’imputato rispetto a quella applicata e poi decaduta.

Sono inoltre effettivamente diminuiti, fino quasi a scomparire, gli ingressi in carcere di persone con modiche quantità, anche se questo non ha inciso sulla percentuale di persone con problemi di dipendenza presenti in carcere.

- Legge n. 81 del 30 maggio 2014 – Chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

Domenica 20 marzo 2011, in prima serata, la trasmissione “Presa Diretta”, condotta dal giornalista Riccardo Iacona, manda in onda un ampio stralcio di un video che cambierà la storia degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)²². Di cosa si trattava?

Un viaggio dietro i cancelli degli ospedali psichiatrici giudiziari, dove si continuava a nascondere lo stigma della malattia mentale e dove nessuno metteva mai il naso. Lenzuola

²² <https://www.youtube.com/watch?v=A535K-IjVjg> – Presa diretta del 20 marzo 2011 – Rai 3 consultato il 2 febbraio 2023

non sostituite per settimane, tanfo e sporcizia ovunque, letti arrugginiti, mura ammuffite. E come era stato possibile che un simile contributo - per la mia esperienza - uno dei video più veritieri che abbia mai visto tra quelli girati in carcere, perché privo di quella sorta di “autocensura” che gli stessi detenuti normalmente praticano a loro stessi per timore di eventuali conseguenze disciplinari, fosse arrivato in prima serata nelle case degli italiani? Il Presidente della Commissione d’inchiesta del Senato della Repubblica sulla situazione degli OPG, il Senatore Ignazio Marino, aveva deciso di recarsi presso i 6 istituti presenti in Italia (Barcellona Pozzo di Gotto, Aversa, Napoli, Montelupo Fiorentino, Reggio Emilia e Castiglione delle Stiviere) senza avvertire, con visite a sorpresa in giorni non prestabiliti (azione che può fare qualsiasi parlamentare) e, grazie al suo ruolo in commissione, decidendo anche di portare con sé un video maker che riprendesse, davvero in *Presa Diretta*.

L’effetto del filmato fu dirompente: esseri umani buttati dentro gabbie, abbandonati a sé stessi e dimenticati, immagini che non sono rimaste nell’indifferenza, anche se ci sono voluti diversi anni per arrivare alla legge di chiusura prima e alla sua applicazione concreta poi.

Ricordo ancora un particolare di vita personale: era una domenica sera ed ero seduto sul divano e nella stanza era presente anche la madre dei miei figli, impegnata al computer. Alla fine del filmato mi fece questa domanda, pur sapendo che da oltre venti anni frequentavo regolarmente il carcere per motivi professionali “Ma sono davvero scene reali?”, a dimostrazione di quanto fossero lontane dall’immaginario collettivo.

Se ne iniziò a parlare e apparve evidente come riguardassero un numero relativamente piccolo di persone, circa 1400 e come per il 60-70% di esse già potessero applicarsi misure alternative sul territorio, mai realizzate per la mancata collaborazione con i servizi sociali territoriali e per l’assenza di strutture idonee, laddove la famiglia non fosse in grado di sostenere il ritorno della persona a casa.

Il progetto di legge, rinviato dal Governo svariate volte, venne promulgato attraverso la legge 81 del 30 maggio del 2014, mentre nel frattempo si era cercato di diminuire la popolazione presente al loro interno. Il 31 marzo 2015, secondo quanto previsto, avvenne la chiusura definitiva degli OPG.

I cambiamenti successivi sarebbero stati tanti e progressivi. La norma ha, infatti, modificato il luogo di esecuzione della misura di sicurezza prevista per l'infermo di mente autore di reato e per il condannato divenuto infermo di mente. Infatti, fino ad allora, questo luogo era l'Opg, da lì in poi sarebbe stato la Residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza (Rems). Con l'introduzione delle Rems l'autorità responsabile degli istituti che eseguono la misura di sicurezza psichiatrica, che per gli Opg era il ministero di giustizia, sarebbe diventata la sanità regionale; il personale, prima prevalentemente giudiziario sarebbe invece diventato tutto sanitario. Mentre l'attività perimetrale di sicurezza e vigilanza è diventata competenza della pubblica sicurezza.

Infine, la legge ha previsto che le Rems debbano ospitare solo ed esclusivamente i pazienti non dimissibili, affetti da patologia mentale permanente, socialmente pericolosi e per i quali ci sia un rapporto diretto fra malattia e il reato commesso. Mentre tutti gli altri devono stare fuori e sono i Distretti di Salute Mentale (DSM) ad assisterli negli ospedali

- Legge n. 67 del 28 aprile 2014 (l'istituto della messa alla prova viene esteso agli imputati adulti) dalla legge 28 aprile 2014, numero 67.

La legge sulla messa alla prova (MAP) è apparsa subito come realmente rivoluzionaria per il nostro sistema penale (sia nel campo del diritto sostanziale che procedurale) perché potenzialmente avrebbe dovuto e forse potrà davvero mutare notevolmente la geografia e la natura degli interventi punitivi dello Stato fino a quella data tradizionalmente ispirati alla comminazione di una pena prevalentemente detentiva disposta verso l'imputato ritenuto colpevole. Il capo I, art. 1 della legge delega al Governo prevedeva di adottare uno o più decreti legislativi per riformare l'allora sistema sanzionatorio. Tra i principi che il legislatore indica al potere esecutivo, vi è quello per cui le pene principali siano: ergastolo, reclusione, reclusione domiciliare, arresto domiciliare, multa, ammenda e, per la prima volta, *si indica come via maestra l'espulsione dal nostro ordinamento della pena dell'arresto in carcere almeno in via principale (carcere come "extrema ratio")*. Le Convenzioni internazionali e le Raccomandazioni europee invitano, infatti, gli Stati Membri a considerare il carcere come soluzione estrema (*last resort*) e,

quindi, ad orientare la scelta della pena da comminare verso altri istituti giuridici piuttosto che privilegiare quello della carcerazione²³.

Ecco, in sintesi, le principali novità.

- Detenzione domiciliare come modalità principale di esecuzione della pena. Nel Codice penale entra a pieno titolo la pena detentiva non carceraria, ossia reclusione o arresto presso l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ("domicilio"). Secondo la delega, i domiciliari dovranno diventare pena principale da applicare in automatico a tutte le contravvenzioni colpite da arresto e a tutti i delitti il cui massimo edittale è fino a tre anni. Se invece la reclusione va da 3 a 5 anni, sarà il giudice a decidere tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere.
- Detenzione oraria. La detenzione non carceraria può avere durata continuativa o per singoli giorni della settimana o fasce orarie. Può essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico. Restano invece in carcere i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e chi non ha un domicilio idoneo o si comporta in modo incompatibile (violando ad esempio le prescrizioni) anche tenuto conto della tutela della persona offesa.
- Lavori di pubblica utilità (LSU). Nel caso di reati per cui è prevista la detenzione domiciliare, il giudice può affiancare alla condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità. Per almeno dieci giorni (durata minima), il condannato dovrà prestare attività non retribuita in favore della collettività.
- Diminuzione del numero dei reati. Grazie ad una delega il governo dovrà trasformare in semplici illeciti amministrativi una articolata serie di reati. La depenalizzazione riguarda tutte le infrazioni a quel momento punite con la sola multa o ammenda e altre specifiche fattispecie come, ad esempio, l'omesso versamento (se non superiore a diecimila euro) di ritenute previdenziali e assistenziali o in materia di atti e

²³ COMMISSION RECOMMENDATION of 8.12.2022 on procedural rights of suspects and accused persons subject to pre-trial detention and on material detention conditions - L'8 dicembre 2022 la Commissione europea ha adottato una raccomandazione (C(2022) 8987) sui diritti procedurali degli indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione.

spettacoli osceni, abuso della credulità popolare, rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.

- Immigrazione clandestina. Rientra i reati depenalizzati. Resterà tuttavia penalmente sanzionabile il reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione.
- Limiti depenalizzazione. Non rientrano comunque nella depenalizzazione i reati relativi a edilizia e urbanistica, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, gioco d'azzardo e scommesse, materia elettorale e finanziamento dei partiti, armi ed esplosivi, proprietà intellettuale e industriale.
- Messa alla prova (*“Probation”*). Istituto da tempo sperimentato a livello minorile, viene ora esteso agli adulti. Per reati puniti con reclusione fino a quattro anni o pena pecuniaria o per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste in lavori di pubblica utilità e comporta la prestazione di condotte riparatorie e (se possibile) risarcitorie, con l'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero. Se l'esito è positivo, il reato si estingue. In caso di trasgressione del programma di trattamento o nuovi delitti scatta però la revoca. Durante il periodo di prova la prescrizione è sospesa.
- Assenza dell'imputato. Viene eliminata del tutto la contumacia. Se l'imputato (dopo un primo tentativo di notifica) è irreperibile, il giudice sospende il processo potendo però acquisire le prove non rinviabili. Alla scadenza di un anno, e per ogni anno successivo, dispone nuove ricerche dell'imputato. Finché dura l'assenza, è comunque sospesa la prescrizione. Se le ricerche invece hanno buon esito, il giudice fissa una nuova udienza dando corso al processo. L'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

La sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti (cd *“probation”*), istituito già previsto e sperimentato nel rito minorile, risponde ad una chiara finalità deflattiva: consentire cioè di arrivare, nei procedimenti che hanno ad oggetto reati di minore

allarme sociale²⁴, ad una rapida definizione degli stessi attraverso una sentenza che dichiara l'estinzione del reato, senza attendere i tempi del processo, e sempre che non vi siano gli estremi per pronunciare una sentenza. Tale esigenza deflattiva è realizzata, da un lato, attraverso un percorso che contempera due opposte esigenze (quella impositiva di obblighi e prescrizioni e quella specialpreventiva e risarcitoria), e prevedendo espressamente, per evitare richieste pretestuose o con finalità che intendano solo prolungare il procedimento, che nel corso dello svolgimento della messa alla prova, il termine di prescrizione resti sospeso. Le finalità dell'istituto, oltre a quelle chiaramente deflative, hanno natura riparatoria e di recupero: attraverso la "probation" si mira ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e ad assicurare, ove ciò sia possibile, il risarcimento del danno.

Il cuore del nuovo sistema punitivo – solo ed esclusivamente per alcuni reati di gravità relativa ma non certo bagatellari – consta della possibilità per il Giudice, previa richiesta dell'imputato, di sospendere il processo e di disporre per il richiedente l'esecuzione di lavori socialmente utili (di concerto con l'UEPE) nonché attività tese all'eliminazione del danno e del pericolo arrecati con il reato anche nell'ottica di un concreto risarcimento alla vittima. Se al termine del periodo stabilito dal Giudice (periodo durante il quale, come detto, il processo è sospeso così come è interrotto il decorso del termine della prescrizione) il richiedente avrà assolto i suoi obblighi (lavorativi, riparatori e risarcitori), il Giudice dichiarerà estinto il reato (e non già la sola pena). Si tratta, quindi, di una effettiva innovazione per il nostro diritto concentrato fino a quel momento, più che altro ad una prevenzione generale (ovvero rivolta a tutti i cittadini quale monito) e speciale (ovvero diretta al reo affinché non delinqua in futuro) attuata in entrambi i casi per mezzo della minaccia e dell'applicazione della detenzione quale "mera" restrizione della libertà personale.

L'istituto della messa alla prova era già previsto per gli imputati minorenni; ma quello che qui si commenta ha una natura ed una disciplina diversa, non fosse altro perché il Giudice

²⁴ R. De Vito, La scommessa della messa alla prova dell'adulto in *Questione Giustizia*, n. 6/2013, 6: "La scommessa criminologica sottesa a questa probation processuale è quella di offrire immediatamente all'imputato (soprattutto se "primario" e accusato di un reato di minore gravità) un trattamento individualizzato che ne faciliti il recupero ed eviti il danno derivante non solo dalla detenzione in un istituto di pena (spesso fertile terreno criminogenetico), ma anche dallo stigma, a volte indelebile, che segue la condanna".

può disporla solo a fronte di una richiesta dell'interessato – e non di ufficio come per gli imputati minori degli anni diciotto – ed anche perché la prova per gli imputati maggiorenni consta di una partecipazione attiva della vittima del reato e di meccanismi risarcitori sconosciuti al diritto procedurale penale minorile. La nuova disciplina in esame, al contrario della “tradizionale” pena detentiva, tende a coinvolgere il reo in un processo rieducativo e riparatorio più dinamico, assolutamente imprescindibile dalla sua collaborazione (fin dalle battute iniziali: è lo stesso interessato, come detto, che deve fare istanza in tal senso e presentare una “proposta” di programma) teso effettivamente a ricomporre quella frattura degli interessi e dei diritti verificatasi a seguito del reato commesso.

Peraltro, la messa alla prova della legge 67/2014 aveva anche l'obiettivo di diminuire la popolazione carceraria per reati relativamente poco gravi (in relazione alle pene ed alle conseguenze per la vittima) nonché di promuovere soluzioni processuali alternative rispetto alla celebrazione del dibattimento o di altri riti speciali (considerando anche tutti e tre i gradi del processo).

La Legge 67/2014 introduce nel nostro sistema il principio della cosiddetta. Giustizia riparativa che non ha più quale riferimento il reo e la condanna che si considera proporzionata al reato; bensì le esigenze di composizione degli interessi in gioco promuovendo la tutela della vittima e l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato attraverso la partecipazione attiva del reo. Questo modello, pur non potendo sostituire la pena detentiva per tutti i reati, rappresenta senz'altro uno strumento efficace ed opportuno da affiancare alla pena tradizionale per tutti quei reati meno gravi che destano minore allarme sociale e che costituiscono, soprattutto, una lesione degli interessi privati della vittima e solo indirettamente della collettività (alla quale, in ogni caso, deve essere assicurato anche con l'irrogazione della pena al reo, il tentativo di recupero della pace sociale). Restano alcune criticità, tra cui la più evidente è quella dell'incompatibilità tra messa alla prova e stato di detenzione, e, di conseguenza, l'impossibilità pratica all'ammissione alla *probation* per una persona sottoposta a misura cautelare.

- Decreto Legislativo n. 124 del 2 ottobre 2018, (Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 26 ottobre 2018, dei tre decreti legislativi datati 2 ottobre 2018, n. 121, 123 e 124, il Governo in quel momento in carica pose la parola fine al vasto programma di riforma dell'Ordinamento penitenziario avviato dalla felice esperienza degli *Stati generali dell'esecuzione penale* voluta dall'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Si trattava del più ampio ed organico progetto di riforma in materia, dall'entrata in vigore, ormai nel lontano 1975, della Legge n. 354, la storica riforma delle carceri, quella che voleva fare del “buon detenuto” un “buon cittadino”.

Il tentativo della riforma è stato quello di inaugurare un diverso approccio all'esecuzione della pena, caratterizzato dal rifiuto di considerare il periodo della detenzione unicamente come una parentesi afflittiva: un'esecuzione penale orientata al rispetto della dignità umana, informata ai valori costituzionali e in linea con le risoluzioni internazionali.

La legge avrebbe dovuto rappresentare anche il prodotto finale di quella grande “consultazione sociale” chiamata “Stati generali dell'esecuzione penale” avviata il 19 maggio 2015 nel carcere di Bollate, luogo simbolo di una rieducazione moderna possibile e conclusasi nell'aprile 2016, che ha coinvolto oltre 200 esperti di carcere e di esecuzione penale (ho avuto anche la fortuna di partecipare ad uno degli incontri a Roma), e costituire un'occasione unica per contrastare la manipolazione delle paure e la creazione artificiosa di fobie di insicurezza ormai presenti in maniera stabile nel paese.

La riforma che molti attendevano, prima di tutto i detenuti, tentava di realizzare, certamente in maniera imperfetta ed incompiuta, i due principi del finalismo rieducativo e dell'umanizzazione della pena, così ben scolpiti nell'articolo 27 della Costituzione, tanto che in un'unica disposizione vengono racchiuse le due principali anime della nostra Carta: l'istanza personalistica (principio di umanità) e quella solidaristica (principio rieducativo).

Non è andata esattamente come ci si aspettava dopo un anno e mezzo di consultazioni con tutto il mondo del volontariato, della cooperazione e della società civile e le norme

recuperate dal progetto originario della riforma sono poca cosa rispetto a quello che la riforma rappresentava, come spesso accade nel nostro paese, grandi annunci e scarse realizzazioni concrete.

La riforma ha comunque interessato, per la prima volta dal 1975, l'Ordinamento penitenziario dei soggetti minorenni che la legge penitenziaria di allora aveva espressamente rimesso (articolo 79 ord. pen.) ad altro successivo intervento normativo mai attuato: il decreto legislativo n. 121 ne fornisce oggi la prima disciplina organica.

I rimanenti decreti n. 123 e 124 attengono viceversa al campo dell'esecuzione penale degli adulti.

Ecco le principali novità introdotte.

- Vita penitenziaria

Nel testo normativo si interviene innanzitutto sull'articolo 1 dell'ordinamento penitenziario, arricchendolo di richiami a diritti e garanzie costituzionali. Il nuovo comma 1 prevede comunque non soltanto una versione più ampia e comprensiva del principio di non discriminazione, ma anche un riferimento alla necessità che il trattamento penitenziario sia conforme a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.

Si tratta di enunciazioni importanti, che stimolano l'amministrazione a superare un approccio infantilizzante da sempre insito nel carcere e che richiedono di immaginare una vita penitenziaria ricca di attività e di momenti di condivisione al di fuori delle camere detentive, portando, tra l'altro, il minimo di ore da trascorrersi all'aria aperta a quattro, cui si deve aggiungere il tempo per la socialità, essendo destinato il primo alla tutela della salute del ristretto ed il secondo alla funzione rieducativa.

Nell'articolo 1, inoltre, si parla espressamente, per la prima volta, di un divieto di discriminazione sulla base del sesso, dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale. Una disposizione che si concretizza subito nelle regole inserite nel nuovo articolo 14: "le donne devono essere collocate in istituti o sezioni di dimensioni tali da non compromettere le attività trattamentali". Si pone fine alla prassi per la quale la mera dichiarazione all'ingresso in carcere del proprio orientamento sessuale omosessuale, o la semplice

condizione di persona transgender, conducevano l'amministrazione ad allocare il detenuto in una sezione protetta, per evitare possibili rischi di aggressioni da parte della restante popolazione detenuta. La nuova norma precisa che ciò può ormai accadere soltanto con il consenso della persona interessata, dovendo altrimenti procedersi ad una allocazione in sezione comune.

Si passa quindi da una disposizione concretamente ghettizzante ad una di tutela antidiscriminatoria. Di più, si prevede che le sezioni protette adibite a questo scopo non possano ospitare promiscuamente altre categorie di protetti, disomogenee, per evitare che la protezione di fatto sia vanificata. Allo stesso modo si dispone che, comunque, anche i ristretti nella sezione protetta dispongano di adeguate opportunità trattamentali da utilizzare, con superamento dei rigidi steccati tra circuiti, anche con gli altri detenuti comuni. Una previsione che lascia ben sperare circa la volontà di affrontare i pregiudizi anche in carcere, e provare a vincerli attraverso una maggior conoscenza reciproca invece che mediante la segregazione.

Altre norme appaiono purtroppo formulate in modo talmente poco cogente da lasciare dubbi circa la reale capacità di modificare l'esistente. Apporre clausole come: "ove possibile" (art. 5 c. 2, art. 9 c. 1), "è preferibilmente consentito" (art. 6 c. 5), "è garantito ... salvo che particolari condizioni" (art. 6 c. 6), in correlazione con vari aspetti di dettaglio dell'offerta trattamentale penitenziaria, sembra una soluzione talmente prudente da risolversi in poco più che un consiglio garbato e pronunciato sottovoce.

In molte altre disposizioni, però, il tenore del testo è indubitabile e chiarisce che la persona ristretta vanta posizioni di diritto. Oltre le già citate, l'art. 14 nuovo comma 1 enuncia il diritto all'assegnazione nell'istituto penitenziario il più possibile vicino alla stabile dimora familiare o al centro di riferimento sociale, salva l'indicazione di specifici motivi contrari. Un'affermazione opportunamente doppiata dall'articolo 42, per quanto concerne i trasferimenti, obbligando l'amministrazione penitenziaria a dar conto delle eventuali ragioni che necessitino una deroga e a rispondere in un termine di sessanta giorni alle richieste di trasferimento pervenute dai detenuti.

Nell'articolo 18 si chiarisce, in aderenza a quanto da tempo enunciato dalla Corte costituzionale (sent. 212/1997), che sussiste un diritto a conferire con il proprio difensore, salva la strettissima previsione dell'art. 104 c.p.p., sin dall'inizio della misura o della pena. Molto importanti sono le disposizioni che impongono particolare attenzione alla formazione scolastica e professionale delle donne, evitando discriminazioni di fatto collegate all'esiguo numero delle detenute ristrette, e che prevedono di attivare corsi di insegnamento della lingua italiana e dei principi costituzionali in favore dei detenuti stranieri, che quasi sempre affrontano i percorsi detentivi con una drammatica carenza di risorse, innanzitutto affettive e poi materiali, e sperimentano la durezza di regole che nessuno ha trovato il tempo e il modo di far loro comprendere anche alla luce dei fondamenti costituzionali che dovrebbero informarle.

- Misure alternative e procedimento di sorveglianza

Vengono introdotte alcune modifiche importanti: una in tema di competenza a delibare in ordine al differimento dell'esecuzione della pena per le ipotesi concernenti la condannata in stato di gravidanza o madre di un bambino di età inferiore a un anno rimesso ora al magistrato di sorveglianza. Una seconda modifica concerne l'introduzione di una procedura assolutamente innovativa che consente al magistrato di sorveglianza componente del collegio che dovrà delibare in via definitiva sull'istanza di misura alternativa, di concederla in via provvisoria quando la stessa provenga da un condannato libero in sospensione pena in relazione ad una pena non superiore a diciotto mesi.

Importante anche la modifica introdotta nell'articolo 51 ter ordinamento penitenziario, "sospensione cautelativa delle misure alternative", nel quale si precisa che, di fronte a comportamenti suscettibili di determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza investe il Tribunale di sorveglianza perché si pronunci sul punto e, solo eventualmente, dispone la sospensione della misura nelle more della decisione, con il conseguente accompagnamento in istituto penitenziario del trasgressore. Si imposta quindi, più correttamente che in passato, l'ordine dei possibili interventi del magistrato di sorveglianza che, sorvegliando l'esecuzione della misura, vaglia i comportamenti negativi di chi vi sia sottoposto, e secondo la prassi da tempo seguita presso gli uffici di sorveglianza

può diffidarlo al compiuto rispetto delle prescrizioni, oppure convocarlo presso l'ufficio per verificare le difficoltà che sta incontrando, e mettere perciò in atto una serie di opzioni precedenti rispetto all'opzione più traumatica del ripristino provvisorio dello stato detentivo, ora indicato, appunto, come solo eventuale, nel comma 2 dell'art. 51 ter.

Soprattutto, si prevede che il Tribunale di sorveglianza chiamato a valutare la necessità della revoca della misura, possa decidere di farla proseguire ma anche di sostituirla con altra, che si riveli più adatta alle esigenze risocializzanti del condannato, a fronte di suoi inadeguati comportamenti. Si consegna, in tal modo, all'autorità giudiziaria un più ampio spazio di discrezionalità che consente di individualizzare e graduare la risposta alle violazioni delle prescrizioni in funzione della loro effettiva gravità e delle prospettive esterne nel frattempo emerse in favore dell'interessato. Un'opportunità davvero preziosa, che per altro consente di evitare il divieto di concessione di misure alternative per tre anni dalla revoca precedentemente previsto.

- Sanità penitenziaria

In particolare, nel nuovo testo si pone l'accento sulla necessità di garantire la continuità terapeutica. È una esigenza cui dare primaria importanza, frustrata in molti modi dai difetti di dialogo tra le istituzioni coinvolte, da una burocrazia ignara delle peculiarità del mondo penitenziario e non da ultimo dalle carenze di risorse di cui il sistema penitenziario soffre. Succede così che un trasferimento possa determinare la perdita del posto in lista d'attesa per un esame specialistico da lungo tempo atteso, o che il cambio di referente medico ponga nel nulla una terapia già impostata oppure che una scorta, necessaria a tradurre il ristretto nel giorno in cui l'intervento chirurgico è stato finalmente calendarizzato, debba essere dirottata verso altre urgenze, con ciò vanificando di fatto le priorità acquisite.

- Tra le misure contenute nel Decreto Ristori – DL n. 137 del 28 ottobre 2020, per quel che concerne il settore Giustizia, sono incluse anche disposizioni volte a contenere la diffusione del Coronavirus all'interno degli Istituti penitenziari.

Mentre il numero di contagi aumentava su tutto il territorio nazionale, anche il carcere veniva colpito dalla diffusione del Covid-19, come ricordato dal Garante nazionale nel suo comunicato del 28.10.2020²⁵.

Nonostante la messa a punto di un sistema di controlli e la riduzione sensibile, di fatto mai davvero cessata, delle attività trattamentali all'interno degli istituti di pena, era prevedibile che un organismo fatto di così tante persone compresse in spazi relativamente limitati, fosse esposto al pericolo di contagio.

In questa logica già il Decreto-legge "Cura Italia" n. 18 del 17.03.2020 (poi convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27) aveva previsto alcuni interventi volti a deflazionare i numeri dei detenuti negli istituti penitenziari, anche se sin da subito si era percepito come si trattasse di soluzioni non destinate ad incidere con numeri particolarmente importanti sull'endemico sovraffollamento.

Gli interventi era stato fondamentalmente quello di prevedere l'esecuzione domiciliare in deroga. Va ricordato come nei mesi precedenti fosse stato fatto un lavoro, spesso invisibile agli occhi della società, dalla magistratura di sorveglianza utilizzando gli ordinari strumenti previsti dalla legge penitenziaria, soprattutto per mettere al riparo dal rischio di contagio i detenuti con patologie particolarmente gravi e con età avanzata. La società civile se ne è accorta purtroppo solo a seguito di una certa campagna di stampa negativa e, di fatto, la risposta del legislatore fu in seguito caratterizzata da due DL (28 e 29/2020), che avevano di mira essenzialmente un freno alle uscite o comunque il rientro in carcere delle persone ammesse a quelle misure domiciliari, ove condannate o imputate per delitti di criminalità organizzata ed alcune altre gravi fattispecie di reato.

Nell'autunno del 2020 il Covid tornò implacabilmente a colpire il nostro paese e, naturalmente, il carcere è sempre un bersaglio privilegiato per le condizioni già descritte. È in questo contesto che si collocano gli interventi contenuti negli art. 28, 29 e 30 del DL n. 137, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata del 28 ottobre 2020, e in vigore dal giorno successivo.

²⁵

https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=CNG9597&modelId=10021, consultato il 13 febbraio 2023

Ecco le novità introdotte:

- La disposizione in materia di licenze

La prima misura, sulla falsariga di quella prevista nell'art. 124 del dl 18/2020, è inserita nell'art. 28 e concerne la concedibilità al condannato ammesso al regime di semilibertà di licenze "premio", aggettivo quest'ultimo che, senza una particolare ragione, si aggiunge alla loro denominazione ordinaria, in misura superiore ai 45 giorni annui. Le licenze straordinarie, per durata, si sono rivelate assai utili nella gestione di condannati che avrebbero altrimenti quotidianamente alternato momenti in libertà e in detenzione, con evidente maggior rischio di portare il contagio con sé.

- I permessi premio di durata straordinaria

L'art. 29 prevede che, ancora una volta sino al 31 dicembre 2020, si possano concedere permessi premio senza i limiti di durata previsti nell'art. 30 ter ord. penit., e dunque anche più lunghi di quindici giorni e complessivamente più ampi di quarantacinque giorni annui. La misura però è destinata soltanto a chi abbia già fruito di permessi premio e sia stato già assegnato a svolgere un lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 ord. penit. (o sia ammesso all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, nel contesto dell'ordinamento penitenziario minorile). Nell'ottica deflattiva che contrassegnava l'intervento urgente, questa misura apriva positivi spazi che con il decreto emergenziale precedente non erano stati percorsi, ma il riferimento soggettivo al condannato ammesso ai permessi e (con uso inequivocabile della congiunzione semplice "e") anche assegnato al lavoro all'esterno, limita particolarmente il suo campo di applicazione, rinunciando ad una apertura, invece possibile, a tutta la platea dei detenuti già provati mediante positive esperienze premiali, con la quale si sarebbe potuto lasciare alla prudente discrezionalità dei magistrati di sorveglianza il vaglio relativo alla maturazione dei percorsi individuali, e quindi alla capacità dei destinatari di rispettare le prescrizioni con permessi di più lunga durata.

- Il ritorno della detenzione domiciliare per gli ultimi diciotto mesi di pena

L'art. 30 ripropone, in modo sostanzialmente invariato, la misura di detenzione domiciliare per le pene anche residue non superiori ai diciotto mesi, già prevista dall'art. 123 del DL 18/2020, con i marginali correttivi introdotti in sede di conversione con legge 27/2020.

Le misure introdotte hanno in parte consentito alcuni, più o meno immediati, effetti di deflazione (ad esempio svuotando le sezioni semiliberi o ammessi all'art. 21), ma non hanno mutato in modo sensibile il quadro di sovraffollamento penitenziario che, in quella particolare fase dell'epidemia, si fece più grave, perché risultava prioritario destinare spazi adeguati all'isolamento dei detenuti che giungevano dall'esterno, ai fini delle opportune verifiche di negatività al virus, e si imponevano sforzi organizzativi poderosi, ove si sviluppino cluster epidemici all'interno degli istituti stessi.

In questo contesto restava inoltre sempre particolarmente delicata la condizione dei detenuti con maggiori fragilità: anziani ed ammalati, ed assolutamente necessaria una sinergia tra amministrazione penitenziaria e sanità regionale, in grado di gestire in modo adeguato istituti penitenziari cui sempre più si richiede di approntare ampi spazi interni al carcere in grado di garantire effettivi standard igienici e di sanificazione, di tipo persino ospedaliero.

- Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022 che dà attuazione alla legge n. 206 del 26 novembre 2021, nota come Legge Cartabia (delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)

Questo ultimo provvedimento di cui parlerò brevemente, e di cui invece molto si parla, è solo l'ultimo in tema di riforma della giustizia, e, vista la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, appare ancora difficile, così recitano anche tutti gli esperti in materia, conoscerne i reali esiti. Vi sono però una serie di disposizioni che potrebbero, più o meno direttamente, andare ad incidere anche sul mondo del carcere.

Ecco le principali novità:

- viene prevista la presenza in ogni penitenziario, almeno una volta al mese, di un funzionario comunale per garantire il compimento di atti giuridici ai detenuti, nonché, su richiesta del Direttore, di funzionari degli uffici consolari o della Questura. Si ricorda, infatti, che oltre il 30% della popolazione carceraria è composta da cittadini stranieri.
- Una novità importante è quella che abolisce la riduzione dello stipendio in favore dei detenuti che svolgono attività lavorativa all'interno dell'istituto e alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria.
- Viene riconosciuto un sistema elettivo di rappresentanza dei detenuti e viene, altresì, allargata la possibilità di ottenere i permessi anche nei casi di “particolare rilevanza” e non solo, come attualmente è, nei casi di “particolare gravità”.
- Vengono incentivati i colloqui a distanza con i familiari, anche al fine di evitare l'ingresso negli Istituti di Pena di figli minori.
- Addirittura, si prevede l'utilizzo di strumenti informatici concessi ai detenuti per contattare i familiari, quali apparecchi telefonici e pc, pur con le cautele del caso.
- Si prevede la realizzazione di totem touch all'interno degli Istituti per le richieste dei detenuti, con un terminale multimediale, fruibile in diverse lingue, che consenta di sostituire il cartaceo per una gestione telematica delle richieste.
- Sull'altro versante, si stabilisce un importante incremento dell'organico, non solo del personale di Polizia, ma anche del personale preposto all'Osservazione e ai servizi socioassistenziali.

– Sul fronte salute si prevede l'istituzione di un fascicolo sanitario per ogni detenuto e aumento del personale anche al fine di ridurre il preoccupante tasso di suicidi che si verificano all'interno degli Istituti.

La stessa norma va ad incidere poi sulla precedente in tema di messa alla prova, modificata ed estesa, ed anche qui vi sono previsioni di un minor numero di ingressi in carcere grazie alla sua applicazione.

La nuova normativa ha ampliato il limite edittale di cui all'art. 168-bis c.p., estendendo la messa alla prova ai reati puniti nel massimo fino a 6 anni. L'aspetto di novità si collega non tanto ad un indiscriminato innalzamento del tetto massimo di pena per accedere alla MAP (fino a sei anni), ma all'individuazione di ulteriori e specifici reati, puniti con pena massima non superiore a sei anni, che si prestino particolarmente alla risocializzazione, attraverso un meccanismo nominativo e quindi selettivo.

Il decreto legislativo, da un lato ha modificato l'art. 464-bis c.p.p. prevedendo che il pubblico ministero può proporre all'imputato di formulare la richiesta di MAP, a cui segue un termine entro cui l'imputato stesso ha facoltà di presentare richiesta formale al giudice, dall'altro ha introdotto una nuova disposizione, l'art. 464-ter.1 c.p.p. con il quale si consente di anticipare nella fase delle indagini il ricorso alla probation.

Se, invece, l'indagato non intende procedere alla MAP, perché reputa il programma eccessivamente gravoso, potrà comunque successivamente conservare la facoltà di sottoporre al giudice una propria richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nelle forme già precedentemente previste.

4.2 Dall'emergenza alla quotidianità: come rendere più efficaci i percorsi di rieducazione

Ho ritenuto necessario per questo mio lavoro il lungo capitolo precedente, che ho cercato di sintetizzare al massimo, per rappresentare quanto il carcere, soprattutto nell'ultimo cinquantennio, si sia trovato a pagare gli errori, la mancanza di uniformità e, talvolta, l'incompetenza e soprattutto la mancanza di una “*vision*” sul carcere e sulla pena, da parte di una classe politica chiamata ad amministrare questa parte della società.

Giova qui ricordare una famosa frase attribuita al filosofo Voltaire pseudonimo di François-Marie Arouet che così recita: “*Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una Nazione*”. Ebbene, si direbbe che negli ultimi trent'anni, che hanno visto alternarsi al governo parlamentari e partiti di quasi tutto l'arco costituzionale, dimentichi di tale motto, essi siano riusciti, in maniera del tutto disuniforme, con legislazioni che spesso hanno contraddetto quanto emanato solo pochi anni prima (ricordiamo solo la vicenda già descritta del testo unico sugli stupefacenti, che solo una sentenza della Corte Costituzionale ha riportato alla norma del 1990 eccependo l'incostituzionalità di quanto prodotto successivamente), a produrre quasi sempre un risultato identico: l'aumento del livello di cancerizzazione e l'individuazione di target ben precisi di popolazione quali “clienti” del carcere. È, infatti, pensiero condiviso da tutti gli esperti, l'idea che ogni sistema penale che uno stato si dà, sia in grado di selezionare, attraverso lo sviluppo successivo della legiferazione, le persone che affolleranno il carcere negli anni successivi. In questo senso è interessante il titolo che Lois Wacquant, sociologo e antropologo sociale francese, esperto anche sui temi del carcere, ha dato ad una delle sue innumerevoli pubblicazioni. “*Punire i poveri. Il nuovo governo dell'insicurezza sociale*.”. Secondo Wacquant le politiche sociali vengono sostituite dalle politiche penali e lo Stato sociale, che era già passato da assistenziale a caritatevole, lascia gradualmente il posto a quello che Wacquant definisce Stato penale. L'obiettivo dello stato penale non è più intervenire per trasformare la devianza in conformità, ma limitarsi a regolare i livelli di questa devianza, considerata quasi inevitabile. «*La nuova penologia è concentrata*

sull'individuazione di tecniche per classificare e gestire i gruppi considerati pericolosi»²⁶.

Mentre si perde fiducia nella riabilitazione e nella funzione sociale della pena, diventano centrali concetti quali il rischio, la probabilità e le tecniche statistiche. Wacquant ha concentrato parte delle sue ricerche sui sistemi penali del Nord America, e l'evoluzione dell'ordinamento penale italiano, dal dopoguerra ad oggi, certamente si è molto avvicinata a quella statunitense, anche se, i numeri, fortunatamente, sono molto diversi. Negli Stati Uniti, a fronte di una popolazione di circa trecento milioni di abitanti, si trovano in carcere circa tre milioni di cittadini, uno su cento, potremmo dire che quasi ogni famiglia, nella sua accezione più allargata, conosce il problema della detenzione. In Italia tale indicatore si attesta sul livello medio di una persona detenuta ogni mille abitanti. E, del resto, vale la pena ricordare, che negli USA anche nel sistema penale, a partire dai primi anni Novanta, echeggia lo slogan "*three strikes and you are out*" (*tre volte e sei fuori*). Si tratta di una frase potente, di indubbia presa sul grande pubblico e di cui ogni americano conosce il significato, perché si tratta della regola "*tre volte e sei eliminato*": un principio del gioco nazionale del baseball. La metafora sportiva si riferisce al compito del battitore: colpire la palla lanciategli dall'avversario. Di fronte all'errore per tre volte il giocatore è eliminato dal turno di gioco. La regola è diventata anche un principio penale, tanto che volgarmente calata nel mondo criminale come titolo della misura anticrimine, si può tradurre con un monito chiaro: "tre condanne per gravi reati commessi e scoperti e tu, (criminale) resti in galera per sempre". In Italia non si è (ancora?) giunti a questo livello, ma normative che abbiamo in parte descritto, che aumentano il rischio potenziale di entrare in carcere per persone recidive, talvolta anche per reati di scarsa problematicità sociale, non potrebbero portare a derive come quella statunitense?

Nel gennaio 2013 la sentenza pilota Torreggiani ha certamente dato una spinta al legislatore ad operare nella direzione indicata dal provvedimento. Direi che più che la gravità della sentenza, che ha descritto il nostro come un paese in cui si ledevano sistematicamente i diritti delle persone detenute, tratteggiando addirittura situazioni di tortura, la politica si è preoccupata delle conseguenze; quindi, le possibili sanzioni che l'Unione Europea avrebbe potuto irrogarci, piuttosto che dei risarcimenti che i detenuti avrebbero potuto (e lo hanno

²⁶ Ronco D., Torrente G., *Pena e ritorno. Una ricerca su interventi di sostegno e recidiva*, Ledizioni editore, giugno 2017., p. 29

fatto a migliaia negli anni a seguire, anche attualmente) richiedere. In seguito alla sentenza, furono avviati svariati interventi, in gran parte descritti nel precedente capitolo, per decongestionare gli istituti, che comportarono un calo significativo della popolazione detenuta – che raggiunse le cinquantaduemila unità in pochi anni –, in controtendenza rispetto al trend di una stagione caratterizzata dalla costante crescita dal 1990 al 2013 circa. Si era trattato di anni in cui neppure i provvedimenti di clemenza erano stati in grado di contenere i numeri della detenzione, se non per brevi periodi, che avevano raggiunto livelli addirittura superiori a quelli registrati al momento della condanna. La politica ha cercato di legiferare verso questa direzione con norme che da un lato diminuissero gli accessi al carcere, dall'altro prevedessero percorsi esterni, ma le parole chiare e che sembrano scontate inserite nella sentenza pilota ancora oggi vengono quotidianamente smentite dai fatti e dalle condizioni disdicevoli degli istituti di pena italiani. La sentenza Torreggiani fu definita dalla stessa Corte di Strasburgo una sentenza pilota, non solo perché fu applicata ad analoghi reclami pendenti e aventi a oggetto questioni di sovraffollamento carcerario, ma soprattutto perché essa, prescindendo dai casi di specie, affrontava il disfunzionamento strutturale dell'intero sistema penitenziario italiano. Intervenne, infatti, in un momento in cui la popolazione detenuta aveva raggiunto livelli senza precedenti nella storia repubblicana, superando le sessantottomila unità e causando la dichiarazione di stato d'emergenza nazionale. Il problema è che non si è stati in grado di risolvere tale disfunzionamento e i dati attuali, che parlano di 54.609 detenuti complessivamente presenti in carcere dodici mesi fa (non vi sono numeri più aggiornati), se da un lato sono molto inferiori a quelli di dieci anni orsono, sono comunque sempre superiori di quasi il 10% alla capienza regolamentare (anch'essa notevolmente aumentata grazie a miglioramenti di edilizia carceraria) e non hanno risolto neppure il problema del numero spropositato di accessi annuali (circa 100.000) soprattutto perché si tratta di detenuti con pene brevi o brevissime.

Tale vicenda, come altre, ci dimostra innanzitutto che tutti i tentativi di decongestionare il carcere sono stati legati a situazione emergenziali (la sentenza Torreggiani, la pandemia, ecc.) forse anche perché c'è una fetta di popolazione ("*elettorato*") che nega l'esistenza della necessità di tutelare il diritto alla salute delle persone recluse con provvedimenti realmente incisivi. In secondo luogo, ci ricorda che nel nostro ordinamento esistono

specifici strumenti per svuotare gli istituti, agendo in particolare su chi sconta pene brevi o su chi è detenuto in attesa di giudizio – strumento di cui si è spesso abusato al di là dei limiti di legge – e che, quindi, il tutto si risolve nella volontà, soprattutto politica, di farne ricorso. La stagione di riforme provò ad incidere non sul solo tasso di sovraffollamento, ma su tutti gli indicatori utilizzati per registrare lo stato di crisi del sistema penitenziario: basti pensare al numero di suicidi, al numero di detenuti in custodia cautelare, al numero di persone recluse in esecuzione di una pena breve o al numero di stranieri. Eppure, dopo una breve fase caratterizzata da un trend al ribasso, si registrò fin da subito una tendenza alla crescita che avrebbe visto il suo culmine nel 2020 se non fosse stata in parte, e non con poche difficoltà, frenata dall'evento pandemico.

L'aumento della popolazione detenuta, però, non corrisponde a un aumento delle condotte delittuose, in diminuzione negli ultimi anni, bensì a un cambiamento del clima sociale e politico nel nostro Paese, che ha portato alla criminalizzazione di numerose condotte prima considerate meri illeciti amministrativi e all'inasprimento delle pene anche per reati bagatellari. In particolare, la proliferazione di leggi penali è stata una risposta alla richiesta incessante di sicurezza dell'opinione pubblica, cui si risponde con repressione anziché con adeguate politiche sociali che prevengano i crimini. Basti pensare ai decreti sicurezza, alla riforma della legge sulla legittima difesa, all'omicidio stradale (poi modificato rispetto alla prima stesura, che avrebbe avuto pesanti effetti "carcerogeni") o alla disciplina sulle droghe delle cui vicende ho ampiamente parlato.

Ultima espressione di tale ideologia repressiva è la proposta di legge n. 1754 della scorsa legislatura, un'iniziativa di otto senatori del Movimento Cinquestelle che prevedeva la trasformazione degli educatori in agenti di polizia penitenziaria. Rendere i funzionari giuridico-pedagogici dei tecnici specializzati della polizia penitenziaria significa, però, intaccare il necessario equilibrio tra istanze di risocializzazione ed esigenze di sicurezza alla base dell'esecuzione penale.

La riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975 aveva espressamente previsto una diversificazione delle figure professionali, che non fossero tutte incardinate nelle logiche gerarchiche e custodiali della polizia. Allora, si precisò che le diverse professioni dovessero essere considerate in maniera paritaria: promessa in parte mancata, considerato che gli

educatori e i direttori sono poi stati sottovalutati da un punto di vista economico, sociale e culturale. Le giustissime rivendicazioni della categoria, che vive condizioni di forte disagio, non vanno però soddisfatte regredendo verso modelli di pena meramente contenitivi e custodiali. Basti pensare che il rapporto numerico tra corpo di polizia penitenziaria e funzionari giuridico-pedagogici è di 35 a 1 e quindi non si può neppure più parlare di rischio di incorporazione e subordinazione delle istanze costituzionali di risocializzazione a quelle di sicurezza, tutto questo è ormai “tristemente” realtà.

Espressione della stessa concezione di pena meramente contenitiva era la proposta di legge avanzata alcuni anni fa che prevedeva l’equiparazione dei direttori delle carceri ai comandanti della polizia penitenziaria. Iniziativa che per fortuna non ha avuto seguito, ma che avrebbe rischiato di intaccare – se approvata – il ruolo di garante delle istanze di risocializzazione del direttore degli istituti di pena. Tali istanze contenitive diventano così sempre più frequenti, perdendo di vista la funzione rieducativa del carcere sancita dalla Costituzione e la necessità di offrire a chi è detenuto un reale percorso di reinserimento sociale che abbatta il rischio di recidiva.

Ancora una volta, è necessario pensare a un nuovo modello di pena, abbandonare la necessità del carcere visto come unica soluzione alla criminalità e intraprendere percorsi costruttivi di un nuovo sistema giudiziario, realmente rispettoso della dignità umana.

Io credo che non si tratti di una “*mission impossible*” ed esistono già esempi sia nel nostro paese che all’estero che possono indurre a pensare che tale trasformazione si possa realizzare.

Sono però indispensabili alcune condizioni:

- Occorre che la politica cessi di operare su questo tema, come su molti altri, del resto, con iniziative emergenziali e che decida di affrontare il problema del carcere e della pena in maniera strutturale, come ci indicava la Torreggiani e come ci suggeriscono l’esperienza e tutti gli indicatori che sono stati utilizzati in questi anni. Per far ciò occorre che la politica si “sieda ad un tavolo” e provi a rispondere questa domanda: “Quale è l’idea di un carcere moderno del nostro paese e quanto tempo occorre per raggiungere il risultato?”. Gli stati generali furono aperti quasi dieci anni, sulla spinta della sentenza pilota europea, proprio con questo obiettivo, ma la montagna ha

generato un topolino e quasi niente del lavoro delle commissioni è stato di fatto recepito e inserito in legislazione. Se si affrontasse in modo serio e durevole la questione forse si risolverebbe anche il problema del costo del carcere, inteso non soltanto come costo sociale, ma anche come costo economico, visto che si parla di quasi dieci milioni al giorno di euro al giorno (oltre 3 miliardi e mezzo di euro annui), per ottenere il risultato di un tasso di recidiva (rientro in carcere per un nuovo reato) nei tre anni successivi alla scarcerazione che oscilla, in base alle rilevazioni, tra il 70 e il 90%. Che cosa diremmo di un ospedale (il parallelo è sicuramente un po' forzato ma efficace), dove i pazienti debbano rientrare nel triennio successivo magari per una patologia peggiorata quando non acquisita durante la degenza? Va inoltre ricordato che questo dato riguarda i detenuti che scontano tutta la pena in carcere, mentre le statistiche riferite a tutti coloro che possono scontare tutta o comunque la parte finale della pena in misura alternativa esterna indicano il tasso di recidiva oscillare tra il 20 e il 10%. Il risultato è che il nostro paese impiega ingenti risorse messe a disposizione dai cittadini per ottenere un risultato assolutamente insoddisfacente, mentre, spendendo molto meno (le rette comunitarie, piuttosto che i trattamenti domiciliari o presso i servizi territoriali come i SERD - servizi per le dipendenze - o gli UEPE - uffici per l'esecuzione penale esterna - hanno costi molto inferiori), si otterrebbe e già lo si ottiene un risultato migliore, molto migliore.

- In questo ambito, va ripensata complessivamente l'edilizia penitenziaria, storicamente organizzata sull'idea delle celle, perché il nostro carcere ancora vive dell'idea strutturale pensata per affrontare fenomeni come il terrorismo prima e la mafia poi, ed è un carcere fatto di celle e corridoi. Vi sono esempi di trasformazione del carcere molto positivi, come in Spagna, il cui sistema penitenziario è da molti è considerato come uno dei migliori, e che privilegia ampi spazi interni, dove tutto avviene (le attività, le lavorazioni, la gestione del tempo libero, ecc.), riuscendo in tal modo a diminuire il tempo trascorso nelle camere detentive, a favore di una migliore qualità di vita, oltre che dell'abbassamento degli episodi critici (violenze, autolesionismo, suicidi), eventi che si compiono nella quasi totalità nel "buio" delle celle, ovvero nei luoghi dove le persone detenute vivono la maggior parte del loro

tempo e dove vi il più basso livello di controllo e anche di tutela della vita dei detenuti.

In Italia abbiamo almeno un esempio di un istituto non nato o trasformato di fronte all'emergenza, ma pensato tenendo in considerazione i punti che ho prima descritti, ed è la Seconda Casa di Reclusione di Milano, Bollate, progettata nel 1987 e inaugurata nel dicembre del 2000 (i tempi dell'edilizia penitenziaria sono da sempre ultradecennali) come istituto a custodia attenuata per detenuti comuni (secondo il disposto dell'art. 115 del D.P.R. 231\2000).

L'idea che ispira il carcere è quella di un istituto con un "regime trattamentale di natura avanzata", un luogo che non diventi - come potrebbe facilmente succedere - lo sfogo per il sovraffollamento del vicino carcere di San Vittore, ma in cui poter realizzare tutte le possibilità per un esito positivo del "trattamento", secondo le possibilità offerte dal quadro normativo attuale, dalla struttura dell'istituto e dal territorio circostante. Con particolare attenzione al problema del lavoro.

Secondo il progetto "Bollate", nell'istituto vengono accolti detenuti "omogenei", selezionati dalle direzioni di altre carceri con le seguenti caratteristiche: condannati o ricorrenti; con pena o residuo pena entro gli otto anni; con percorso trattamentale già iniziato positivamente. Al detenuto viene offerto di sottoscrivere un "patto trattamentale", un documento che lo impegna nel suo lavoro all'interno di cooperative, imprese, volontariato, organizzazioni.

I presupposti del progetto sono:

- Il recupero dell'identità del recluso. La selezione dei detenuti da ammettere al progetto consente di proporre loro un tipo di pena che lasci libertà di movimento e di organizzazione della propria giornata. Di contro, il detenuto si impegna a partecipare, insieme agli operatori, all'organizzazione della vita carceraria, con un sistema di compartecipazione che lo vede protagonista delle scelte organizzative. I detenuti, riuniti in commissione, decidono autonomamente quali attività culturali sportive e quali eventi organizzare. Sostengono i loro compagni in difficoltà fornendo loro, con la supervisione e il monitoraggio di giuristi volontari, consulenza legale gratuita. I delegati dei vari reparti accolgono i compagni appena arrivati, collaborando con la

direzione per proporre correttivi all'organizzazione o discutere dei problemi di convivenza che si trovano ad affrontare. Si fa strada la cultura del "peer support" funzionale anche ad alleviare le conseguenze della carenza di operatori del sostegno.

- La condivisione dell'organizzazione. Uno dei primi obiettivi del progetto è stato quello di condividere l'organizzazione con gli enti pubblici e del privato sociale che lavorano con l'Istituto. Sono stati istituiti, e funzionano, tavoli di lavoro "orizzontali" per l'organizzazione delle attività lavorative, scolastiche e terapeutiche. Ad esempio, la destinazione d'uso di ogni spazio all'interno dell'area lavorativa viene decisa da commissioni che rappresentano il mondo dell'impresa, profit e no, sulla base di valutazioni legate alla possibilità di sviluppo sul mercato esterno dell'attività proposta. Ogni tre mesi tutte le realtà che operano a qualunque titolo nel carcere si riuniscono per un confronto operativo generale sullo stato del progetto e sulle difficoltà di ogni singolo settore operativo. In materia di lavoro, una delle ambizioni del progetto è quella di cedere progressivamente la gestione delle attività di somministrazione alle cooperative dei detenuti che si sono costituite in questi primi quattro anni di lavoro. L'amministrazione penitenziaria, piuttosto che dare lavoro in cambio della "*mercede*" (in carcere è così definita il salario del detenuto) diventa committente di un servizio; al detenuto viene così trasmessa una diversa cultura del lavoro.
- La decarcerizzazione. È una delle colonne portanti del progetto; a Bollate si è raggiunta un'alta percentuale di lavoratori all'esterno. Vengono finanziati dal Comune e dalla Regione progetti per la costituzione di reti operative esterne che si occupino di reperire possibilità di lavoro all'esterno, con la facilitazione delle borse lavoro del Comune per i primi mesi di assunzione. Molta importanza viene data allo strumento del permesso premio, utilizzato anche per far conoscere e condividere con l'esterno le attività interne dei detenuti.

Ho avuto la fortuna di restare dentro il carcere di Bollate nel 2006, per alcuni giorni, per un modulo di formazione di giovanissimi agenti penitenziari. Ho respirato un'aria diversa, l'aria di un mondo esterno che ogni giorno entrava all'interno (cooperatori sociali,

imprenditori profit, volontari, registi teatrali, ecc.) e del carcere che ogni giorno andava fuori (tanti, tanti detenuti). Negli anni ho talvolta ascoltato critiche anche su questo istituto, polemiche e sicuramente anche storie di malfunzionamenti, ma resta il meglio di quello si è riusciti a realizzare nel nostro paese in fatto di rieducazione, di responsabilizzazione delle persone detenute a fronte della spinta verso l'infantilizzazione già descritta, di un carcere che sostiene più che punire. *Avremmo bisogno di un "Bollate" in ogni regione!*

La rappresentazione "fisica" della spinta all'infantilizzazione dei detenuti è rappresentata dalla "domandina". Che cosa è la domandina? È il modulo con il quale si richiedono un'infinità di cose, all'interno del carcere, anzi, praticamente tutto: dai colloqui con gli operatori, al lavoro, agli acquisti di prodotti non compresi nella lista della spesa, ai colloqui con l'avvocato, con i familiari, al bisogno di parlare con un medico e la lista potrebbe non finire più.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE DEL

20.....

Il sottoscritto

richiede

NOTIZIE

fondo vincolato €

fondo disponibile. »

ammontare del peculio €

posizione giuridica

lav.te di categ. officina o serv. dom.

colloqui

corrisp. telefonica

INFORMAZIONI del

DECISIONE

IL DIRETTORE

20.....

**FIGURA 5: "LA DOMANDINA" Mod. 393 Amministrazione Penitenziaria
Modulario G.- A.P. - 120 - Roma, 2004, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato**

Un piccolo accenno anche al problema dei suicidi in carcere. Nel 2022 si sono suicidate 84 persone all'interno delle carceri italiane: 79 uomini e 5 donne (le donne rappresentano il 5% delle persone detenute nelle carceri).

È il numero più alto di suicidi registrato in Italia dal 2000, ovvero da quando questi dati sono stati resi disponibili a livello nazionale. I dati relativi agli anni Novanta suggeriscono che il tasso di suicidi non era mai stato così alto.

Tra i detenuti che si sono uccisi nel 2022:

- 33 erano persone con fragilità sociali o personali, ovvero persone con disagi psichici o senza fissa dimora;
- 49 si sono uccisi nei primi sei mesi di detenzione;
- 21 nei primi tre mesi;
- 15 nei primi dieci giorni;
- 9 nelle prime 24 ore;
- 5 sarebbero stati liberi entro un anno;
- 39 avevano una pena residua inferiore a tre anni;
- soltanto 4 avevano una pena residua di più di tre anni e uno doveva scontare 10 anni.

Come si può capire, non conta molto la durata della pena o della carcerazione preventiva e nemmeno le condizioni della pena. È l'approdo in carcere in sé l'elemento che porta al suicidio e questi dati evidenziano innanzitutto un record negativo: negli ultimi venti anni non ci sono mai stati così tanti suicidi.

Alcuni detenuti non avevano fatto in tempo neppure ad essere immatricolati perché si sono uccisi subito, il che dimostra che non è il sovraffollamento o il carcere degradato a spingere le persone a gesti estremi, ma la disperazione: quella sensazione terribile di chi entra in carcere e pensa: “da qui non riemergerò mai più”.

Daniela De Robert dell'ufficio della autorità del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà ha detto: «E' il vuoto a caratterizzare ancora troppe carceri italiane: la dimensione di un tempo che scorre inutilmente semplicemente sottratto alla vita che non

riesce a diventare un'opportunità di crescita di cambiamento, e poi reinserimento costruttivo per i detenuti, come ci chiede la Costituzione»²⁷.

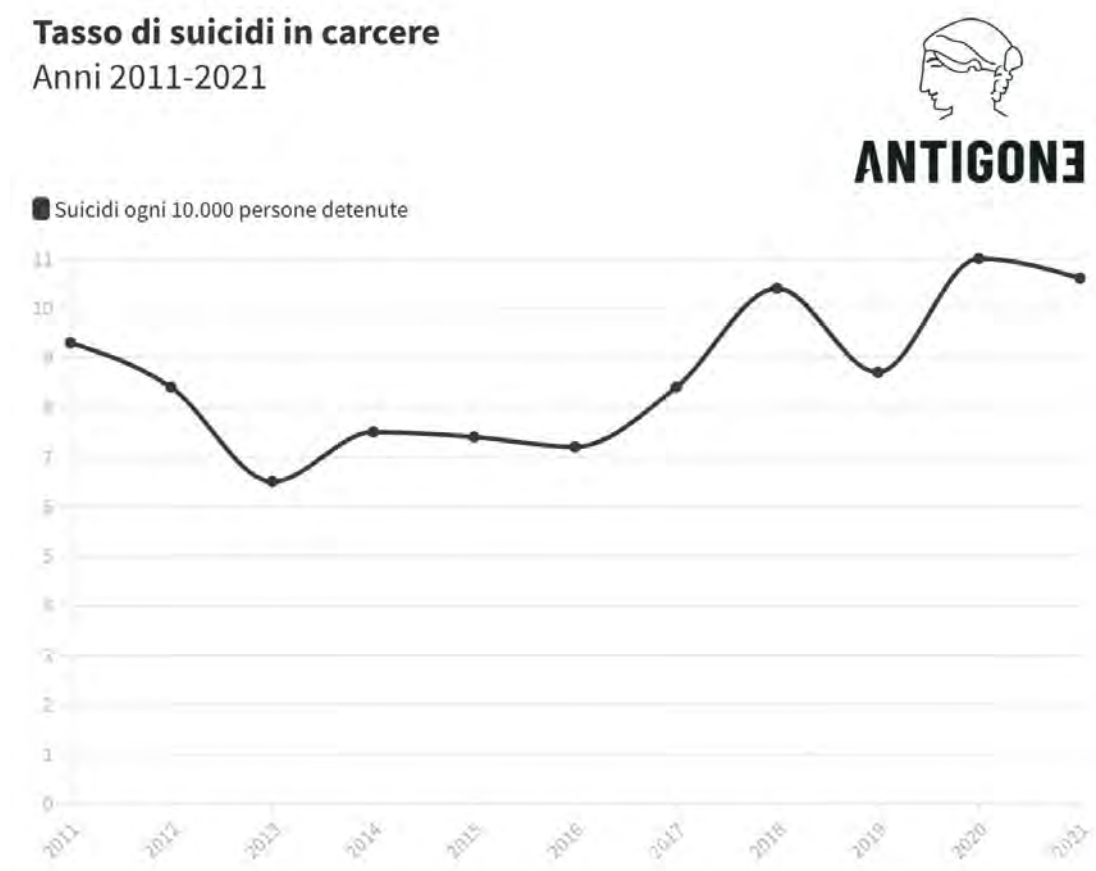


FIGURA 6: GRAFICO ANDAMENTO SUICIDI DAL 2011 AL 2021 - elaborazione associazione Antigone su dati del (DAP) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria²⁸

Fondamentale è indicare il tasso di suicidi in carcere, ossia il rapporto tra il numero di suicidi e le persone mediamente presenti negli istituti di pena nel corso dell'anno: nel 2021, a fronte di una presenza media di 53.758 detenuti, si è attestato a 10,6 casi ogni diecimila persone detenute. Nello stesso anno il tasso suicidarla nell'intero paese è stato di 9,83 casi ogni centomila abitanti, il che significa che in carcere il tasso è di ben dieci volte più alto che nella "società libera".

²⁷<https://servicematica.com/il-2022-e-stato-lanno-con-il-maggior-tasso-di-suicidi-nelle-carceri-italiane/#:~:text=Nel%202022%20si%20sono%20suicidate,resi%20disponibili%20a%20livello%20nazionale.>

Consultato il 15 febbraio 2023

²⁸<https://asvis.it/notizie/2-13362/suicidi-in-carcere-lemorragia-continua-antigone-piu-telefonate-per-i-detenuti#>

Consultato il 15 febbraio 2023

Accanto a questa sensazione di vuoto, su cui è indispensabile intervenire, occupando il tempo della detenzione di contenuti (attività e non solo), un altro elemento fondamentale da modificare è *l'approccio infantilizzante* che il sistema penitenziario ha verso le persone detenute. Qualsiasi processo di educazione/crescita si basa sullo sviluppo della persona, "l'empowerment" con il quale ci si riferisce a quel processo di crescita basato sull'incremento dell'autostima, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare l'individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale. Per raggiungere questo obiettivo un carcere che tenda, come indicato in Costituzione, alla rieducazione delle persone che vi sono reclusi, dovrebbe essere in grado di aiutarle a sviluppare le abilità necessarie per rientrare nella società con delle prospettive diverse. Appare però evidente come la realtà attuale, che sembra immanente di decennio in decennio, dove in istituti spesso fatiscenti, con un sovraffollamento sempre presente, con la maggior parte del personale che è professionalmente formato e predisposto al controllo e non all'educazione, con persone che sempre più hanno l'impressione di essere dimenticate dalla società civile, è esattamente il contrario di quello che prevede il processo educativo. Soltanto ripensando complessivamente un'azione educativa forte e che diventi centrale nel sistema carcere, operando sulla qualità e sull'entità dell'intervento (numero degli educatori penitenziari, risorse a loro disposizione, formazione permanente, ecc.), si può davvero tentare di realizzare il dettato costituzionale che vede nel processo di rieducazione e di reinserimento del detenuto il fulcro della ragione del carcere.

Su tutto questo certamente ha una ricaduta fondamentale il "sentire collettivo". Solo laddove una società avanzata, inclusiva e tollerante sia in grado di comprendere che tutto questo giova non solo a chi si trova a trascorrere parte della sua vita in carcere, ma anche a tutti i cittadini cosiddetti "liberi", potrà forse esserci davvero un'azione politica che possa andare in questa direzione. E, del resto, non mi ricollego solo e soltanto a principi etici, peraltro fondamentali in ogni società civile, ma anche a risvolti economici, come il già citato costo del carcere, che, come ogni altra spesa, è a carico dei cittadini contribuenti, e che appare esorbitante e ingiustificato, a fronte dei risultati reali. E mi riferisco, infine, ad una considerazione molto banale: ogni persona detenuta, se si escludono alcune centinaia, come i poco più di 700 in regime di 41 bis (normativa eccezionale grazie alla quale il Ministro

della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati), o le persone che ogni anno muoiono dietro le sbarre, tutti gli altri, prima o poi, anche gli ergastolani, usciranno fuori dalle sbarre, che sia per una misura alternativa o per la libertà raggiunta: e non è forse nell'interesse collettivo che possano di nuovo mescolarsi in mezzo agli altri cittadini con delle speranze, delle abilità, delle possibilità, delle relazioni migliori di quelle che li hanno condotti in carcere?

Il 22 luglio 2011 Anders Behring Breivik, meglio noto come il killer di Utoya un uomo, definito poi terrorista, si è reso responsabile di alcuni attentati che hanno provocato la morte di settantasette persone, la maggior parte di giovani riuniti per un campo estivo del partito laburista. Il 24 agosto 2012 è stato condannato a ventuno anni di carcere, pena massima prevista dalla legge norvegese. Tale verdetto ha suscitato scalpore sulla stampa internazionale: una condanna di ventuno anni infatti sembrò a quasi tutti una condanna mite per quello che Breivik aveva fatto. Le vittime e i familiari, tuttavia, si dichiararono generalmente soddisfatti: Breivik era stato ritenuto penalmente responsabile e aveva ricevuto il massimo della pena prevista dall'intero Codice penale. Ricordo di aver letto che, data l'eccezionale gravità dell'evento, l'allora governo norvegese avesse interpellato tutte le famiglie dei giovani uccisi chiedendo loro se non ritenessero di dover richiedere una modifica speciale alla normativa, e che tutte avessero risposto negativamente a tale previsione di cambiamento. Non sono in grado di documentare tale ricordo, ma non cambia ciò che vorrei argomentare. Ho pensato spesso a cosa sarebbe accaduto nel nostro paese, a come l'evento sarebbe stato occasione di programmazioni speciali e ordinarie nei palinsesti generalisti, magari con il plastico di turno, piuttosto che con le interviste quotidiane a familiari che tutto vorrebbero piuttosto che essere cercati per questo; a come la politica, avrebbe soffiato sul vento dell'indignazione e della rabbia; a come le cose sarebbero andate molto diversamente. La Norvegia è un paese del Nord Europa, esteso come l'Italia ma con una popolazione che è un decimo di quella del nostro paese, con una qualità della vita ritenuta medio alta, senza particolari problemi, malgrado che il massimo della pena sia di "soli" 21 anni, anche per chi si macchia di un delitto così tremendo da non potere quasi essere descritto. E il carcere norvegese sembra uno dei pochi, se non l'unico sistema

detentivo che, al momento, sia realmente rispettoso dei diritti umani e concretamente volto alla rieducazione e al reinserimento sociale del reo. Tale sistema penitenziario, che ha portato a una riduzione della recidiva fino al 20%, si basa su alcuni principi chiave. Il concetto centrale è quello della normalità (*principle of normality*), che racchiude in sé tre idee:

- la punizione consiste nella sola restrizione della libertà: nessun altro diritto deve essere compresso con la decisione della corte, perciò il condannato mantiene, per il resto, gli stessi diritti di qualsiasi altro cittadino;
- nessuno dovrà scontare la propria pena sotto circostanze più restrittive di quanto sia necessario a garantire la sicurezza nella comunità; quindi, andranno privilegiati regimi di sicurezza più bassi possibili;
- durante l'esecuzione della sentenza, la vita dentro le carceri deve assomigliare il più possibile a quella esterna, secondo il principio che “se vuoi portare la persona fuori dalla prigione devi portare la prigione fuori dalla persona”.

Quello che ci racconta questa descrizione non sembra difficile da realizzare, ovunque, anche in Italia, eppure, e basta entrare dentro al carcere o leggere del carcere nel nostro paese, la realtà appare lontana anni luce dal paese scandinavo da cui potremmo molto imparare.

Capitolo quinto

Esperienze – Carcere e Scuole: educazione alla legalità.

5.1 Il progetto nazionale “A scuola di libertà”

Si tratta di un progetto di educazione alla legalità che mette a confronto le scuole e il mondo della giustizia, delle pene e del carcere, curato dalla redazione di Ristretti Orizzonti (il giornale redatto dalla Casa di Reclusione di Padova e dall'Istituto di Pena Femminile della Giudecca – Venezia -, poi divenuto un centro studi famoso e conosciuto da detenuti, operatori e persone interessate al mondo del carcere) e dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia.

A Padova intere generazioni ormai conoscono il progetto, che è nato vent'anni fa in collaborazione con il Comune di Padova e la Casa di reclusione, che lo sostengono ancora con convinzione. Ma oggi il progetto ha coinvolto, grazie a una collaborazione tra la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e la redazione di Ristretti Orizzonti, scuole di tutta Italia, associazioni di volontariato, operatori penitenziari, operatori della giustizia minorile e di comunità.

E oggi ci sono insegnanti che chiedono di partecipare con le loro classi al progetto semplicemente perché anni fa erano studenti e hanno fatto questa esperienza, che per loro è stata davvero importante, e vi è un numero sempre più alto di scuole nelle quali tutte le penultime classi partecipano.

Il progetto si realizza attraverso:

- Incontri con gli insegnanti, per definire i temi, le testimonianze proposte, le letture che gli operatori del progetto suggeriscono per preparare gli incontri.
- Incontro in presenza (o in videoconferenza) con persone detenute in permesso, o in affidamento, o che hanno finito di scontare la pena e familiari di detenuti, in cui le

persone, affiancate da volontari, portano la loro testimonianza non solo sulla vita in carcere, ma anche e soprattutto sulle scelte sbagliate che le hanno portate a commettere reati e poi sul percorso di reinserimento nella società.

- Incontri con la redazione di Ristretti Orizzonti di persone detenute e volontari della rivista stessa (per le scuole superiori di Padova e provincia è possibile anche tornare a organizzare incontri in carcere in presenza, due classi alla volta).

La prima parte degli incontri si svolge con le persone detenute che, guidate da volontari della redazione, porteranno le loro testimonianze per spiegare come si può scivolare dalla piccola trasgressione a comportamenti sempre più a rischio, fino al reato; nella seconda parte intervengono anche operatori del carcere, con la possibilità per gli studenti di fare domande a detenuti e operatori.

- Possibili incontri in cui il confronto si allarga a persone che hanno scontato la pena, alcune vittime di reato che hanno accettato di confrontarsi con le persone detenute, e familiari di detenuti. Il tema è quindi il senso che dovrebbe avere la pena in un'idea di giustizia "riparativa" che coinvolga le vittime nei percorsi di assunzione di responsabilità che stanno facendo alcuni autori di reato. E il tema della responsabilità è al centro del progetto: responsabilità degli autori di reato, responsabilità degli studenti rispetto alle scelte di vita responsabilità delle istituzioni.
- Incontro con Magistrati di Sorveglianza. Si tratta di incontri dedicati al tema della esecuzione penale, con particolare attenzione alle misure di comunità.
- Incontri di formazione su temi di educazione alla legalità significativi, su temi come le nuove dipendenze giovanili, i reati del Codice della strada, la mediazione dei conflitti e la Giustizia ripartiva.
- Scrittura e testimonianze, con attività svolte a stimolare gli studenti a scrivere le loro riflessioni sul progetto. Si tratta di un aspetto importante perché li aiuta a non restare

in superficie, ad approfondire i temi affrontati, anche a scardinare tanti luoghi comuni legati al mondo del carcere (concetti come “che stiano a marcire in galera”).

- Concorso di scrittura. I testi raccolti partecipano ad un Concorso nazionale di scrittura, e a scegliere i testi migliori è generalmente uno scrittore. I materiali raccolti in questa esperienza, molto complessa, ma anche piena di stimoli alla riflessione sul senso della pena, costituiscono la parte più significativa della pubblicazione “A scuola di libertà” che viene preparata per ogni anno di progetto.
- Giornata conclusiva con premiazione del vincitore del concorso e dei testi più interessanti scritti dagli studenti. Partecipano anche le persone che collaborano al progetto (vittime, familiari, detenuti, persone che hanno finito di scontare la pena, volontari, mediatori, operatori della Giustizia).

In oltre venti anni questo progetto ha avvicinato ad una riflessione sul mondo del carcere decine di migliaia di studenti in tutta Italia ed ha coinvolto nel progetto testimoni come Benedetta Tobagi, Agnese Moro, Fiammetta Borsellino, Gianrico Carofiglio e tanti, tanti altri, oltre a tantissime persone detenute che hanno potuto confrontarsi con giovani desiderosi di conoscere un’esperienza solo apparentemente molto lontana dalla loro vita.

5.2 Il progetto locale (Lucca) “A scuola di carcere”.

Anche a Lucca, grazie alla ultradecennale collaborazione tra l'associazione Gruppo Volontari Carcere, gli istituti superiori del territorio e il carcere di Lucca si è realizzato un progetto di sensibilizzazione ai temi del carcere e della pena che si è sviluppato dal 2005 al 2016 e che ho avuto l'onore e l'onere di coordinare.

Le domande che ci siamo posti all'inizio degli anni 2000, pensando a questa iniziativa ancora da realizzare, erano queste:

- Perché far entrare il mondo del carcere, con tutto quello che rappresenta nell'immaginario collettivo, all'interno dei percorsi scolastici?
- Che cosa ci può raccontare sulla libertà chi ne è stato privato perché ha commesso un reato?
- E che cosa ci possono insegnare tutti quei volontari, che entrano ogni giorno in carcere per contribuire a renderlo più “civile” e meno “lontano” dalla città?

È con tanti quesiti e poche certezze che partimmo circa venti anni fa, con l'idea di incontrare il mondo della scuola, con un sacco di idee e di buone intenzioni e dopo le iniziali difficoltà ne è davvero passata tanta di strada. A scuola di carcere è diventata per un decennio una delle attività inderogabili della vita dell'associazione. Migliaia di studenti incontrati sotto varie forme, decine di insegnanti che ci richiedevano ogni anno una presenza che era al tempo stesso testimonianza, informazione, sensibilizzazione, ed il carcere di Lucca che per alcuni anni “aveva aperto le porte” ad alcuni di questi giovani, ma non per scontare una pena, bensì per poter camminare in quei passeggi visti solo nei film, incontrare le persone che vi lavorano, sentire gli odori della cucina o dell'infermeria e, soprattutto, incontrare persone che si trovano a vivere il carcere in prima persona.

La programmazione, iniziata semplicemente con incontri con le classi all'interno degli istituti scolastici si è progressivamente allargata, con iniziative in aula, visite alla casa di accoglienza per detenuti, visite in carcere e, negli ultimi anni, con la presenza anche in aula, di personale dell'amministrazione penitenziaria, che ci sembrò una grandissima novità (e, in

effetti, lo era davvero) per poter permettere agli studenti di sentire anche “campane” e punti di vista differenti, che permettessero loro di maturare un convincimento più personale.

Ecco alcuni dati del progetto

- Durata: dall’anno scolastico 2004-2005 all’anno scolastico 2016-2017
- Interventi effettuati: oltre 300
- Studenti incontrati: oltre 10000
- Studenti che hanno visitato il carcere di Lucca: oltre 1000
- Insegnanti coinvolti: oltre 30
- Istituti scolastici coinvolti: oltre 20 su tutto il territorio della Provincia, oltre a tre gruppi Scout Agesci
- Localizzazione delle scuole: Piana di Lucca, Garfagnana, Versilia, ovvero i tre territori della Provincia di Lucca, Pisa, Pescia (Pt)
- Ordini di scuole: Istituti superiori, qualche scuola media ed anche una scuola primaria
- Tipi di interventi: Interventi in classe, partecipazione ad assemblee, visite guidate al carcere di Lucca, visite guidate alla casa di accoglienza Casa San Francesco, percorsi di alternanza scuola-lavoro rivolte a gruppi classe, percorsi di stage sia individuale che di gruppo, partecipazione ad eventi, forum, incontri proposti dalle scuole stesse, ecc.

Ed ecco anche alcuni contributi che educatori e insegnanti che hanno partecipato al progetto hanno condiviso con noi nel corso delle attività.

Un’educatrice dal 2013 nell’équipe educativa del carcere di Lucca così si esprimeva: "Ho partecipato quest'anno per la prima volta a questo progetto, sono l'ultima arrivata della squadra degli educatori. I primi incontri me li sono vissuti quasi da spettatrice, il primo in particolare mi ricordo che ero da appena 15 giorni a Lucca e a mala pena riuscivo a non perdermi dentro il carcere! Diciamo che ero quasi una "visitatrice" anch'io. Ogni incontro però diventava un po’ più "mio", nel senso che mi sentivo sempre più "dentro" e sempre più ospite di casa. Scegliere le persone da far incontrare ai ragazzi, cercare di gestire gli spazi

"comunicativi" durante gli incontri, cercar di far passare la passione e la voglia con cui facciamo questo lavoro...è stato sempre più coinvolgente!!! Il nostro lavoro è bello perché è fatto "sulla ciccia", è sempre diverso e ci mette in gioco. Diciamo che è così se ci è data la possibilità che sia così. Ma ha veramente un senso se lo facciamo con l'intento di lasciare un segno, un segno sulle persone con cui lavoriamo e che incontriamo in questo "mondo". Altrettanto vale per il mestiere di insegnante, ci sono tanti modi per farlo ma ha un senso se il docente riesce a lasciare una traccia sugli studenti. Credo che in questa occasione si siano incontrate persone che hanno voglia di fare questo: le insegnanti e lo storico e inossidabile collaboratore del Gruppo Volontari Carcere che hanno partecipato e promosso questo progetto di sicuro condividono con noi la voglia e l'intento di rendere significativo un percorso, di studio o di vita. Non mi rendo più conto di come può essere visto il carcere dall'esterno, da un adolescente. Ma credo che di sicuro sia una realtà lontana e, per certi versi, estremamente vicina per un ragazzino che può commettere anche un errore banale. Quindi mi auguro che ci sia ancora la voglia e la forza di portare avanti questo progetto!!! E mi auguro di esserci!!!!”

Anche una professoressa, del Liceo di Scienze Sociali e Umane non volle farci mancare il suo contributo: “Da alcuni anni pensavo che avrei voluto inciampare in un gruppo classe che fosse realmente interessato ad alcune problematiche legate alla perdita della libertà, al riconoscimento di ciò che, come società, intendiamo quando discutiamo e applichiamo giustizia e legalità. Sono anni che lavoro con le classi partendo da problemi, cioè da fatti che di solito emergono molto spontaneamente, ovviamente io riesco a costruire dei percorsi partendo dalle loro necessità, talvolta proprio dalle loro urgenze. Noi abbiamo bisogno di problemi per applicare teorie e metodi, ma questi devono scaturire dai bisogni degli studenti, o almeno loro devono viverla così. Ricordo che con una mia precedente classe con cui avevo preparato un incontro su queste tematiche avvalendomi sempre dell’aiuto di responsabile del progetto fu un flop totale, all’incontro non venne nessuno, mi dissero che già si sentivano abbastanza in galera loro e quindi non se ne faceva niente, non era nelle loro corde. Non così è andata con la quarta B del Liceo delle Scienze Sociali nell’anno scolastico 2012/2013, questi ragazzi hanno iniziato subito a litigare, accese discussioni, alcuni erano a favore della pena di morte, altri sostenevano che il carcere non doveva dare alcuna

possibilità ai detenuti visto che avevano sbagliato dovevano pagare e basta, un'altra parte della classe a tanta ottusità si adirò, ne nacquero discussioni infinite a cui io non sapevo sempre mettere ordine, per fortuna mi aiutarono i fratelli Taviani con il loro bel film "Cesare deve morire", cioè mi aiutarono, parole grosse, contribuirono inconsapevolmente al caos. Intanto per darci una regola iniziammo a studiare alcuni autori, Durkheim per esempio nega che la società voglia vendicarsi con la pena, che è solo una forma di difesa e afferma la coscienza collettiva nelle strutture sociali. Il crimine è normale o no? Esiste davvero un profilo criminale? Essere esclusi dalla società che conseguenze ha nella vita di un individuo, il carcere è un'istituzione totale, garantisce il controllo sociale? Il carcere è una forma di dominio, è solo una questione di potere, oppure con il carcere la società si comincia a interessare della storia del condannato, il carcere quindi come prodotto e come occasione di cambiamento, corpi disciplinati sì, ma anche corpi auto controllati come ci suggerisce Foucault. Gli studenti hanno poi visto il delizioso film di Davide Ferrario "Tutta colpa di Giuda" e così sono partiti, hanno accolto con interesse il direttore del carcere di Lucca e hanno iniziato a lavorare con delle estensioni personali e di gruppo agli approfondimenti fatti in classe e poi posso dire che tutto il resto è venuto da sé, la visita in carcere li ha visti protagonisti, capaci di gestire le loro idee e le loro emozioni, hanno saputo trovare il giusto modo di relazionarsi con le diverse parti e con le storie con cui sono venuti a contatto. Ora il prossimo anno, loro saranno in quinta, ci saranno ancora approfondimenti e discussioni, ma tutti hanno ammesso degli aspetti fondanti del lavoro di apprendimento collettivo: di aver cambiato idea rispetto al punto di partenza, di aver imparato ad ascoltare le ragioni degli altri, di non dar più peso ai pregiudizi nel corso delle discussioni con i loro coetanei, di esser capaci di contrastare certe facili espressioni di stampo razzista con logiche argomentazioni. Ora siamo a questo punto, si avvicinano altre domande: cosa lega il carcere alla democrazia? Che tipo di rapporto? Il carcere è davvero lo strumento che meglio di tutti riesce a realizzare quell'esigenza di separare coloro che non si conformano alle regole di convivenza dal resto della società civile? La società democratica conosce diversi sistemi di marginalizzazione, ma il carcere risulta comunque essere quello più efficace e più radicale, perché? Grazie a tutti coloro che con la loro presenza hanno permesso agli studenti della 4B di crescere e di allargare le mura dell'aula scolastica.

Ed infine il contributo anche degli studenti, molto “ermetici”, ma anche incisivi:

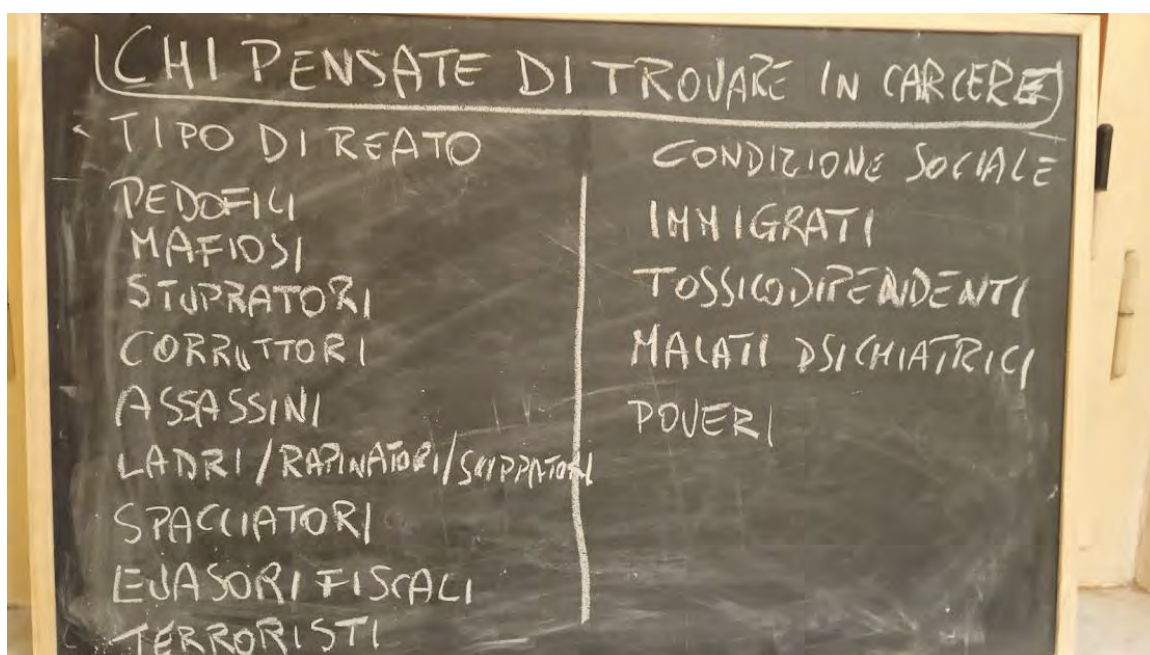
- ...partecipare attivamente alle attività teatrali insieme ai detenuti è stato divertente ed istruttivo: in particolare ho cambiato idea riguardo al pregiudizio che riponevo nei carcerati...
- ...il modo in cui ci hanno accolti ha profondamente cambiato la mia iniziale convinzione negativa...
- ...l’esperienza in carcere ha acquisito per me una grande importanza perché mi ha fatto capire che molto spesso dietro alle cattive azioni si nasconde un’esistenza difficile piena di dolore e sofferenza...
- ...sorprendentemente ho trovato del bello...²⁹.

Posso affermare che questa è sicuramente stata una delle più belle esperienze che ho potuto fare all’interno del carcere e per una molteplicità di ragioni: poter coinvolgere così tanti giovani, con il loro carico di dubbi ma anche di entusiasmo; riuscire a far aprire le porte del carcere a così tante persone rompendo la routine quotidiana fatta spesso da “*si apre una cella, si chiude una cella*”; riuscire a coinvolgere in maniera attiva il personale penitenziario nella sua interezza, non soltanto quello educativo ma anche il corpo di polizia penitenziaria, addirittura anche negli interventi in classe; far incontrare giovani (nel carcere “abitano” molti giovani), con il risultato che da quell’incontro gli studenti hanno avuto la possibilità di capire che alcuni comportamenti sono pericolosi e i giovani detenuti vedere con mano che si può vivere con poco anche senza compiere reati.

Dopo gli incontri ho avuto molte, moltissime testimonianze da parte degli studenti, le conservo tutte, oltre che nel mio computer, anche nel mio cuore, e, con l’esuberanza e talvolta gli estremismi tipici dell’età giovanile, negli incontri di preparazione emergevano sempre posizioni giustizialiste e posizioni estremamente buoniste. Ma, dopo la visita in carcere, in quasi tutti emergevano due riflessioni: la prima era quella che immaginavano il carcere come una struttura diversa. Diversa sì, ma come? Magari diversa da un hotel a tre stelle, come ebbe a definirlo un Ministro della Giustizia, recatosi a visitare il super carcere di Sulmona all’indomani di tre suicidi a metà degli anni 2000. Eh sì, le parole pesano,

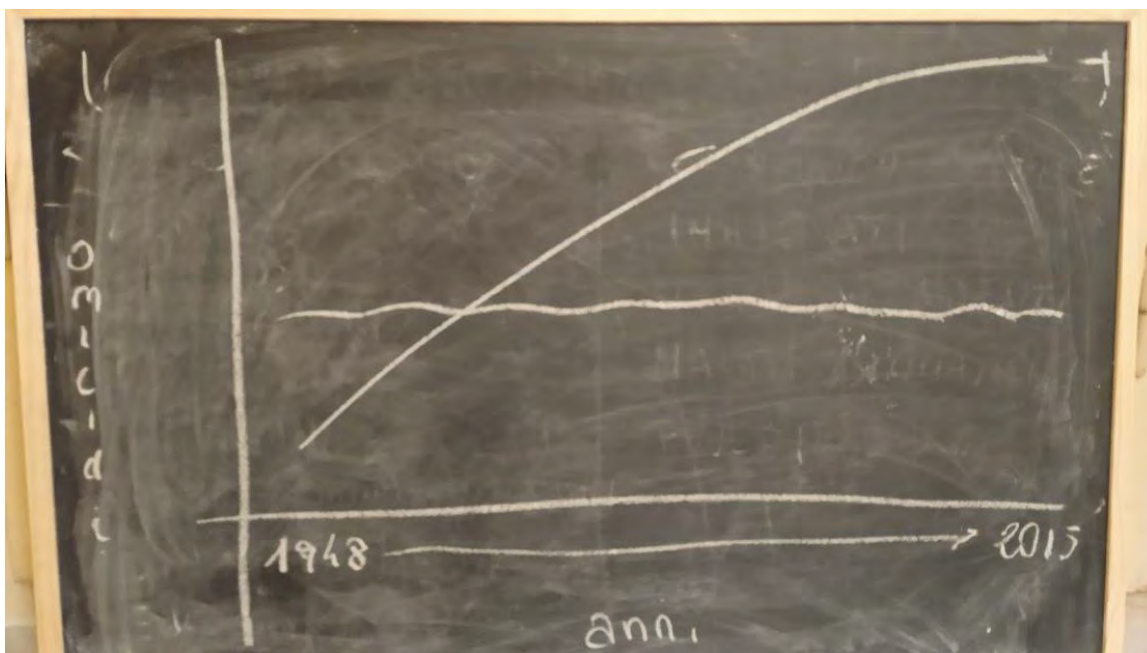
²⁹ <https://www.lagazzettadilucca.it/rubriche/2013/12/scuola-e-carcere-si-danno-la-mano>, consultato il 15 ottobre 2022

specialmente quando a proferirle è un personaggio che ha una responsabilità pubblica. L'altra riflessione era sul tipo di persone che avevano potuto incontrare all'interno del carcere: pensavano di trovarvi assassini, pedofili, stupratori, ecc. e, con loro profondo stupore, vi avevano incontrato ladruncoli, piccoli spacciatori, persone con problemi di salute, poveri, ecc.



CHI PENSATE DI TROVARE IN CARCERE	
TIPO DI REATO	CONDIZIONE SOCIALE
PEDOFILI	IMMIGRATI
MAFIOSI	TOSSICODIPENDENTI
STUPRATORI	MALATI PSICHIATRICI
CORRUPTORI	POVERI
ASSASSINI	
LADRI / RAPINATORI / SCIPPATORI	
SPACCIATORI	
EVASORI FISCALI	
TERRORISTI	

**FIGURA 7: GRAFICO ALLA LAVAGNA SU:
COMPOSIZIONE POPOLAZIONE DETENUTA IN BASE A REATO E
CONDIZIONE SOCIALE**



**FIGURA 8: GRAFICO ALLA LAVAGNA SU:
PROGRESSIONE NUMERO OMICIDI DAL 1948 AI GIORNI NOSTRI**

Queste sono due foto scattate durante il progetto che rappresentano alcune delle attività svolte in classe.

La prima fa riferimento al “matching” tra tipi di reati che gli studenti pensavano di trovare rappresentati nella popolazione carceraria e lo status sociale della maggior parte dei detenuti (in riferimento a situazione economica, di salute, di provenienza, ecc.), il secondo all’andamento del grafico degli omicidi in Italia dal dopoguerra ad oggi che è una curva sostanzialmente in calo e che gli studenti rappresentavano invece come una curva in aumento o con un andamento costante.

A chi mi chiede perché è alla fine importante entrare nel mondo del carcere rispondo sempre che la mia e la nostra esperienza ci dice che le persone detenute ci possono insegnare molto, e che per apprezzare davvero la libertà è importante capire che può capitare di perderla per errori, per leggerezza, per scarso rispetto degli altri. Ma chi l’ha persa deve avere la possibilità di riconquistarla scontando una pena rispettosa della dignità delle persone. In carcere ci sono persone, e non 'reati che camminano'. Ed è meno lontano dalle nostre vite di quello che immaginiamo. La certezza della pena, poi, deve tendere alla rieducazione.

Investire sul reinserimento delle persone detenute significa investire sulla sicurezza della società.

Come spesso avviene in carcere e come sa bene chi lo frequenta e lo ha frequentato come me, spesso, anche lodevoli iniziative, improvvisamente finiscono, *senza una ragione né un perché* come ha cantato Riccardo Cocciante in una delle sue canzoni più famose. Il direttore che aveva aperto le porte del carcere improvvisamente le richiuse, e del resto, questo corrisponde a ciò che mi sono sentito rispondere una ventina di anni fa, da un funzionario del Ministero della Giustizia nel corso di una telefonata in cui gli chiedevo conto dello sviluppo di un progetto in un altro carcere: *“mi scusi dottore, ma lei non lo sa che ogni carcere in Italia è un regno a parte con il suo re?”*.

Conclusioni

Era il mese di dicembre del 1989, poco più di 33 anni fa, e iniziava la mia esperienza di servizio civile alternativo a quello di leva. Da poco più di un mese era caduto il muro di Berlino, un evento che ha modificato in maniera irreversibile la storia del mondo; due anni prima, nel 1987, era nata a Lucca una piccolissima associazione, il Gruppo Volontari Carcere e da circa tre anni era stata approvata la “Legge Gozzini”, che nel 1986 per la prima volta aveva introdotto le misure alternative al carcere. Io neppure potevo immaginare che di lì a poco sarebbe diventata per me una norma “familiare”. Il servizio civile lo avrei svolto presso un centro di recupero per persone con problemi di dipendenza, il Ce.I.S di Lucca, che accoglieva anche persone detenute cui veniva riconosciuta la possibilità di scontare la pena complessiva o la parte finale di essa in carcere, in ragione di questa condizione sociale e di salute. Non sapevo niente di dipendenza, almeno non dal punto di vista esperienziale, mentre ne avevo letto moltissimo, e di carcere ancora meno, ma il tutto mi incuriosiva moltissimo, con l’incoscienza e l’energia di un giovane di quasi 25 anni. E fu probabilmente altrettanto casuale, o forse no, che a circa metà del mio servizio civile in comunità, l’allora responsabile, che di tanto in tanto si recava in carcere per conoscere persone che avessero fatto richiesta di accesso al centro di recupero, mi propose di andare al posto suo presso l’istituto penitenziario di Massa a parlare con uno di loro, perché lui era impossibilitato a causa di altri impegni. Con lo stesso entusiasmo e la stessa incoscienza che citavo prima accettai immediatamente. Nel giro di pochissimi giorni (successivamente avrei dovuto al contrario scontrarmi quasi giornalmente con la lentezza della burocrazia penitenziaria) ottenni l’autorizzazione grazie all’art. 17 dell’ordinamento penitenziario e mi recai nel carcere di reclusione di Massa. Anche lì fui accolto in un modo che successivamente ho incontrato ben poche volte, con sorrisi, con un senso di accoglienza incredibile e mi lasciarono in una stanza con L.A., ricordo ancora il nome oltre al viso, chiamato da tutti, ma proprio tutti, dall’ultimo detenuto al comandante della polizia penitenziaria, “Occhipinti”, a causa di un tatuaggio che prolungava verso l’esterno gli angoli di entrambi gli occhi. Era pieno di sangue, medicato in fretta e furia, e non appena mi trovai vicino a lui in una stanzetta in cui ci lasciarono, compresi subito che le strisce rossastre che avevo visto sul pavimento del corridoio attraversato per arrivare fin lì, erano proprio dovute alle gocce di

sangue che aveva disseminato sul terreno. Era reduce da pochi minuti da un episodio di autolesionismo. Non ricordo quasi niente del colloquio, solo che mi abbracciò affidandomi il suo destino quasi fossi un messia inviato dal cielo. La cosa mi sconvolse un po', tanto che ricordo di aver chiesto nei giorni successivi un colloquio con un medico che prestava servizio di volontariato in comunità, per essere rassicurato sul fatto che quell'abbraccio insanguinato non avesse potuto in alcun caso essere per me fonte di contagio di alcuna malattia (epatite, AIDS, ecc.). Da lì a pochi giorni, anche per motivi di profilassi per il rischio professionale, anche io fui vaccinato contro l'epatite B come molti altri di quelli che sarebbero divenuti di lì a poco colleghi. Sì, perché quell'evento, sconvolgente, così lo ricordo, non è stato nel lungo periodo foriero di timori o di passi indietro per me. Sono rimasto a lavorare alla fine del servizio civile presso il Ce.I.S. di Lucca per i successivi 11 anni e ho continuato a frequentare il carcere per almeno 26 anni direttamente e ancora oggi, indirettamente, attraverso la mia presenza con funzioni educative e di recente anche di responsabile presso una comunità che accoglie detenuti ed ex-detenuti. Un'educatrice con cui ho spesso collaborato alcuni anni fa ricordo che ha coniato il termine "*carcerite*" per provare a definire questa sorta di passione, non certo delle sbarre o della pena, ma delle storie e delle vite che si intrecciano sotto quel sole a scacchi e che, probabilmente, non avrei potuto incontrare e condividere in altri luoghi. È questo il breve racconto del mio primo incontro con il carcere, mentre nei capitoli di questo mio lavoro ho cercato di raccontare la mia esperienza di trent'anni, perché non esiste, come per l'AIDS, un vaccino contro la "*carcerite*".

- Esperienza che ha attraversato tanti periodi diversi, tante leggi, come quelle che ho cercato di descrivere e che, di volta in volta, hanno modificato un mondo che pare, "dal di dentro", espressione carceraria tipica, non poter mai, almeno fino ad oggi, essere davvero protagonista di ciò che lo riguarda.

- Esperienza che mi ha permesso di incontrare anche tanti operatori penitenziari, molti spinti da una passione umana davvero entusiasmante, altri che molto probabilmente sono al posto sbagliato e magari ci sono finiti anche per caso. A questo riguardo voglio ricordare un progetto cui ho avuto la fortuna di partecipare nel carcere di Bollate (istituto di cui ho ampiamente parlato) a metà degli anni 2000, formando per alcuni giorni alcuni giovanissimi

poliziotti penitenziari. Ho ritrovato alcuni appunti in cui avevo scritto alcune loro considerazioni:

- i giovani agenti lamentano una scarsa considerazione nei loro confronti: in caso di errori da parte loro riferiscono trattamenti molto pesanti, mentre a fronte di comportamenti proattivi (vedi salvare un detenuto dal suicidio) la cosa sembra essere considerata normale amministrazione, chiaramente dalle alte sfere;
- vorrebbero una maggior vicinanza con la direzione...riferivano che in occasione di un'evasione la direttrice si è loro rivolta piangendo e pregando tutti di aiutarla a catturare l'evaso, ma questo contatto emotivo è poi scomparso nella quotidianità;
- vorrebbero avere maggiore voce in capitolo anche nella gestione/trattamento dei detenuti: poter avere occasioni/luoghi dove viene sentita anche la loro voce in merito a valutazioni sul comportamento dei detenuti, positivo o negativo, sui provvedimenti disciplinari, sulla valutazione se prendere o riprendere un detenuto, visto che a detta loro Bollate è un po' un carcere premiale (tutti potenzialmente al lavoro, sezioni aperte all'interno e anche tra di loro, ecc.);
- a me sono anche sembrati, malgrado le differenze culturali, le difficoltà, la bassa scolarità, delle persone anche con risorse, anche con motivazioni, che devono però essere "curate" e "nutrite" se non si vuole che vadano perse.

Ecco, questi erano e sono solo miei pensieri sparsi, riflessioni dopo quell'esperienza, ma li ho voluti inserire perché da un lato quel trovarmi a così diretto contatto con loro (quattro giorni intensi di formazione), mi permise, da quel momento in poi, di osservare con occhio diverso e un po' più benevolo la polizia penitenziaria, dall'altro perché, al di là dei propri convincimenti e delle proprie posizioni, magari spesso rigide, nell'eterno dualismo controllo/rieducazione, occorre non dimenticare mai che il carcere, l'ultima *"istituzione totale"*, rimane comunque un sistema complesso, estremamente complesso, e non esistono risposte semplici, figuriamoci soluzioni, a interrogativi, sistemi, problemi complessi.

Per questo soltanto una reale volontà politica, magari sospinta da un nuovo vento di protagonismo della società civile, che per le ragioni già citate (etiche, economiche, di

interessi collettivi in gioco, ecc.) si interessi davvero al mondo dietro le sbarre, potrà dare un reale impulso ad una riforma vera, importante e, forse, definitiva, del carcere in Italia.

- Esperienza, infine, che ha attraversato le porte di tanti istituti di reclusione, almeno una trentina, alcuni in maniera stabile, altri magari anche solo per una volta, e soprattutto ha attraversato le storie di migliaia di persone che hanno avuto la voglia, il bisogno, la pazienza e la necessità di incontrarmi. E voglio concludere ricordandone due, tra i tanti, due giovani, almeno quando li ho conosciuti, le cui *storie di galera*, non si sono concluse bene, ma che bene raccontano, ancora una volta, che cosa è il carcere

1990 – Carcere di Lucca, incontro per la prima volta Matteo. È un ragazzino, figlio di ragazza madre, con problemi di dipendenza dall'eroina. È in carcere per una storia che, ai miei occhi, ancora oggi ha dell'assurdo. In Versilia aveva incontrato un boss di quello che in quegli anni veniva chiamato il “clan dei catanesi”. Questa persona, forse impietosa, lo aveva preso sotto la sua ala protettiva. Matteo mi ha giurato di non aver mai fatto nulla di legato alla criminalità organizzata, se non accolto i “favori” del boss. Durante un'indagine vennero svolte delle intercettazioni ambientali, saltò fuori anche il nome di Matteo, venne arrestato e in seguito processato e condannato, e tra i reati a lui addebitati ci fu anche quello previsto dall'art. 416 bis del Codice penale “chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni”. Non ricordo esattamente ma fu una condanna per oltre dieci anni, e questo articolo gli impedì per quasi tutta la carcerazione di poter accedere alla comunità per un percorso di recupero e, malgrado che la disponibilità della stessa fosse sempre rinnovata, ricordo almeno una decina di rifiuti. È sempre per me stato inspiegabile capire come lo si potesse essere riconosciuto come un mafioso. Matteo poi, da libero, riuscì ad accedere alla comunità, molti anni dopo, ci rimase per una decina di anni, anche perché nel frattempo l'HIV lo aveva progressivamente devastato fino al momento della sua morte, tre anni fa. Ci

siamo scritti, dopo centinaia di lettere che mi aveva inviate dal carcere, grazie ai social, fino a pochi giorni dal suo addio.

1992 – Ero in carcere a svolgere colloqui il giorno che arrestarono Michele, allora poco più che diciottenne. Arrivava per spaccio di sostanza stupefacente, poco più di qualche spinello. Sembrava un tipo sveglio, in carcere venne subito individuato, e trovò qualcuno che gli propose di contattarlo, appena usciti, perché insieme avrebbero potuto “*tirare a campare senza lavorare, qualche furto, qualche imbroglio...*”. Michele uscì dopo poche settimane, e nel giro di pochi anni diventerà una persona conosciuta, per le sue innumerevoli rapine nella provincia di Lucca, quasi tutte finite male, tanto che nel giro di una ventina d’anni ne collezionerà più della metà in carcere. Intanto la sua dipendenza da sostanze stupefacenti peggiorava, portandolo a condizioni di vita davvero terribili. Michele ancora oggi alterna periodi di carcere, magari per vecchie sentenze, a periodi di libertà e la sua dipendenza da stupefacenti si è trasformata in una dipendenza da alcol.

Abbiamo fallito tutti, ma il tuo destino non è irreversibile. Se ritorni in carcere, lì è davvero finita. In Italia la prigione serve a punire il colpevole, non a rieducarlo o inserirlo nella società. Un autorevole magistrato ha detto che è contrario a uno schiaffo in caserma, perché non deve passare per vittima. Un detenuto non deve essere picchiato perché lo Stato non deve applicare le leggi della sopraffazione. Chi esce dal carcere deve essere meglio di come è entrato, altrimenti sarà una sconfitta. Conviene a tutti che quel rapinatore, quello spacciatore, una volta fuori cambino lavoro³⁰.

³⁰ Festival di Sanremo 2023 – Monologo di Francesca Fagnani – 08.02.2023

Don Raffae

*Io mi chiamo Pasquale Cafiero
E son brigadiero del carcere, oinè
Io mi chiamo Cafiero Pasquale
E sto a Poggio Reale dal '53
E al centesimo catenaccio
Alla sera mi sento uno straccio
Per fortuna che al braccio speciale
C'è un uomo geniale che parla co' me
Tutto il giorno con quattro infamoni
Briganti, papponi, cornuti e lacchè
Tutte l'ore co' 'sta fetenzia
Che sputa minaccia e s'a piglia co' me
Ma alla fine m'assetto papale
Mi sbottono e mi leggo 'o giornale
Mi consiglio con don Raffae'
Mi spiega che penso e bevimm' 'o caffè
Ah, che bell' 'o caffè
Pure in carcere 'o sanno fa
Co' a ricetta ch'a Ciccirinella
Compagno di cella, c'ha dato mammà
Prima pagina, venti notizie
Ventuno ingiustizie e lo Stato che fa
Si costerna, s'indigna, s'impegna
Poi getta la spugna con gran dignità
Mi scervello e m'asciugo la fronte
Per fortuna c'è chi mi risponde
A quell'uomo sceltissimo immenso
Io chiedo consenso a don Raffae'
Un galantuomo che tiene sei figli
Ha chiesto una casa e ci danno consigli
Mentre 'o assessore, che Dio lo perdoni
'Ndrento a 'e roulotte ci alleva i visoni
Voi vi basta una mossa, una voce
C'ha 'sto Cristo ci levano 'a croce
Con rispetto, s'è fatto le tre
Volite 'a spremuta o volite 'o caffè?
Ah, che bell' 'o caffè
Pure in carcere 'o sanno fa
Co' a ricetta ch'a Ciccirinella
Compagno di cella, c'ha dato mammà
Ah, che bell' 'o caffè
Pure in carcere 'o sanno fa
Co' a ricetta di Ciccirinella
Compagno di cella, preciso a mammà*

Ca' ci sta l'inflazione, la svalutazione
 E la borsa ce l'ha chi ce l'ha
 Io non tengo compendio che chillo stipendio
 E un ambo se sogno 'a papà
 Aggiungete mia figlia Innocenza
 Vuo' 'o marito, non tiene pazienza
 Non vi chiedo la grazia pe' me
 Vi faccio la barba o la fate da sé?
 Voi tenete un cappotto cammello
 Che al maxi-processo eravate 'o cchiù bello
 Un vestito gessato marrone
 Così ci è sembrato alla televisione
 Pe' 'ste nozze vi prego, Eccellenza
 Mi prestasse pe' fare presenza
 Io già tengo le scarpe e 'o gilley
 Gradite 'o Campari o volite o caffè?
 Ah, che bell' 'o caffè
 Pure in carcere 'o sanno fa
 Co' a ricetta ch'a Ciccirinella
 Compagno di cella, cc'ha dato mamma
 Ah, che bell' 'o caffè
 Pure in carcere 'o sanno fa
 Co' a ricetta di Ciccirinella
 Compagno di cella, preciso a mamma
 Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro
 Ma chi l'ha mai viste chissà
 Chiste so' fatiscienti, pe' chisto i fetienti
 Si tengono l'immunità
 Don Raffae' voi politicamente
 Io ve lo giuro, sarebbe 'nu santo
 Ma 'ca dinto voi state a pagà
 E fora chist'ati se stanno a spassa'
 A proposito tengo 'nu frate
 Che da quindici anni sta disoccupato
 Che s'ha fatto cinquanta concorsi
 Novanta domande e duecento ricorsi
 Voi che date conforto e lavoro
 Eminenza, vi bacio, v'imploro
 Chillo duorme co' mamma e con me
 Che crema d'Arabia ch'è chisto caffè

Testo di Fabrizio De Andrè e Massimo Bubola
Musica di Fabrizio De Andrè e Mauro Pagani

Vuoti a perdere

*Uomini,
accovacciati in un angolo,
buio e silenzioso
di un tempo senza tempo,
né aria, né speranza,
che si chiedono quando
tutto questo è iniziato,
mentre cercano un come
per alzarsi dal letto.*

*Donne,
mentre fumano Camel,
dopo un giorno affannoso,
tra binari affollati
e un bambino che piange,
maledicono il mondo
e quell'uomo in prigione.
Altre donne sedute
su una sedia strappata,
un bambino sul seno
e le sbarre negli occhi.*

*Figli,
con le mani gelate,
mentre fanno la fila,
al cancello a Rebibbia
e ripensano a Ciriaco,
fisso già al minorile.
Era solo settembre
e una spiaggia tranquilla,
ora sembra un inferno
come quello del padre.*

*Speranze,
aggrapparsi a qualcosa,
una luce, un ricordo,
a due occhi accoglienti,
alla forza che hai dentro,
alla rabbia che hai fuori,
a un dolore che mangia.
a una fame d'amore,
a chi non si è voltato
e ti aspetta là fuori.*

Testo di F. Massimiliano Andreoni

Bibliografia

AA.VV., *Donne in sospeso*. Testimonianze dal carcere femminile della Giudecca, Padova, Ristretti Orizzonti, 2004

AA.VV., *I buoni dentro. I cattivi fuori*. Studenti in carcere, detenuti fuori, Padova, Ristretti Orizzonti, 2006

AA.VV., *Non aprite quel barattolo*, Padova, Ristretti Orizzonti, 2005

Aras G., *Dove nessuno posava lo sguardo*, Viterbo, La piccola editrice, 2007

Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Bologna, CLUEB, 1986,

Beccaria C., *Dei delitti e delle pene*, Roma, Newton Compton, 2012

Bernazza L., Valentini V., *La Compagnia della Fortezza*, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino Editore, 1998

Bompreschi O., *L'angelo all'angolo*, Lecce, Edizioni Piero Manni, 1998

Bonazzi A., *L'ergastolo azzurro*, Milano, Todariana editrice, 1971

Cini M., *Ricostruirsi creando*, I murales di Sollicciano, Firenze, Polistampa, 2001

Coppola C., *Volontariato e giustizia*, Roma, Fondazione Italiana per il Volontariato, 1996

Corleone F., Margara A., a cura di, *Lotta alla droga: i danni collaterali: l'impatto sul carcere e sulla giustizia della legge contro gli stupefacenti in Toscana*, Firenze, Polistampa, 2010

Costa F. G., *Volterra, un'isola sospesa ...tra cielo e terra*, Pomarance (Pi), Nonsolostampa, 2002

Crisafulli B., *Fine pena 15 giugno 2059*, Torino, L'accademia dei pugni, 2004

Faranda, A. - *Il volo della farfalla*, Milano, Libreria Universitaria, 2006

Ferrari, L. – *Di giustizia e non di vendetta. L'incontro con esistenze carcerarie*, Torino, EGA – Edizioni Gruppo Abele, 2010

Ferrari, L., *Perché abolire il carcere*, Milano, Apogeo Editore, 2021

Finazzi F., *Fratello Lupo. Un francescano tra gli ergastolani*, Milano, Edizioni Paoline, 2004

Foucault, M. - *Sorvegliare e punire*, Torino, Einaudi, 1976

Gallo E. e Ruggero v., *Il carcere immateriale*, Torino, Edizioni sonda, 1989

Gulotta, G. – *Alkamar. La mia vita in carcere da innocente*, Milano, Chiarelettere, 2013

Lodi V., *L'aurora degli emarginati. Poesie sul carcere*, Aulla (Ms), Pilgrim Edizioni, 2011

Mannozi, G., *La giustizia senza spada*, Milano, Giuffrè, 2015

C. Marcetti e N. Solimano, a cura di, *Carcere di tante carceri*, Firenze, Angelo Pontecorboli Editore, 1997

Margara A., a cura di Franco Corleone, *La giustizia e il senso di umanità - Antologia di scritti su carcere, opg, droghe e magistratura di sorveglianza*, Firenze, Fondazione Michelucci, 2015

Marrone A., *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione*, Padova, CEDAM, 2003

Palma M., *Il vaso di Pandora. Carcere e pena dopo le riforme*, Roma, 1997, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani

Reni M., Paris C., *Tra le mura dell'anima*, Reggio Calabria, Sabbiarossa edizioni, 2011

Ronco D., Torrente G., *Pena e ritorno. Una ricerca su interventi di sostegno e recidiva*, Milano, Ledizioni editore, 2017

Santoro, E. *Emarginazione, devianza, carcere*, Roma, Carocci, 1999

Scimià A., *Il problema carcerario*, Napoli, Casa Provinciale delle Figlie della Carità, 1999

Sturniolo I., *Problematica pedagogica penitenziaria*, Firenze, Robuffo, 1980

Turrini Vita R., *Civiltà della pena*, Roma, Net Italia, 2006

Verdone M., *L'isola delle bestie*, Napoli, Marotta e Cafiero, 2015

Wacquant L., *Iperincarcerazione. Neoliberismo e criminalizzazione della povertà negli Stati Uniti*, Verona, Ombre corte, 2013

Wacquant L., *Parola d'ordine: tolleranza zero*, Milano, Feltrinelli, 2000

Wacquant L., *Punire i poveri. Il nuovo governo dell'insicurezza sociale*, Roma, Derive approdi, 2006

Zuccalà E., *Risvegliato dai lupi. Un francescano tra i carcerati: delitti, cadute, rinascite*, Milano, Edizioni Paoline, 2004

Normative

- Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022 (che dà attuazione alla legge n. 206 del 26 novembre 2021, nota come Legge Cartabia).
- Decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (noto come Decreto Ristori).
- Decreto-legge n. 18 del 17.03.2020 (noto come Cura Italia).
- Decreto Legislativo n. 124 del 2 ottobre 2018, (Riforma dell'ordinamento penitenziario).
- Legge n. 67 del 28 aprile 2014 (l'istituto della messa alla prova viene esteso agli imputati adulti).
- Legge n. 81 del 30 maggio 2014 (chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari).
- Sentenza n. 32 - Corte costituzionale 11 febbraio 2014 (Abrogazione della Fini-Giovanardi).
- Decreto-legge n. 146 del 23 dicembre 2013 (noto come decreto Emergenza Carceri).
- Sentenza Torreggiani adottata l'8 gennaio 2013 dalla CEDU.
- Legge 199 del 26 novembre 2010 (meglio nota come svuota carcere).
- CCNI 29 luglio 2010 (introduzione del funzionario giuridico pedagogico).
- Legge 241 del 29 luglio 2006 (provvedimento di indulto).

- Legge 49 del 21 febbraio 2006 (Riforma del testo unico sulle dipendenze).
- Legge n. 251 del 5 dicembre 2005 (nota come legge Ex-Cirielli).
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000 (Regolamento penitenziario).
- Legge n. 193 del 22 giugno 2000 (nota come Legge Smuraglia).
- Legge n. 165 del 27 maggio 1998 (nota come legge Simeone-Saraceni).
- Legge n. 381 del 08 novembre 1991 (nota come Disciplina delle Cooperative Sociali)
- Decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 9 ottobre 1990 (Testo unico stupefacenti).
- Legge n. 663 del 10 ottobre 1986 (nota come legge Gozzini)
- Legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ordinamento penitenziario).

Sitografia

Caterina Benelli – Maria Rita Mancaniello - Professionista dell'educazione penitenziaria vs funzionario giuridico pedagogico: alcune proposte per superare le criticità e sviluppare i potenziali della professionalità educativa in carcere. 2014 - <https://flore.unifi.it/handle/2158/926137?mode=simple>

Alessandro Maculan - Il carcere secondo la costituzione | XV rapporto sulle condizioni di detenzione - <https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>

Intervista di Ristretti.it al professor Nedo Baracani a cura di Marino Occhipinti. Non si può privare un detenuto del diritto all'istruzione. - <http://www.ristretti.it/interviste/cultura/baracani.htm>

Osservatorio sui diritti - <https://www.osservatoriodiritti.it/2021/02/17/carceri-italiane>

Motivazione del Premio alla Carriera ad Armando Punzo – Biennale del Teatro di Venezia - <https://www.teatroecritica.net/2023/01/biennale-teatro-2023-ad-armando-punzo-e-fc-bergman-i-leoni-doro-e-dargento/>

Visita al Parlamento Italiano in Seduta pubblica comune, nel Palazzo Montecitorio in Roma (14 novembre 2002) -| Giovanni Paolo II (vatican.va) - https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2002/november/documents/hf_jp-ii_spe_20021114_italian-parliamen.html

Indulto e recidiva 30 giugno 2009 (ristretti.it) - http://www.ristretti.it/commenti/2009/luglio/pdf7/indulto_recidiva.pdf

Il Web-doc inchiesta sulle prigioni italiane a cura di Next New Media e Antigone. - <http://www.insidecarceri.com/#theme/sovraffollamento>

Presa diretta del 20 marzo 2011 – Rai 3 - <https://www.youtube.com/watch?v=A535K-ljVjg>

Pagina del garante nazionale dei diritti dei detenuti - https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=CNG9597&modelId=10021

Giustizia servicematica - <https://servicematica.com/il-2022-e-stato-lanno-con-il-maggior-tasso-di-suicidi-nelle-carceri-italiane/#:~:text=Nel%202022%20si%20sono%20suicidate,resi%20disponibili%20a%20livello%20nazionale.>

ASVIS – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile - <https://asvis.it/notizie/2-13362/suicidi-in-carcere-lemorragia-continua-antigone-piu-telefonate-per-i-detenuti#>

La gazzetta di Lucca - <https://www.lagazzettadilucca.it/rubriche/2013/12/scuola-e-carcere-si-danno-la-mano>

Penale contemporaneo, Lavori Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso, - www.penalecontemporaneo.it

XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, Il carcere al tempo del coronavirus, 2020. - <https://www.antigone.it/news/antigone-news/3301-il-carcere-al-tempo-del-coronavirus-xvi-rapporto-di-antigone-sulle-condizioni-di-detenzione>

XVII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, Oltre il virus, 2021. - <https://www.rapportoantigone.it/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>

Consiglio d'Europa - Regole penitenziarie europee riviste: nuovi orientamenti per i servizi penitenziari sul trattamento umano dei detenuti, 1/07/2020. - <https://www.coe.int/it/web/portal/-/revised-european-prison-rules-new-guidance-to-prison-services-on-humane-treatment-of-inmates>

Valente Sardina, E., “Le nuove regole penitenziarie del Consiglio d'Europa”, Diritto Penale e Uomo. - https://dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/le-nuove-regole-penitenziarie-del-consiglio-deuropa/

United Nation Office on Drugs and Crimes, Bangkok Rules, 16/03/2011. - https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf

Ristretti Orizzonti – <https://ristretti.org>

Antigone – Per i diritti e le garanzie del sistema penale - <https://www.antigone.it>

Ministero della giustizia – Statistiche - [Ministero della giustizia | Statistiche](#)

Dignitas – Percorsi di carcere e giustizia – www.dignitas.it

Rassegna penitenziaria e criminologica - <http://www.rassegnapenitenziaria.it/>

Emerografia

NUNZIATA, - *Three strikes and you're out. Pro e contro una recente "misura anticrimine" statunitense: l'ergastolo obbligatorio per i plurirecidivi di gravi crimini*, in Riv. Pen., 1997

ZEROCALCARE (Rech Michele) – *Lontano dagli occhi lontano dal cuore*, in Scoop, Internazionale Extra, n. 13, dicembre 2000

La qualità della vita in carcere – Atti del 28° Convegno Nazionale SEAC – Roma 11-13 settembre 1995

Ricerca sul rapporto tra utenti delle comunità e giustizia penale - a cura di Marco Marcucci – Ce.I.S. di Lucca – Anno 1996

Disponibilità al cambiamento: tra tossicomania e marginalità – Ricerca presso le Comunità del Ce.I.S. di Lucca a cura di Marco Marcucci, Anno 1997 – Ce.I.S. di Lucca

Indagine esplorativa: l'inserimento lavorativo dei tossicodipendenti – promossa dal CEART – ottobre 1997

Il carcere: ripostiglio degli esclusi – Ricerca pubblicata nel gennaio 1997 dal CNCA (Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza)

Prima Conferenza nazionale del Volontariato Carcerario – Atti del convegno – Roma – 15-17 novembre 1996

Cittadini immigrati in carcere: quale tutela del diritto alla salute – Atti del seminario – Lucca – 30 novembre 1996

Le Tossicodipendenze e la politica penitenziaria – Atti del Seminario – Roma – 22 febbraio 1997

L'azione del volontariato e delle istituzioni per un totale recupero del detenuto alla società civile – Atti del Seminario – Siena – 23 febbraio 1997

Formazione e lavoro: dentro e fuori dal carcere – Atti del Convegno – Firenze – 13 e 14 giugno 1997

Carcere e cultura del trattamento. Ruolo della Polizia penitenziaria nel progetto rieducativo del detenuto – atti del seminario – S. Gimignano – 2 febbraio 1998

Dal carcere al territorio: una rete sociale intorno al tossicodipendente – Atti del seminario – Livorno – 9 giugno 1998

L'intervento in carcere – da ITACA, rivista quadrimestrale della Cedis editrice – Roma – gennaio-aprile 98 Anno 2 n. 4

Non solo sbarre – da ASPE, periodico di informazione del Gruppo Abele – Torino – Anno XV – n. 11 – 18 luglio 1996

Tracce: alternative al carcere e operatori sociali - quadrimestrale del Coordinamento Assistenti Sociali Giustizia – Anno II – n.3/4 e 5 di gennaio-maggio 1996 e settembre 1996

Anche in carcere il cittadino immigrato resta comunque un "vucumprà" – articolo a cura di Massimiliano Andreoni pubblicato su Senza Margine, periodico bimestrale del CESERS di Lucca Anno 1997 – marzo-aprile – n. 2

Gli stati generali dell'esecuzione penale visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali italiane AA.VV. - (Prefazioni di Andrea Orlando, Glauco Giostra e Beniamino Migliucci - Quaderni periodici dell'Unione delle Camere Penali Italiane – n. 6

Fuoriluogo – mensile promosso da Forum Droghe, Associazione Antigone e LILA

Espressioni dal di dentro e dal di fuori – periodico a cura della Casa S. Francesco di Lucca

Liberarsi dalla necessità del carcere – periodico bimestrale del Circolo Ora d'Aria – Pistoia

Magazine 2 – quadrimestrale dal carcere di San Vittore – Milano

Rassegna penitenziaria e criminologica – Rivista ufficiale dell'amministrazione penitenziaria

Notiziario CDP – Notiziario del Centro di documentazione di Pistoia

Dignità – Percorsi di carcere e giustizia – Rivista dell'associazione di volontariato carcerario onlus di Milano

Ristretti Orizzonti – Giornale della casa di reclusione di Padova

Questione giustizia – Rivista di Magistratura Democratica

Filmografia

American History X, Tony Kaye, USA, 1999

Ariaferma, Leonardo Di Costanzo, Italia, 2021

Bangkok, senza ritorno (Brokedown Palace), Jonathan Kaplan, USA, 1999

Brubaker, Stuart Rosenberg, USA, 1980

Cella 211 (Celda 211), Daniel Monzòn, Francia, Spagna, 2009

Cesare deve morire, Paolo Taviani, Vittorio Taviani, Italia, 2012

Come il vento, Marco Simon Puccioni, USA, 2013

Dead man Walking – Condannato a Morte (Dead man Walking), Tim Robbins, USA, 1995

Fiore, Claudio Giovannesi, Italia, Francia, 2016

Fuga di mezzanotte (Midnight Express), Alan Parker, Gran Bretagna, 1977

Fuga per la vittoria (Victory), John Huston, USA, 1981

Garage Olimpo, Marco Bechis, Italia, Argentina, 1999

Giulia non esce la sera, Giuseppe Piccioni, Italia, 2008

Grazie Ragazzi, Riccardo Milani, Italia, 2023

Hunger, Steve Mc Queen (II), Gran Bretagna, Irlanda, 2008

Il bacio della donna ragno, Hector Babenco, USA, Brasile, 1985

Il miglio Verde (The Green Mile), Frank Darabont, USA, 1999

Il Profeta (Un prophète), Jacques Audiard, Francia, Italia, 2009

L'aria salata, Alessandro Angelini, Italia, 2006

La rivolta (Le mur), Yilmaz Guney, Francia, 1983

Le ali della libertà (The Shawshank Redemption), Frank Darabont, USA, 1994

Monster, Patty Jenkins, USA, Germania, 2003

Monster's Ball, L'ombra della vita (Monster's Ball), Marc Forster, Usa, 2002

Nel nome del padre (In the name of the father), Jim Sheridan, Irlanda, 1993

Ormai è fatta, Enzo Monteleone, Italia, 1999

Papillon, Franklin J. Shaffner, USA, 1973

Pater Familias, Francesco Patierno, Italia, 2003

Prison Break, Paul Scheuring, USA, 2005

Stone, John Curran, USA, 2010

Sulla mia pelle, Alessio Cremonini, Italia, 2018

The Experiment - Cercasi cavie umane (Das Experiment), Oliver Hirschbiegel, Germania, 2001

The Experiment, Paul Scheuring, USA, 2010

The Life of David Gale, Alan Parker, USA, 2003

Tutta colpa di Giuda, Davide Ferrario, Italia, 2008

Serie TV

Prison Break, ideatore Paul Scheuring, registi vari, USA, 5 stagioni, 90 episodi, 2005-2009, 2017

Orange is the New Black, ideatore Jenji Kohan, registi vari, USA, 7 stagioni, 91 episodi, 2013-2019

Mare fuori, ideatore Cristina Farina, registi vari, Italia, 3 stagioni, 36 episodi, 2020-in produzione